TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. **J_MSS_0145**

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

Msso (Se

Dis=
corso

Diritto
dell'
Impe=
ratore
sul
Patri

145

(Sec XVIIj)

Ex libris
Antonii Joppi

145 - *Giuspatronato d'Aquileia e controversie inerenti.* — Contiene: « I. Discorso storico-cronologico in cui si prova il buon diritto dell'Imperatore sul Patriarcato d'Aquileia; si scuopre evidentemente l'usurpatione del medesimo diritto fatta da' Venetiani ». — II. « Dissertazione del diritto e Giuspatronato della Seren. Repub. di Venezia sopra il Patriarcato d'Aquileia ». — III. « Protesta del Card. Daniele Delfino a Benedetto XIV, per diritti nella Diocesi d'Aquileia (1750) ». — IV. « Notitia del Patriarcato d'Aquileia dopo l'anno 1400, supposta opera dell'ab. Bini ». — V. « Constitutio super Aquilejensi Patriarchatu, et sedis perpetua supressione, et extinctione, nec non erectione duorum Archiepiscopatum Utinensis et Goritiensis cum alijs oportunis dispositionibus ». Roma, 1751. — VI. « Parte in Pregadi dell'11 Marzo 1769 riguardante il Capitolo di Cividale ».

Un vol. in-8° rileg. in cartone. Scrittura di più mani del sec. XVIII, apografo tratto da documenti diversi.

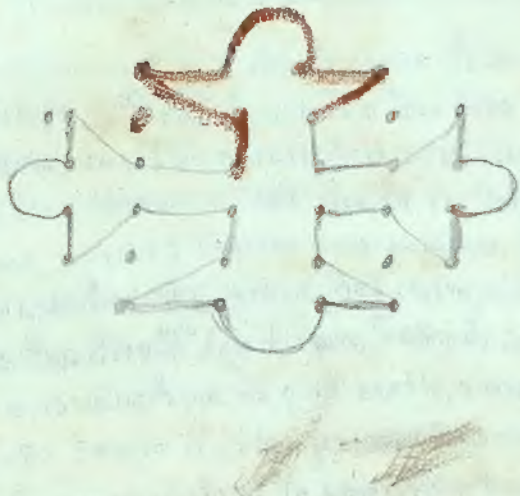

I

Discorso Storico Cronologico,

In cui si prova il buon diritto dell'Imperatore sul Patriarcato d'Aquileia, si scuopre evidentem.te l'usurpatione del medesimo diritto fatto da Venetiani

L'antichissimo, e Nobilissimo Patriarcale Chiesa d'Aquileia, o dagl' Apostoli, o' dai loro primi discepoli fondata, con l'occasione del continuo passaggio, che esso loro facevano dall' Illirico in Italia, e dall' Italia in Illirico, vanta l'Illustre suo origine fin dal principio della cattolica Religione, dal culto, e dal titolo antichisimo della Basilica d'Aquileiese, detta di S. Ermacora, giusto la consuetudine di que secoli, s'arguisce essere il suddetto santo il di lei primo Vescovo, si come la città era la principale, e la capitale città della Provinzie di Venetia, e dell'Istria; così la Apostolica disciplina, che nella fondatione delle chiese regolavasi secondo la forma dell'Impero Romano, le procurò la prerogatiua, ed i diritti metropolitici per tutto il tratto di quele due vaste Provinzie, la prima delle quali, cioè Venetia secondo il calcolo d'Olcastro abbracciava diciotto, la 2da; cioè l'Istria cinque vescovali sedie, in se conteneva. quindi fu la Chiesa metropolitana dell'Italia circa il secolo XI, e XII sopra tutte loro ottenne la precedenza. Fu pure alla medesima dai sommi Pontefici confermato il titolo di Chiesa Patriarcale, che nel tempo dello schismo

incominciato abbe ad appropriarsi alle prerogative però, e dell'antichità dell'origine, e dall'ampiezza della diocesi, doveva di gran lungo antepporsi quella della purità della Religione, la quale in Aquileia fiori sempre mai incorotta, anche nel quarto secolo nel quale sebene Fortunatiano Vescovo d'Aquileia Apostatasse dalla vera credenza, il clero nondimeno conservassi in ogni tempo celebre, e per la pura dotrina; e per la santità de costumi

Ma si come tutte le umane cose, più, e meno alla necessità di cambiar aspeto soggiacciono; così Aquileia di poi che varie volte afflita, fu dall'invasione de Barbari, finalmente fu oppresso dal loro furore nell'invasione di Atila, il quale doppo tre anni d'assedio la saccheggiò, di modo che, non a mai potuto rimetersi nel suo antico splendore.

Sebbene danni molto maggiori, che dai Barbari sofri poscia Aquileia dalla sua pertinazia nel difendere li tre famosi capitoli condanati dal Sinodo V. d'onde fù, che sotto Paolino suo Vescovo si precipitò in un schismo ostinatissimo, contro la Chiesa Romana, fomentato in appresso dai Longobardi venuti in Italia l'anno 568 à quali grandemente premeva, che restando la maggior parte delle due sopradette Provincie Veneta et Illirico a riserva dell'Istria, ed Isole adiacenti dall'Impero

Romano

Romano divise, li loro Popoli vivessero tra di loro
discordi nelle massime della Religione; non per tanto
erano però esenti dalle molestie che loro recavano
i Longobardi medesimi, ed altri Barbari in guisa, che
nell'anno 579 nel sinodo celebrato da Elia Patriarca
si ritrovavano costretti a trasportare in Grado, dove per
l'inanzi Paolino suo Antecessore trasferito avea le
sacre suppelletili, la sede metropolitana con l'assenso
di Pelagio II

Quindi le alternative dimore, che i Patriarchi Aquileesi
succesivam.te facevo ora in Aquileia, ed ora in Grado,
anno dato occasione, che eglino si chiamassero ora
Aquileiesi, ed ora Gradensi, ma circa l'anno 605 dalla
varietà de soli nomi si fe passaggio anche alla varietà
de Personaggi. Onde in Aquileia dalli scismatici fu
eletto Patriarca Giovanni Abate, e dai Catolici in Grado
fu Patriarca Candiano Riminese. Il primo fu protetto
da Agisulfo Re de Longobardi, ed il 2.do dagli Esarchi,
e l'uno, e l'altro fu riconosciuto dai sudditi dei rispeti-
vi due dominij così la celebre metropolitana d'Aqui=
leia ad un rimarchevole smembram.to soggiaque,
il quale fu poco dopo a favore però de Catolici appro=
vato dallo stesso san Gregorio Papa di quei tempi,
il quale era sostenuto dalli Imperatori orientali
l'anno finalm.te 698 il zelo de sommi Pontefici tolse
affatto di mezo lo scisma, e ridusse il Patriarca co suoi

Vescovi alla catolica unità, e senza però, che abolito lo scisma, abolito del pari restasse la division della nostra diocesi, benche quello ne fosse stato di questa la principale cagione. Tentarono ben si più volte li Patriarchi coll'aiuto de sommi Pontefici e degl' Imperatori di ricuperare le parti in tempo dello scisma perdute, non riuscì però loro giàmai di conseguire la stabile, e perfetta unione, perloche trasportata la sede Patriarcale di Grado in Venezia mutossi il nome di Patriarca d'Aquileia in questo aggiunto di Patriarca di Venezia. In questo stato di cose cotanto avverse alla Chiesa d'Aquileia non mancavano anche sotto i Re Longobardi alla medesima de Benefatori, da quali essa fu arrichita d'alcuni beni, e di qualche prerogativa, come in specie sotto il Regno di Luitprando l'anno 729 fu al Patriarca Sereno da Gregorio II concceduto il Palio

Nei due secoli in circa che durò il Regno de Longobardi le due Provincie d'Aquileia furono santamente governate dai duchi del Friuli, destrutta poi da Franchi la monarchia Longobarda, nell'ultimo suo Re Desiderio, Carlo Magno impadronisi, e delle sud.te Provincie, e di tutto il rimanente d'Italia, come a tutti è manifesto, lasciando però sotto i duchi il Friuli come il passato

Carlo Magno è degno d'eterna memoria, e per la sua

somma

somma pietà verso la Chiesa nostra perche in vita
l'arrichi di molto, ed in morte nel suo Testam.to la volse
di tutte le altre distinguere con legarle un terzo della
suo richissimo supelettile, ed anche per aver a suoi
successori lasciata in retaggio la medesima libertà.
Imperciòche sebene interompesse il Rè Berengario
elletto Rè l'anno 889 la serie de successori di Carlo,
ben presto ^{reso} ristabilito, è rimeso in piedi l'Imperio
de Tedeschi in Italia continuarono questi a bene=
ficare la nostra Chiesa ad essempio del loro glo=
rioso Antecessore
Infatti Ottone il grande la fece in moltissime occa=
sioni godere l'imperiale beneficenza, ed onorò
sempre il Patriarca d'Aquileia con dimostranza,
ed amor singolare. Circa questi tempi, cioè circa
il nono secolo cominciarono ancora gli Imperatori
Tedeschi ad appropriarsi il dritto d'elleggere i vescovi
che era all'avo nel Clero, e nel Popolo, ed in specie
l'anno 1049 il Patriarca d'Aquileia con pericolo
di perturbamento della publica quiete, nei casi
nei quali dalla moltitudine venise elletto un vescovo
o Patriarca non grato agl'Imperatori in questi tempi
parimente comminciò ad ametersi il suddetto Patri=
arca nelle publiche diete, d'onde sotto Ottone in verso
la fine del secolo decimo fu accresciuto di quella
prerogativa, dalla quale di poi ebbe la sua origine,
la dignità di Prencipe dell'Imperio il quale

nel principio del secolo undecimo da Corrado Imperad.^e^
gli fù poi confermato nella Persona da Popone no=
minato da Enrico XI il santo, e confermato dalla
S. Sede Patriarca l'anno 1016 mediante l'investi=
tura, che lui diede del Ducato del Friuli, e marche=
sato d'Istria, ed arichito di moltissime possessioni
Giovanni Papa XIX li acrebbe la dignità concedendo
alla Chiesa Patriarcale d'Aquileia la preminenza
sopra tutte le Chiese d'Italia di più ad instanza
di Corrado soggettò alla medesima nostra metropoli=
tana la Chiesa di Grado con tutte le pertinenze, e
dipendenze sue tanto nel spirituale, quanto
nel temporale. Popone a questo segno inalzato,
ed accresciuto dall'Imperatore Corrado cominciò
a prevalersene del suo diritto di Prencipe dell'
Imperio formando gli stati Provinciali, ed ele=
gendo per suo Avocato il Co. di Gorizia, e finalmente
fondò il Capitolo di 50 Canonici
L'anno 1162 Ulderico successore di Popone nel Prin=
cipato d'Aquileia, ebbe oltre la conferma dell'inve=
stitura del ducato del Friuli, e del Marchesato d'Istria
la Contea di Lapidio, e le Terre tutte situate tra la
Piave, ed il Lisonzo con Monselice, e l'incarico
di suo vicario, e Luogotenente in Italia ~~da Federico~~
da Federico Barbarossa riconciliato con Alesandro
III si come detto Patriarca fu fatto da Ottone suo

Legato in Italia, e qui accade che il Patriarca Vlderico
avendosi fatto grande di forze, e di potenza tentò di
ricuperar Grado per farsene egli il Padrone. Ma
i Veneziani ingelositi di tanta potenza resistetero
validamente, e da Michel loro Doge fu superato, e
preso il Patriarca, da questo fatto ebbero la loro funes-
ta origine le non mai aquietate discordie, che
arsero di poi trà gl'Imperiali, ed i Veneziani
Nacquero in tanto le note funeste famose controver-
sie trà Gregorio Papa, e l'Imperatore Enrico per
il dritto d'eleggere i Vescovi. terminate finalmente
sotto Pasquale II ed Enrico V per opera principal-
mente di Vlderico Bonia co Aquileiese nel qual
tempo dagl'Imperatori fu passaggio al capitolo
della nostra metropoli il dritto dell'elezione del
Patriarca suo capo. con questo però, che li canoni-
ci elleggessero sempre del grembo loro un Patri-
arca Tedesco delle più illustre Famiglie della
Germania in fin tanto che specialmente sotto
Bonifacio VIII, e Giovanni XXII tale dritto dal
capitolo avocato fu alla autorità Pontificia, elle-
gendo li Pontefici il Patriarca d'Aquileia, col ri-
guardo, che essi avevano però ben grande alle
nomine, e racomandationi degl'Imperatori,
affinche sortisse incontrastabile l'effetto dell'
avocazione del suddetto dritto dal capitolo ai

Sommi Pontefici, ed è tanto vero che da essi non è mai conteso da quei tempi il dirito della nomina e presentationi Imperiali, che essendo vacante la sede Patriarcale l'anno 1198 all'orche conttendevano per la corona Imperiale Filippo, et Ottone, Papa Innozenzio III non potendo ammettere la nomina d'alcuno de due competitori provide di sua autorità il nuovo Patriarca, ma l'anno ~~[illegible]~~ 1208 Ottone essendo pacifico possesor della corona Imperiale, revendicò il dirito della nomina, ed avendo presentato Volchero alla sede Patriarcale, lo confermò senza ne pure per ombra impugnarvi. Si prova anche più evidentemente l'incontrastabil dirito Imperiale Juspadronato da ciò che accade nel Pontificato di Gregorio IX il quale ricusò d'ammeter la nomina dell'Imperatore stato separato dalla Communione de fedeli, e sebene sotto questo e dolo se, e successivamente non sotto quello d'esser di facio- [illegible] tori si vecono promossi sino a sei altri Patriarchi con autorità Apostolica Titulo di meno però l'Imperatore Carlo IV dopo la morte del Patriarca Beltrando, che fù l'ultimo degli accennati sei Patriarchi servendosi del dirito Imperiale presentò Nicolò suo cugino, e la nomina ebbe effetto, e ne ebbero le due seguenti

ne

[illegible] decimo imperatore, il quale l'anno 1366 in Francfort [illegible] di [illegible] novo al Patriarca marquando l'investizione del feudi, e lo fece suo vicario in Italia. Morì Carlo IV e poco dopo anche il Patriarca suo, et in questo vaconzo del trono imperiale il Pontefice Urbano VI constituì Alenconio in forma [illegible] di comendatore, che di Patriarca, la qual cosa tanto pregiudiciale alla vetustissima, et illustre origine della Chiesa d'Aquileia, irritò a tal segno gl'Udinesi animati dalla famiglia Savorgnana non meno, che da molte altre delle più Nobili, e potenti d'acconsentire te[n]tavano di resistere per [illegible] con l'armi in mano contro questo atrocissimo conti[...] Francesco Carrara spedito con forte esercito da Alenconio per ottenere colla violenza ciò, che gl'accuso [illegible] di concedere pacificamente.

Ma subito, che Venceslao ebe in mano la redini dell'Impero non sofrì che Alenconio reggese più quella Chiesa, e presentato Giovanni duca di Moravia, il quale [illegible] eletto dai canonici, e [illegible] Patriarca dal Papa essendo intanto morto Alenconio durante nel lo scisma, che in quei giorni tanto afflise la Romana Chiesa, dopo la morte di Giovanni seccesivamente si ritrovavano due Patriarchi cioè Antonio Gaetano, e Pancerino promossi da quel Pontefice, che aveva in Italia maggior partito

ma non così tosto si diede in governo del Patriarcato sotto l'Imperatore Sigismondo, perchè sotto quello brevissimo di Roberto non se ne diede nessuno, che il Capitolo col consenso dell'Imperatore l'anno 1412 fece Patriarca Lodovico Duca di Tech, il quale fu anche dalla S. Sede confermato, al tempo di questo Lodovico circa l'anno 1420 s'alzarono i Veneziani contro l'Impero, ed impadronitisi a forza d'armi
(i Padova ed Verona, e della Marca Trevisana vennero in capo d'occupare anche il Ducato del Friuli, il che ad essi successe felicemente, perchè il Patriarca Lodovico ~~[illegible]~~ non avea forze valevoli
(ad opporre, nè potè ricevere soccorsi dall'imperatore, il quale, come Rè d'Ungheria si ritrovava allora fortemente occupato dalle interni commozioni
(del Regno, sì solamente di cinque i Veneziani si vendettero padroni del Paese, e ne obligarono il Patriarca a ritirarsi non solamente dal Friuli, ma anche dell'Istria.

(1) Protestò contro questo inaudito violenza de Veneziani la S. Sede, ed anzi s'adoprò coll'Imperatore Sigismondo affinchè volesse dare al Patriarca gl'aiuti opportuni per rimettersi in possesso della sua Chiesa, e dei beni alla medesima appertinenti. Ma quel prudentissimo Imperatore trascurando di quel tempo li proprij interessi nello quale ajuto di pacificare la Chiesa turbata dal grande scisma di tre Papi, e distratto dalle guerre d'Ungheria e

Boemia non fù in stato di meter a ragione li Veneziani, contro i quali però furono portate le giuste querelle al concilio di Basilea. Esamminatesi dai Padri le giuste ragioni che il Patriarca aveo si è proceduto contro la Republica sino alla dichiaratione delle censure, ma non per tanto si piegarono i Veneziani a restituire il Paese occupato, ed ammetere nella sede il Patriarcha Lodovico, il quale dopo tanti strapazzi si ritirò in Roma, ed ivi finì li suoi giorni.

A que tempi era stato innalzato al trono Imperiale Alberto II, il quale nel breve giro di due anni, che regnò occupato nelle guerre d'Ungheria, Boemia, e di Polonia non fù in stato di far rendere conto ai Veneziani delle loro usurpationi estese anche nell'Istria; non ostante l'arrivo degli Ongari, spediti a favore di Lodovico Patriarca. dopo la di lui morte cominciarono li Papi a deputare li Patriarchi di proprio autorità, ed effetivamente fu deputato Giovanni Vitelli, il quale però non ebe altro, che il puro nome di Patriarca sotto l'Imperator Federico III. l'anno 1441 Eugenio IX fece Patriarca Lodovico Mezzarotta Padovano celebre nelle storie di que tempi per le guerre da esso lui in terra, ed in mare felicemente consumate per le quali la Republica Veneta immensamente crebbe d'amarezza, benche succedito della medesima anche al medesimo [illegible] fece grandemente s'alterò e quantunque come Veneziano di nascita desiderase di compiacere

in ogni cosa la Republica, nulla di meno le parve tanto irragionevole l'opinione dello stesso, quanto più tosto speravano d'esser ringratiato per non aver dato luogo alla nomina che avevesse fatto. [illegible], e per aver suo Beatitud.ne fatto Patriarca un suddito Veneto, dopo aver assolto la Republica delle censure fulminate alla medesima dal Concilio Basiliense, senza che prima fosse data sodisfazione alla Chiesa d'Aquileia, e perciò scrisse ~~a [illegible]~~ al Doge Foscari un breve oratorio, che è molto celebre nelle storie.

In questo breve dopo aver esortato il Doge a far restituir il Friuli al Patriarca d'Aquileia al tenor delle convenzioni fatte nel concilio di Basilea si dichiara sua Santità d'aver fatto Patriarca Lodovico Arcidiacono di Fiorenza Veneziano d'origine, e lo esorta, che sia prontamente riconosciuto ed ammesso in quella Chiesa, perche altramente non sarebbe alla Santa Sede mancato il modo di provedere con altra dignità il Patriarca Lodovico, ma nello stesso tempo, s'avverte, che al Patriarcato d'Aquileia avrebbe il Re de' Romani proveduto con la sua nomina. Patriarchatum Aquileiensem quem [illegible] cum sit ex principalioribus Imperij dignitatibus reliquas ultimas cogeretur ad requisitionem Regis Romanorum e per non mover maggiormente li Veneziani coll'opressione dell'evidente pericolo

in cui erano di non aver un Patriarca suddito,
come non l'aveano avuto mai per l'addietro
soggiunge Io non sapeva, che sia per esser il no=
minato Imperiale, ma oscuro, che non sarà cer=
tamente Veneziano, come non fu mai ne tempi
trasandati quis autem futurus sit ignoramus,
sed unum scimus quia Venetus non erit prout
nec unquam antea nisi hic noster nisi quipiam
Nello stesso breve si veggono molti altri termini, che
chiaramente dimostrano non aver i Veneziani
alcun diritto sopra il Patriarcato, ed averli tutti li
Imperatori, ma per quanto fussero vive le minaz=
zie Pontificie la Repubblica perseverò nella sua
intrapresa e finalmente trovò il modo d'aver
qualche colore alla sua usurpazione perchè avendo
il Patriarca Lodovico spedito da Roma a Venezia
l'anno 1440 Giovanni de Rieti per fare instanza,
che gli fusse permesso il libero accesso alla sua Chiesa,
e gli fussero restituiti i beni della medesima; la
Repubblica allegò il diritto di guerra per giustificare
il preteso suo possesso de beni i quali il Patriarca
non sarebbe stato in forza di poter difendere dall'immi=
nente pericolo de Turchi, e perciò affermarono di
non credersi obbligati di restituire il Paese fin tanto
almeno non se li pagassero le spese della guerra. Ve=
dendo Giovanni de Rieti, che non poteva conse
guir l'intento del suo Principale per questo verso
si riddusse a quelli di una concordia che fu stabilita

senza mandato speciale di procura del Patriarca l'anno 1445.

Questo concordio conteneva, che Lodovico dovesse essere riconosciuto per Patriarca d'Aquileia con tutto l'esercizio di Giurisdizione spirituale, che per conto del temporale gli assegnarebbero li territorij d'Aquileia, S. Vito, S. Daniele con alcune conditioni, e specialmente le rendite di quei territorij si dovessero computare in cinque mille ducati, che per gli altri territorij ~~si dovessero~~, e beni, i quali dovevano restare in potere della Republica si consegnerebbero altri cinque mille Ducati contanti, e che all'incontro il Patriarca dovesse renunziare per se, e per la sua Chiesa, e qualunque altra pretensione in perpetuo aggiungendosi, che questo concordio dovesse esser anco giurato da due Canonici d'Aquileia, e promettendo il suposto Procuratore la ratifica del Patriarca. Allegano però li Venetiani d'aver Bolla di Nicolò V, che lo confermò, e di più un'altra Bolla di Paolo 2do Venetiano il quale senza saputa dell'Imperatore non solamente lo confermò, ma di più vi aggiunse oltre la dote del Patriarcato, che il Paese del Friuli rimanga incorporato al Dominio Veneto, e che in avvenire non possa alcuno promoversi al Patriarcato senza il consenso della Republica, infatti promossovi al Patriarcato Ermolao Barbaro Venetiano senza il consenso della Republica, fu ~~promosso Nicolò~~

~~[illegible]~~ bandito dallo Stato, e dopo la di lui morte con
consensso della Republica fu promosso Nicolò Do-
nado: da questo tempo ebbe origine l'industria de
Veneziani di promovere vivente il Patriarca
anzi al tempo medesimo della di lui elezione,
che si faccia un Coadiutore cum futura succesi-
one che oltre chiamano Patriarca eletto affine
di eludere in questa guisa le ragioni Imperi-
ali, non dandosi mai il caso di sede vacante; in
cui li sommi Pontefici posti in grado di far giu-
stizia all'Imperatore siano in stato di reintegrarlo
nei diritti che chiaramente gl'appartengono,
come capo dell'Imperio, e come Patrone di quei
Stati.
Ma per ritornare un passo indietro conviene
rifletere, che dal tempo dell'Imperatore Sigis-
mondo, sotto il quale usurparono i Veneziani
la Patria del Friuli fino a Carlo V si sono gl'
Imperatori molto affaticati per recuperar i
diritti in questa parte dalla Republica violati
perchè furono distratti dalle molte guerre, e dalle
rivoluzioni accadute in Germania per conto della
catolica Religione, e può ben anche agiungersi
alle replicate impresse dalla corte di Roma incli-
nata fino da Giulio 2do a tenersela co Veneziani
in que tempi massimamente ne quali la loro
potenza sembrava vantagiosa, ma non pertanto

potrà giovare alla Repubblica, ne la necessità, ne la fatalità de tempi che impedì alcuni Imperatori di vendicare gli accennati diritti chiarissimi, si per che la prescrittione non à luogo contro i sovrani, essendo la medema un parto delle leggi particolari, alle quali i sovrani non sogiaciono, ma i sudditi soli, quando però non s'introducono trà i sovrani medesimi da essi loro con qualche conventione o fatto particolare equivalente, come anche perche il preteso loro possesso in effetto infetto nella radice, non è mai stato totalmente pacifico essendo in varij tempi seguite interpositioni come si dirà a suo luogo

In tanto sarà bene andar inanzi riferendo gl' altri titoli alcuna volta dai Venetiani allegati per colorire la loro usurpatione, affinche conosciuta la loro insusistenza vegasi più chiaramente la forza delle ragioni Imperiali, nel principio dell'Imperio di Carlo V si fece il trattato di Vormazio ai 6 di Maggio 1521 in cui seguì la divisione del Friuli tra Ferdinando Imperatore, ed i Venetiani durante la triegua quinquenale fatta da Massimiliano Imperatore in occasione della dieta da questo trattato pretendono i Venetiani d'inferire, che si son messe in oblio le cose passate intorno all'elletione del Patriarca d'Aquileia non essendone

determinato nullo, come se forzo alcuna potesse avere, ~~havenne negativo~~ l'argomento negativo deve trovarsi ad annullare le raggioni chiarissime dell' Impero, e che per consequenza assai cattivo si deve conchiudere come operato dall' Imperatore la concordia dell anno 1448 e le successive Pontificie dispositioni di Niccolò V, e di Paolo 2do ed insieme lo spoglio della Chiesa e l'usurpatione del Ducato del Friuli. Si agiunge a questo trattato l'altro dell'anno 1523 tra il medemo Imperatore, ed Arciduca Ferdinando di una parte, et i Venetiani dall'altra nel qual si conviene che la Republica debba ritenere tutti que luoghi, e territorij che possedeva la qual convenzione fu poi replicata nella lega di Bologna l'anno 1529 dove dopo d'essersi nel articolo sesto della medema stabilito di dovervi mantenere il ... ..., in ciò che s'è convenuto in Vormazio, avendo in particolare ... di fare, e non s'è convenuto, se non sotto la clausola generale (salve le raggioni del Patriarca) e queste intender debonsi contro le terre divise in detto trattato, e non mai intorno al diritto Imperiale alla nomina del medesimo. Si mira poi un certo laudo Tridentino, che dai Venetiani si suol allegarsi per fondo delle loro pretesse raggioni che fu fatto l'anno 1535 perchè in

esso non s'è auto alcuno mira che di meglio termi-
nar l'accennata divisione del Friuli circa alcuni luoghi
che erano litigiosi tra il dominio Austriaco, e Veneto,
e sonosi terminati alcuni affari vertenti tra li sudditi,
ed ambe le parti. Quanto poi al Patriarcato d'Aquile=
ja non s'è fatto altro, che stabilire alcuni punti
riguardevoli le rendite, e la giurisditione unifor=
mandosi a quest'articolo all'accennato preteso
concordio dell'anno 1445 ma è tanto lontano, che
in esso laudo alcuna cosa circa il ius padronato
siasi determinato che anzi si osserva non aver
l'arbitro Cesareo voluto mai acconsentire a tre
articoli, che si parevano pregiudiciali alle rag=
gioni dell'Imperio, e molto meno acconsentito aver=
ebbe, dove si fosse trattato di approvare l'usurpa-
zione dei Veneziani intorno al ius padronato
indubitatamente appartenente all'Impero
Bensì è vero, che in seguito di questo laudo fu al Pa-
triarcha permesso di risiedere in Aquileia, ed
esercitarvi la Giurisditione ordinaria, come effe-
ttivamente hò risieduto; ma non però si
potrà inferire, che avendo l'Imperatore una
volta permesso la residenza del Patriarca ne suoi
dominij abbia renonziato a suoi diritti nel Patriar-
cato, si perche trovandosi, che il Patriarca di quel
tempo seppe captivarsi l'animo di Carlo V, come
perche con più raggioni può dirsi che in quei

torbidi tempi, ne quali essendo afflitta la Germania per l'eresie di Lutero l'Imperatore giudicò, che al contagio della Religione si convenisse sospender per all'ora ogni passo diretto a rivendicare in questa parte i diritti dell'Imperio, e fosse minor male il tolerar un Patriarca amico benche suddito Veneto, che imbarazzarsi con nuovi torbidi in Italia, troppo occupato a sedare quei della Chiesa in Germania. Ma non durò molto questa toleranza, e finì presto la moderatione dell'animo di sua maestà, perche l'anno 1542 lo Strozzi ribelle dell'Imperio con una mano di fuorusciti, che all'ora risiedevano in Aquileia si ritirò in Udine abbandonando la sua sede ò per viltà ò per intelligenza con Venetiani, li quali doppo aver datti delli avisi ~~dello~~ allo Strozzi contro l'Imperatore comprarono dall'usurpatore la terra di Marano, e con ciò nuovamente sospetti si rendetero alla Casa d'Austria, onde per parte di questa non s'è mai acconsentito che il Patriarca risiedesse in Aquileia, et incolpò, che l'abbandonato era decaduto con nuovo giusto titolo al supremo suo diretto Padrone. Fece instanza di ritornare il Patriarca Grimanni circa l'anno 1560 allegando all'Arciduca Carlo il lauro di Trento e fe in ciò anche appoggiar da Papa Gregorio XIII, ma non ne seguì alcun effetto per le sudette ragioni, e per

essersi obostanza venuti sospetti i Patriarchi Venetiani, come l'esperienza pur troppo aveo dimostrato in questo stato ritornarono le cose, perciò che riguardo la Casa d'Austria, tanto più che il Re di Francia, e Spagna come mediatori, e respettivam. altri nei trattati di guerra e pace, che si sono stabiliti tra Venetiani dell'anno 1518 fino all'anno 1529 ebbero cura, che per questa occasione non si riaccendesse una nuova guerra in Italia, ma perciò che riguarda i Venetiani non si fermò il Papa, volendo che fusse reintegrata la Chiesa d'Aquileia in tutte le sue antiche ragioni nel Friuli nonostante li allegati titoli di questa guerra della concordia, e del Feudo, e non ostante ancora i molti Ambasciatori ordinarij, e straordinarij spediti da Venetiani a Roma per questa causa talmente che il Papa Gregorio XIII niun timor facendogli le minaccie che gl'Ambasciatori accennavano d'una nuova guerra in Italia havevo già contro la Republica decretato le censure, ma prima di farle publicare se ne morì. Onde le cose rimasero nello stato in cui erano in tempo però che quel Pontefice s'affaticava per la reintegratione delle ragioni di quella Chiesa ad istanza dell'Arciduca Carlo, deputati egli l'anno 1585 il Vescovo di Lubiano Visitatore Apostolico della Diocesi a parte Imperij con intiera indipendenza del Patri

arca

considerando la necesità di provedere al bisogno dell'anime, e riflettendo anche quando il Patriarca d'Aquileia fosse in libertà di governare quella parte di Diocesi nulla di buono potesse fare sul teritorio Austriaco non potendo i Vescovi di natione veneta avanzarsi all'loro offitio tanto per raggion della lingua diversa, quanto anche per l'odio, e controversia inestinguibile tra i due Popoli

Per queste raggioni nell'anno 1604 fu presentato alla sede Apostolica la necesità d'un ordinario non sospetto, e capace a governare tutto quel numeroso gregge insieme fu rinovato al Papa la memoria dell'usurpazione fatta da Veneziani del Giuspatronato cesareo, e mentre d'una parte s'indugiava dalla sede di dare l'opportuno provedimento, e dall'altra li disordini s'aumentavano consideratosi dall'Imperator ~~Carlo~~ Ferdinando ed quanto era necesario la presenza dell'ordinario nell'ampia diocesi a parte Imperij e che all'incontro li Patriarchi sudditi della Republica sono assai sospetti, come quelli, che fra le cose spirituali seminano ne Popoli delle massime contrarie al dominio temporale Austriaco come l'esperienza l'insegnò l'anno 1616 quando per l'oposto tutte le leggi Politiche, e canoniche vogliono che gl'ordinarij non syno sospetti, e similmente il dritto comune, e Privilegi Austriaci determinano che li sudditi non si chiamino a

a ragione fuori del Paese. Fece la Maestà sua pubbli=
care un'editto in virtù del quale s'ordinò che niun
suddito Austriaco ò habitatore nel dominio Arciducale
potesse venire dallo stato per l'ordinationi, e per altre
cose, che alla Giurisditione specialmente apartengono
anche il Clero della Diocesi d'Aquileia ex parte Imperij.
L'anno 1628 rappresentò alla S. Sede con una ben fondata
scrittura le ragioni chiare, e potenti per le quali non
poteva, ne doveva riconoscere un ordinario Veneto, e
quantunque esaminate le dette ragioni, e trovate di
molto peso non siasi dato alcun provedimento, non
pertanto il medemo Ferdinando 2.do si ritenne di
fare ogni possibile diligenza non solam.te per sostenere
il suo diritto, ma anche, e molto più per rimediare ai
disordini, che riguardano la salvezza dell'anime onde
col mezo del suo Ambasciatore il Prencipe Savelli fece
rappresentar al Papa le ragioni Imperiali, ed Arciducali
per il Giuspatronato facendo istanza d'esser reintre=
grato, o almeno, che si accomodasse questa pendenza
con una delle seguenti terminationi

Prima che si dividesse la Diocesi, come è diviso il domi=
nio temporale lasciando il Patriarca a parte Imperij
dove è situata Aquileia, ed al Friuli Veneto si dasse
un Vescovo nuovo, ò si estendesse la giurisditione al
Patriarca di Venetia

Secondo oppure che il Capitolo d'Aquileia debba consistere
di Canonici per metà Tedeschi e per metà Veneti, e

Secondo

e. si conceda loro il dirito dell'eletione del Patriarca con questa legge però di dover sempre eleger uno che sia loro quando colli alternativo d'uno delle due Nacioni

Terzo e finalmente che l'accennata divisione della Diocesi d'Aquileia si facesse in maniera che in tanto ambe le parti si astenessero dal titolo di Patriarca; ed in tal caso si dovesse erigere un Vescovo dandogli il titolo di ordinario, e metropolitano delle Chiese di Trento, Trieste, Pedena situate nel territorio Austriaco, ed al ordinario Veneto si concedessero le medesime facoltà sopra le terre del dominio Veneto astenendosi ambe le parti dal titolo Patriarcale sino ad ulteriore determinatione. Non ebbe effetto alcuna di queste determinationi, e le diligenze del Prencipe Savelli, e del Preposito per tal spedito a questo fine da Viena al Papa Urbano VIII riuscirono affatto infruttuose, e solamente mostrò sua Beatitudine che volendo conservare il Patriarcato per li Venetiani avrebbero desiderato di giovare alla salute dell'anime a parte Imperij coll'eretione d'un Vescovato dismembrando dalla Diocesi d'Aquileia tutti li luoghi del Territorio Austriaco Ma l'Imperatore non potè aderire a questo progetto come troppo pregiudicievole ai diritti chiarissimi dell' Imperio, ed della Casa d'Austria, ed essendo a quei

giorni morto ~~il Patriarca~~ il Patriarca, e facendo la Republica alla S. Sede le solite premure per l'approvazione del coadiutore. Sua Maestà spedì a Roma il Dr. Terz consolare Imperiale autorizato con instruzioni segnate li 15 9bre 1625 in virtù delle quali fu egli ad udienza del Papa; egli espose a nome della Maestà sua ed una, ed una le ragioni Imperiali del Iuspadronato di Aquileia, egli fece ben comprendere, e se mentre sua Santità le avea già ben riconosciute tanto rilevanti che s'era indotta a consentire alla divisione della diocesi, non era giusto che della dignità Patriarcale dovessero sempre rimaner privi li Tedeschi trattandosi in primo luogo d'un Patriarcato notoriamente incorporato al Imperio Germanico, buona parte delle cui rendite sono situate nel Territorio Austriaco, come vi è situata la medema catedrale sedé del Patriarca che perciò appartenendo all'Imperatore, ed all'Arciduca d'Austria, la vacanza di detta Chiesa di Feudi Imperiali, ed Arciducali dotata nè poteva sua Maestà convenire nella progetata translatione del Patriarcato nei Veneziani perche anche se ne formalizarebbe la natione Tedesca la quale oltre si benemerita della universale Chiesa, non era giusto, che fosse priva d'un benefizio cotanto illustre a cui per l'adietro s'erano promosi Prencipi delle prime

case di Sermonio degl'antenati de quali era stato fabricato, e dotato, che finalmente S. Santità nonostante quelle conditioni, e non ostante il pericolo cui esponevasi d'incontrar le dicerie degli Eretici in Sermonio avesse voluto provedere alla deputatione del Coadiutore in tal caso sua Maestà per debito del suo uficio ne avrebbe potuto fare l'opportuno rimedio, e protestò contro detto Coadiutore, non riconoscendola per tale, e non permetendogli dopo la morte del Patriarca il minimo esercizio di Giurisditione nel Austriaco dominio

Adempì puntualmente il Consiglier Imperiale le sue commissioni rappresentando tutto ciò al Papa in voce, ed in scritto, e quantunque all'ora non vi fosse alcuno, il quale ne prevenuto da passione per l'uno, e per l'altra parte non conoscesse essere queste l'istanze dell'Imperatore ad ogni modo non piaque a S. Santità di dare alle medeme quel luogo, che meritavano, ed avendo S. Santità voluto provedere alla deputatione del preaccenato Coadiutore, il consigliero Lenz fece solen. protestatione in scritto tanto a nome dell'Imperatore, quanto a quello della casa d'Austria nella forma appunto divisata, ed in consequenza di tale protesta si fecero publicare dalla corte di Vienna gl'ordini in virtù de quali si vietò a sudditi Austriaci il riconoscer il Patriarca,

e di permetervisi l'esercizio a Parte Imperij in tutto essendosi conosciute a Roma le pessime conseguenze, che ne seguivano a danno irreparabile dell'anime. fu fatto il progetto che il Nuncio di Vienna corresse fare le veci di Vescovo del Papa, come ordinario universale. Ma si trovò che questo progetto sogiaceva a molte dificoltà, e per la troppo lontananza della diocesi dalla residenza del Nunzio, e per altri riflessi ancora.

D'allora in quà hanno continuate le cose nel medemo stato malgrado le ~~riferenze~~ diligenze usate e le replicate instanze in varij tempi portate alla S. Sede dagl' Imperatori Ferdinando III Leopoldo primo e Giuseppe primo e dall'ultimamente defonto Carlo VI di sempre gloriosa memoria a fine di far valere le raggioni Imperiali, ed Arciducali, e provedere insieme alla cura dell'Anime. Ma non si è ottenuto alcun provedimento, non ostante, che da un parte la giustizia sia si evidente, e dell'altra così chiara, e precisa la necessità, lo scandalo indicibile, ed il pericolo dell'eresia imminente specialmente nella Carintia, ma sopra tutto trascurata per ogni verso la salute dell'anime, e l'Eclesiastica disciplina non potendosi capire per quali raggioni si poco, o niun pensiero siasi preso fin'ora del Regg. Austriaco il Pastor universale, ed il Padre comune sia stato per l'adietro come acciecato dall'amore verso i Veneziani, e sordo

all' instanze degl' Imperatori, e dei Popoli di questa dio=
cesi a Parte Imperij, e pure è cosa di fatto, che le ragioni
Imperiali non ano un semplice fumo onde si potessero
mirare con indifferenza, come ben si comprende
da quanto s'è detto fin qui, e da quel di più che potre=
be dirsi, il bisogno poi di que Popoli è così evidente,
che non fa mestieri altra prova potendo ogn'uno
figurarselo soltanto che ponga mente a quel vasto
tratto di Paese della diocesi d'Aquileia che si stende
nella Carniola, e nel Tirollo, Nella Carintia e nella
Stiria privo affatto dell' occhio del Pastore, ed a tanti
anni senza Parochi idonei, senza visite e cogl'
Eretici vicini che anno tentato a tutto via tenta=
no di difondere il loro veleno

Ma potrebbesi opporre: il Pastore è pronto a visitare,
ed a dare tutti quei opportuni provedimenti che sono
necesarij, e per ristituirvi l'eclesiastica disciplina,
e per adoprare gl' opportuni rimedij all'infezion
dell' Eresia. Vi è il Patriarca, e da lui non si manca
d'adempire al suo dovere in tutta la diocesi, ~~e come~~ se
non gli fusse ~~Patriarca~~ vietato ingerirsi a parte
Imperij. sia ciò vero quanto si voglia, e egli vero
però, ed altrettanto vero che quella parte di diocesi
è come non vi fusse Patriarca, non essendo riconos
ciuto per tale, e non potendo gl'Imperatori rico=
noscerlo senza debilitar le sue ragioni tanto più

che tutte le leggi vogliono che i Vescovi siano persone di confidenza, e non sospetti, che possano pascer la gregge a loro comesso. Se non sono tali puo il Prencipe non ammetervi, e possono anche i Popoli non voler esser governati di simili Vescovi Venetiani come degl esteri, si mostra difidente la Republica, che non ammise altri, che sudditi suoi al dominio delle Chiese del stato Veneto, e dell'altro canto è cosa evidentemente certo, che i Vescovi Venetiani non possono far nulla di buono nel Teritorio Arciducale ~~detto~~ non essendo addatato all'offitio loro tanto a caggione della lingua diversa, quanto a cagione dell'odio inestinguibile fra le due nazioni. Ora per restringere quanto s'è detto fin qui si conosce chiaramente che gl'Imperatori di Germania hanno per così dire avvetto doi fondamenti il Patriarcato, che ano infeudati li Patriarchi del ducato del Friuli, e dell'Istria annoverandoli fra i Prencipi dell'Imperio, che ano distintamente fabricato, ornato, ed arrichito la Chiesa Patriarcale donde derivano i titoli canonici del Patriarcato fu p. ei dagl'Imperatori trasferito ne duchi di Carintia, e nei Conti di Goritia, e lo esercita in oggi la Regina figlia Severa erede dell'Imperator defonto sopra le citta, e catedrale d'Aquileia, e sopra le altre pertinenze situate nel dominio Austriaco

Inoltre si conosce, che fin dell'anno 1420 anno gl'Imperatori esercitato liberamente e senza la minima oppo

siciane

aposizione il dirito del Patriarcato sopra tutta la diocesi presentando i Patriarchi, ed approvandosi dalla santa Sede li presentati, e che se bene per lo spazio di tre secoli in circa s'è contrastato da Veneziani un tal dirito, non è però mai stato riconosciuto dall'Imperiale corona, e quindi si conchiude appartenersi tutto ora a sua Maestà, non potendo qualunque corso de tempo pregiudicare come s'è detto, e provato di sopra, alle ragioni dell'Imperio, e tanto più che il preteso possesso de Veneziani infetto nella radice, e torbido e non pacifico per le replicate controfazioni fatte di mano, in mano dagl'Imperatori, come s'è detto, e raccontato, ed in tanto l'Imperatore vien impedito dal suo dirito, in quanto li Veneziani se lo ano usurpato i quali fauoriti dalla santa Sede ne sono messi in possesso, e vi si maneggiano col mezo de Coadiutori, e de Patriarchi, che senza alcuna ragione cannonica si concedono dai sommi Pontefici, operando in tal guisa, che non si dia mai una vacanza del Patriarcato nella quale condotta si rauisa anche manifestamente la mala fede de Veneziani, perche se non sapesero di auere alcun dirito a quel Patriarcato non aueuebano procurato e non procurarebono tutto via di mantenersi nell'usurpato possesso col mezo clandestino de coadiutori, che si concedono dalla S. Sede in modo egualmente (ci sia lecito il dirlo) clandestino, cioè senza proporlo in concistoro, ma colla semplice

spedizione d'un breve con cui si conferisce loro una Chiesa in partibus Infidelium

Quanto all'incontro sia infetta la radice de titoli, che allegano i Venetiani per giustificare il loro possesso, basta considerare che pigliano il primo titolo dal tempo del Patriarca Lodovico Tech ultimo Patriarca Tedesco

Or chi non sa; e come potrano mai i Venetiani negare, che esso da loro è stato spogliato a forza d'armi, da loro stato scacciato dalla Chiesa, e dal Paese. dei titoli in vero di giusto e pacifico possesso indi si forma... sua concordia stabilita senza legitimo mandato di procura coll' altro Lodovico Mezarota, il quale quando anche fusse poi ratificato, il che però non apparisce, non potea certamente pregiudicare ai diriti della Chiesa e dell' Imperio Poi sulle Bolle di Nicolò V, e Paolo IIdo, che approvano la detta concordia, ma certamente ne pure si doveva credere, che quei sommi Pontefici abino voluto pregiudicare ai diriti Imperiali tanto più che in quel tempo i Venetiani posedevano anco la Città d'Aquileia, la qualle essendo tornata in potere dell'Imperatore, a lui doveasi restituire anco il dirito del Patriarcato, non potendosi distinguere il Patriarcato dal Patriarca senza far violenza alla raggione

Altre volte anno suposto i Venetiani che il Patriarcato Patriarcale sia annesso al fondo del Friuli, di ne posedono magior parte, ma s'ingannano manifestamente perche le nomine, e le presentationi dei Patriarchi sonosi fatti dagl'Imperatori anche prima, che da loro si con

cedesse

concedese il Friuli a quella Chiesa come s'è ~~detto~~ veduto dagli esempi di Carlo Magno fino a Corrado 2do. che fu il primo da cui il Patriarca d'Aquileia fu investito del Friuli.

Ma se tutto ciò li Veneziani pretendessero il Patriarcato perche furono una volta possessori del Paese d'Aquileia, benche fussero con giusto titolo sia alla buon'ora come essi dicono, ma da ciò appunto inferisco che debono ora dimeterlo già che non godono più di quel Principato, e quantunque sia vero che anche al giorno d'oggi ritengono buona parte del Friuli, la Sede però dell'Impero vi possiede la capitale, in cui vi è l'antico sede, ed il duomo dei Patriarchi, e questo è la parte principale da cui conviene, che le parti inferiori s'assorbiscono. Io dico se à titolo di giusta guerra d'altra potenza Catolica si levasse ai Veneziani la Città di Padova, Verona, e Brescia, potrebono ciò nonostante pretendere che si provedesse dalla S. Sede quelle Chiese di Pastori, e di Vescovi della loro nazione no certamente dunque &c.

Ma aggiungasi che il Friuli non fu giò un Predio dominicale in cui fusse annesso il Patronato, ma bensi una spezie di dote, ed una pertinenza del Patriarcato dipendente dell'Impero Germanico, a cui con tutta ragione dovrebe riunirsi quel Principato smembrato, e l'Imperatore dovrebe come capo dell'Impero procurare la riunione, e come Avocato della Chiesa ricuperare la dote, tanto più che oltre la giustizia della causa in se medema, vi sono contro i Veneziani le disposizioni

del concilio di Basilea, e la dichiaratione di Papa Eugenio IV e di Papa Gregorio XIII i quali anno dichiarato, e chiaramente manifestato non essere abastanza vale=voli i titoli che dalla Republica si allegano

In fatti bisogna confessare, che la medema Republica conosce quanto mal fondati siano i detti titoli, e la dimostra col proprio fatto, perche altrimenti qual biso=gno avrebbe ella di procurare con tanto impegno, che non si dia mai vacanza della sede Patriarcale. Vero è che se i diriti imperiali, ed Arciducali non fussero tanto chiari, come sono chiarissimi non averebono i Venetiani à tentare, che la sede fosse per accetare la presentatione d'un Patriarca fatta dall'Imperato=re, venendo a vacare la sede Aquileiese, ma preve=dendo, che il Papa non potrebe non ammeterla senza fare un torto manifesto al dirito Imperiale, ed Arciducale, che anno fat'essi? si sono ingegnati, e s'ingegnano tutta via d'aver sempre in pronto il Coa=diutore cum futura successione, e con ciò danno à tutto il Mondo a conoscere manifestam.te la loro mala fede colla quale si mantengono nell'loro preteso posse=sso. Ma ciò che reca meraviglia Maggiore si è che i Papi habbino seconddato finora con tanta facilità l'istan=za de Venetiani concedendo un Coadiutore a loro senza che vi intervenga alcun di que motivi ca=nonici per i quali ai Vescovi si concedono coadiutori nonostante, che nel medesimo tempo aparisca il vero

motivo

per cui la dimandano, e si comprende, che non per altro il ricercano, che per impedire l'effetto delle chiare ragioni dell'Imperatore, al quale all'incontro non posono certamente a ragione imputarsi li disordini che accadono a parte Imperij, non permettendoci che il Patriarca eserciti alcun atto di Giurisditione, perche non è tenuto coi fatto suo d'approvare l'altrui usurpatione; bastando che egli ad imitatione de suoi pijsimi antecesori abbia dimandato e continui a dimandare alla S. Sede il rimedio oppurtuno per non pregiudicare altroue a suoi incontrastabili diriti. Inoltre egli è cosa chiara anco in ragione Canonica che gli ordinarij non debano esser sospetti allo stato, ed al Prencipe, essendo il dovere che ciascuna Provincia si gouernata da Giudici, li quali oltre l'esser giusti non sijno stranieri, come raccogliesi dai Testi Cannonici, e dai sacro Santi Concilij, e quindi e ben giusto, e ragioneuol la prouidenza data per parte della corte di Vienna di non permettere che i suoi diriti sijno giudicati da Patriarca straniero e che anzi a non render raggione fuori dello stato contro anche i priuilegij Austriaci de non euocando

In tanto in uista di queste chiare ragioni, ed in confronto del torto che anno i Venetiani fin ora placidamente la Sede sofferto la continuacione dei disordini, ed insieme l'indicibil pregiudicio che ne siegue all'anime senza darui alcun riparo non potendo ignorare le istanze

più volte replicate in varij tempi da Cesarij ministri, ora perche l'Imperatore sij reintegrato nel suo diritto, ora perche si nieghi a Veneziani la deputazione del coadiutore, ed ora perche in qualunque guisa si dia un oportuno rimedio alla salute di tante anime senza pregiudicio delle Imperiali, ed Arciducali. Ma fin al giorno d'oggi non s'è veduto alcun effetto, e giova solamente ~~operando~~ sperarlo dall' Apostolico zelo della somma rettitudine, e della illuminatissima mente di Benedetto XIV il quale con la decisione di questo controversia a lui non senza special consiglio dalla divina providenza riservata, renderà per tutti i secoli avenire celebre, ed immortale il gloriosissimo suo Pontificato, che è quanto .. &c

Discussione

II

Disertatione del Diritto, e Giuspadronato della Seren.ma Republica di Venezia sopra il Patriarcato d'Aquileia

Il nome di Patriarca per cinque secoli s'udì in Italia passata la metà del secolo 6 alcuni Vescovi per occasione di tre famosi capitoli, e del Concilio II Constantinopolitano sotto Eurico V che li condannò, si staccavano dall'obbedienza di Pelagio primo, Romano Pontefice, e si univano a Paolino primo Arcivescovo d'Aquileia, come loro capo, nominandolo Patriarca, ne si poté stabilir la pace e l'unione al vero, e sommo capo della Chiesa senza riconoscere questo nuovo titolo. non manca tuttavia per l'oscurità di que tempi qualche scrittore, che fa alquanto più antico in Aquileia il titolo Patriarcale. Venuti i Longobardi nel Friuli, nell'año 568, il Patriarca Elia si ritirò nell'Isola di Grado, con permissione del Pontefice Pelagio 2d. trasportando collà tutto ciò che poté, i Barbari si misero in possesso d'Aquileia, ed essendo vacata la Chiesa Patriarcale, fecero un Patriarca, mentre un'altro s'era già fatto in Grado doppo molti contrasti nel fine del secolo seguente furono dichiarati ambi due legittimi in riguardo della pace; ecco due Prelature insigni note nella Chiesa d'occidente da cattivi principij curiose in seguito, ed anco sanguinose furono le brighe loro; ma no servono al caso presente

Nel 1028 Popone detto altrimenti Volfango Concilie

di Corrado p.to Imperatore, ed essendo Patriarca d'Aquileia conseguì da lui il dominio del Friuli col diritto della moneta, e così divenne Principe scrivono alcuni, ~~che questo fusse un'agiunto posteriormente fatto ai~~ ~~Pa~~ scrivono alcuni vogliono che ottenesse anche l'Istria dall'istesso Corrado, ma scrivono alcuni che questo fusse un agiunto posteriormente fatto ai Patriarchi da Enrico IV

maneggiò in oltre Popone nel sinodo Romano per far venir alla sua Chiesa i titoli di quella di Grado avendolo ottenuto anche colla conferma del Pontefice Giovanni XIX passò in quell'Isola coll'armi e distrusse la Chiesa Patriarcale trasportando tutto ciò che stimò appartenente al decoro della sua: la rimisero però tosto li Veneziani, colla forza e colla ragione, e si sostenne il titolo di Grado fin che passò verso la metà del secolo XV al Vescovo di Castello ora Patriarca di Venezia

Nel secolo XIII la sede Patriarcale d'Aquileia era trasportata in Udine come città più salutare, che cominciò a dirsi nuova Aquileia, titolo che era primo stato dato a Grado allorche il Patriarca Elia si rifuggiò colà. Questa traslazione fù fatta poi solenemente nel secolo prossimo dal Patriarca Bertoldo col trasporto delle Reliquie

Verso l'anno 1419 essendo Patriarca Lodovico di Tech s'accese guerra co Veneziani per certi aquisti da essi fatti nel Friuli in occasione degli interni tumulti, che aggitavano quella Provincia, ed il Patriarca

si persuase di poterlo sostenere coll'assistenza di Sigis-
mondo Rè de Romani, ed Ungheria, durò due anni in-
cierto; ma in fine restorono vittoriosi i Veneziani, e s'
impadronirono del Friuli, e dell'Istria, indarno furono
pregati del Papa Martino V per la restituzione, a cui
non si stimorono obligati, e però il Patriarca passò
in Germania, e dopo qualche altra prova fatta senza
frutto coll'aiuto dell'armi Inglese finalmente ricorsse
al concilio di Basilea accusando il doge come occupatore
de beni Ecclesiastici. Fece il Concilio tutte l'istanze, e
tutti li tentativi più risoluti, ma indarno
Fra tanto morto Lodovico varie persone furono nomi=
nate in luogo di lui; del concilio, e da Papa Martino,
e dall'Antipapa Felice, ma tutte restorono escluse,
come inconfidenti; perciò rimase vacante quella
Chiesa fino al 1440 nel quall'anno essendo morto
l'Eletto da Papa Martino, gli fu dato per successore
Lodovico Mezarotta Padovano Cardinale, da Eugenio
IV dopo varj maneggi fatti dall'Imperatore, e dal
Papa la restitutione degl'antichi posesi nell'anno
1445 si venne in compositione, e fu rilasciato al
Patriarca la Città d'Aquileia, e li due castelli di San
Vito, e di S. daniele in pieno dominio con tre mille
scudi d'oro in agiunta pagabili annualmte, oltre all'
altre ragioni si trovò opportuno il rilascio dell'Istria
e del Friuli alla Republica, perche essendosi già ingros=
sata la potenza Turca i Patriarchi non poteano esser

idonei a difendere quei confini come si può vedere nel Bortinovi lib. 9 Cart 7 pag. 395 sopra questa riflessione anche Nicolò V si consolò della composizione e nel 1450 scrisse lettera officiosa di congratulazione al doge, accompagnando alla sua residenza il Patriarca anco Federico III Imperatore, nell'1469 trovò appoutuna la compositione con suo atto, che io però non o presentem.te alla mano

Era già in quel tempo eletto Patriarca Marco Barbo Cardinale, che entrò al possesso due anni doppo, e morì nell'anno 1491 il Papa ellesse in suo luogo Almorò Barbaro Ambasciatore Veneto, ma la Republica ebbe dispiacere per riguardo alle sue leggi, e nominò in sue veci Nicolò donado che fù confermato dal Papa doppo la morte del Barbaro morto il donado la Republica si stimò in possesso di nominare, e nominò domenico Grimani, che fu confermato da Alesandro VI ecco il fondamento del Iuspadronato

Nella guerra insorta nell'anno 1509 Massimiliano Imperatore occupò Aquileia con tutto il Friuli, che fù poi riaquistato dai Veneziani, si diede un nuovo titolo di ~~Guerra~~ ragion di Guerra fatta la pace in Bologna nel 1529 furono confermati i possessi alla Republica col solo obligo di restituire S. Vido e S. daniele al Patriarca, come fecero, non così Aquileia ristituì l'Imperatore, che era restato in suo potere. Solecitato per la restituzion dal Pontefice, e dai Veneziani si stabilì d'acordo una congregatione di

commissarij

in Trento per decidere sopra questo punto, e qualche altro, seguì sentenza nell' 1532, che Aquileia dovesse esser rimesso al Patriarca, e così seguì

Ma nel 1540 avendo li Veneziani comprato da Pietro Struci la Fortezza di Marano sul Litorale Austriaco, l' Imperatore irritato, occupò nuovamente Aquileia col pretesto, che nelle turbolenze di Marano il Patriarca l'avesse lasciata in abbandono. Pregato da tutte le parti gl' Imperatori a restituirgli la d.a Città, come illecitamente tenuta, proposero qualche volta di farlo, ma a condizioni inadmissibili di ritenere la sovranità temporale, e vedere l' ellezione del Patriarca al rito de Capitoli di Germania

S'era già introdotto fin dal 1498 la nomina del successore in aspetativa, ma poi trattenendosi nel Concilio di Trento in tempo di Giulio III qual Pontefice concesse alla Republica l'indulto di propor quattro sogetti in occasione di vacanza, questo indulto non si ridusse mai all' atto, perche Gregorio XIII vedendo che l'Imperatore non voleva rilasciare Aquileia, temè che in caso di vacanza nominase il Patriarca onde nascessero sconcerti, e però nel 1575 elletto Aluise Giustiniano Coadiutore di Giovanni Grimani cum futura successione questo se non era fu la prima coadiutoria con futura successione acordata doppo il Concilio, molto simile alle proibite aspetative, ma per verità necessaria, e riconosciuta

per tale dal capo della Chiesa, e piacque il modo, e così sempre si praticò, e si pratica sino al giorno d'oggi. Fu spedita questa Coadiutoria primo con bolle ordinarie, senza ordinare il Jus padronato della Republica, come regolarmente si pratica, ma si rimediato poi con breve senatorio a prevalersi e meter in esecutione l'indulto di Giulio III così si fece in seguito più volte masimamente l'ultime coadiutorie furono spedite per breve secreto, nel quale è espresso il moto proprio del Papa senza instanza delle parti. In questa maniera cessa il motivo di nominare il iuspadronato. L'osservabile che ne due brevi di coadiutoria 1621 e 1629 il Papa si riserva l'arbitrio di smenbrar il Patriarcato, i motivi appariranno in appresso. Ne passati tempi il Patriarca esercitò la sua giurisditione anche nelle parti Austriache a lui sogette, ma sempre con difficoltà, e Francesco Barbaro nell'anno 1593 per ordine del Pontefice fece una visita, in occasione della quale scoprì infiniti disordini, tocanti l'essenza della Religione. dopo la guerra di Gradisca 1617 il Regimento di Graz cominciò a resistere con violenza, e le cose tanto s'avanzavano che nell' 1626 l'Ambasciator dell'Imperatore presentò al Pontefice Urbano VIII una protesta contra la detennone del Patriarcato, e due anni doppo la corte di Viena proibì con espresso edito, che niun Ecclesiastico di sua nacione douesse obedire al

Patriarca

Patriarca Veneto, Governarono le Chiese soggette
al Patriarcato nelle pertinenze Austriache i quatro
Vicarij Foranei col titolo di Arcidiaconi li quali
solevano esser eletti dal Patriarca ad tempus, ed
a di lui beneplacito. mà doppo l'edito Imperiale 1628
si pretendono perpetui, e indipendenti, e le loro sen
tenze si appelano a Graz, ò a Viena, con tutto ciò
ben conscij della verità ne punti essenciali della
Religione mandano li loro ordinarij al Patriarca, ed
i confessori ancora per essere approvati
Anche l'entrate del Patriarcato ne territorij Austriaci,
che ascendono a 25 mille fiorini sono state occupate
dalla Camera di Graz, ed oggi tutto il mantenimento
del Patriarca si riceve dallo stato Veneto. quindi ap=
pariscono i titoli coi quali la Republica s'imposesò
delle Terre una volta apertinenti al Patriarca d'
Aquileia come Prencipe sovrano, e quelli ancora
per li quali aquistò il iuspadronato Ecclesiastico
primo per le raggioni di guerra del 1419, 2do per
la composicione del 1445, 3° la conferma di Nicolò
V sommo Pontefice, e di Federico 3° Imperatore
4° il fatto, avendo la Republica eletto Nicolò donado,
e domenico Grimani che furono approvati dalla S.
Sede 5° altra ragion di Guerra nel raquisto del
Friuli per occasion della lega di Cambrai confermato
dalla Republica colla pace 1529, 6° l'indulto del Papa-

Giulio III, 1° la coadiutoria conceduta nel 1575 con tutte l'altre sino al giorno d'oggi a' sogetti Venetiani per istanza della Repubblica 2° il possesso della nuova Aquileia dove già tanti secoli fù, e restò trasportata, e fissata la Sede Patriarcale 3° il mantenimento del Patriarca, che presentem.te tutto si paga dalle due camere di Udine, e di Padova

(All' incontro la corte di Viena per far valer le sue preten=sioni dice in primo luogo che gl'Imperatori dotavano il Patriarcato d'Aquileia con moltiplicità di stati, titoli, e Privilegi, e però Lodovico duca di Teck fu nomina=to Patriarca, come si vuol far credere dall'Imperator Sigis=mondo, e a lui prestò giuramento di fedeltà 2d.° che il Patriarca d'Aquileia fu anticamente considerato come Prencipe dell'Imperio, ed ebbe uso nei congressi Impe=riali 3° che Aquileja la quale dà il titolo, è in potere degl'Austriaci insieme colla maggior parte della diocesi Patriarcale 4° che per qual si voglia indulto Pontificio la corte di Viena non poteva perdere i suoi diritti ere=ditarj avendo sempre contradetto 5° che la nomina del Patriarca è con diritto Imperiale a cui non pregiu=dica interrompimento di possesso non perdendosi Feu=di, ne Fidei comissi per l'incuria di qualche particolar Pos=sessore, che si lascia pregiudicare 6° che tutte le occupa=zioni dei Venetiani furono illecite trattandosi di beni Ecclesiastici, e però non diedero loro alcun titolo idoneo dalla storica espressione, si ue esposizione, che premissi e

facile

facile ricavar le risposte. La Republica di Venezia è subentrata in tutte le raggioni, e titoli che ebbero sopra il Patriar-
cato, e supponessero d'avere gl'Imperatori ed Arciduchi
d'Austria, bisognarebbe ignorare il Jus publico, e i diritti,
che nascono dalle guerre, e dalle paci per non vendervi
questa giustizia, perche se i beni Patriarcali come
Ecclesiastici non si potevano occupare, perche dunque
la corte di Vienna occupò, e tuttavia occupa, e tiene Aqui-
leja? Aggiungasi, che questa occupazione non fu mai
giustificata; là dove i possessori della Republica furono
trovati giusti in se stessi, e salutari anche alla cristianità
Quanto alla Omissione del Juspatronato nelle Bolle delle
coadiutorie, già si dice esser rimediato con brevi senatorij
verso la metà del secolo passato, e poi anche dopo si venne
a partiti, e propose la corte di Vienna (come confessiamo)
quattro maniere di convenzione, primo l'alternativa
della nomina 2do la divisione del capitolo in pari num.
di canonici Veneti, e Tedeschi colla libera elezione del
Patriarca ex illorum gremio alternando l'elezione 3° la erez=
zione d'un Vescovo in Gorizia, che comprendesse Aqui=
leja, e gli altri territorij Austriaci 4° un suffraganeo Tedesco
~~Al primo, e 2do capo~~ Soppratutto gustarono allora, e perche
gustarebbe anche adesso la smembrazione facendosi
forte sulle Bolle di coadiutoria 1627, e 1629 nelle quali
il Papa si mostra inclinato a farla
Al primo, e 2do capo si risponde, che ne le raggioni della
Republica ne li suoi possessi sono ambigui però dover

pareggiar alternative al 3° che il vescovo di Gorizia ritrovandosi in possesso d'Aquileia pretenderebbe, che in esso fossero passati li diritti Patriarcali, onde nascerebbero brighe, e sconcerti peggiori degli odierni. Al 4° che il suffraganeo Tedesco, in ordine al decreto Imperiale 1628 diverebbe presto indipendente e produrebbe nuovi imbarazzi, quando la corte di Viena con nuovo decreto non dichiarasse, che la Chiesa detta vecchia Aquileia dipendesse perpetuam.te dalla nuova, e desse sopra ciò cauzione sufficiente.

Quanto alla smembratione, della quale si fa qualche memoria nelle Bolle 1627 e 1629 ben si sà, questo fù un partito della curia Romana per tranquillar in allora la corte di Viena, che era in tumulto, ed aveva fatto la protesta il 1626, ed il decreto 1628

e fossi interrogato qui avendu m. dirci che nelle presenti circostanze bisogna rimediare senza dilatione a gravi disordini, che sono nelle parti Austriache soggette alla Giurisdizione Patriarcale, ed un visitator Apostolico integerrimo sarebbe a mio credere il più legale, e praticabile

Nel rimanente poi dovrei pensare a trasportare i titoli di Aquileia nel Patriarcato di Venetia, come già si trasportarono quei di Grado assegnando lui ii vescovi suffraganei dello stato Veneto lasciando gl'altri si oltra parti estere, ed un nuovo Arcivescovo, che si potrebbe creare nella Chiesa Austriaca a piacere della corte Imperiale con tale occasione si potrebbe erigere in Venetia un nuovo Ill.mo Capitolo Patriarcale, che desse occupazione a 40 Nobili, e formasse come un seminario di Buoni vescovi

da colocarsi nel Patriarcato, e nelle chiese vacanti dello stato. Si potrebbe anco abbolire il titolo Patriarcale d'Aquileia che certamente non è necessario ne più antico del secolo VI ne per rimediar ad un disordine non sarebbe cosa incognita, che detto titolo restasse estinto. Posto ciò si potrebbe creare un Arcivescovo in Udine Iuspatronato della Republica già che essa lo mantiene col denaro delle sue Camere, e lasciare liberi alla Corte di Vienna i suoi Territorij. In questo maniera averebbe la Republica in Italia un Arcivescovo interamente suo, come anco un Patriarcato, e più stimabile, perche solo. Quanto poi al Capitolo de Canonici si potrebbe, o lasciare, o trasferire come si trovasse più a proposito

1750, 6 Giugno in Pregadi

. Al Sommo Pontefice B.B. Padre .

Con quello stesso sentimento, collo quale i maggiori nostri si rivolsero nelle occasioni, ed occorrenze loro, ed in particolar d'Aquileia ai B.B. Padri Predecessori della Beatitudine Vostra, e ne furono anche benignamente ascoltati, con quello medesimo se le presenta anche in adesso la Republica nostra piena di confidenza, che il Paterno, ed amorosissimo cuore di V. Santità sia per darle contrasegni non dubij della sua Predilezione, e della Giustizia sua nel per noi massimo ed importantissimo affare del Patriarcato d'Aquileia senza rammemorare la Bolla del Giuspatronato d'Aquileia conce

sori

Dalla santa memoria di Giulio III, e successore di tanti altri sommi Pontefici basta l'accennare, che le loro indefesse, e costanti solecitudini, e la prontezza loro in favori, ed ogni occasione nostro scudo e difesa sostennero sin a quei tempi i nostri incontrastabili diritti, e preservarono in possesso non men la Republica del suo Iuspatronato, che il Patriarca d'Aquileia della sua sposa. Un tal unifor me, e non mai interrotto modo di operare riuscì di tanto peso, ed autorità anche agli Predecessori della Beatitudine Vostra che riputarono essi pure di non doversi scostare dalla via sempre battuta, per non esporre a pericolo un negozio si delicato, e si pieno di conseguenze. Nonostante però tutto questo avendoci fatto sapere la Beatitudine Vostra il ~~bisogno~~, ch' unicamente desiderava di dare col mezo d'un Vicario Apostolico un migliore provvedimento a quell' anime (delle quali fu notificato alla Santità Vostra) il bisogno, benche il Senato, e il Cardinal Patriarca sulla traccia de tempi andati avessero potuto insistere, nel che non si declinava punto dalla costanza santificata per cosi dire, ed autorizata per lo spazio di lungo tempo dal consenso di tanti sommi Pontefici; ciò nonostante habiamo creduto di non recare impedimento ad un ogetto, che si vedeva essere tanto a cuore di V. Santità, in contrasegno dunque della nostra Reale moderatione, non meno, che dalla publica filiale osservanza siamo condescesi per la prima volta ad divisarne d'un

Vicario

B

Vicario Apostolico nella Diocesi d'Aquileia a parte Austri:
aca. Ma vi siamo concorsi unicamente sulla fede dell'
oggetto additatoci, e colle modificationi esposte a V. Santità,
la qual niente togliendo al suo pensiero d'un miglior
di quell'anime, tendevano unicamente alla preser:
vatione degl'altri nostri importantissimi diritti, ed a
sollevar in seguito d'ulteriori molestie il Cardinal Patri:
arca. Ora giunto essendoci a notizia per l'offitio fatoci di
Monsig.r Nuncio, che la Santità vostra sia per desiderare
sopra ciò il voto d'alcuni SS. Cardinali, noi pieni di con=
fidenza si rivogliamo a lei sperando che non solam.te
saremo per avere un'intiera comunicatione dei
divisamenti suoi, ma tempo conveniente ancora
per presentarle le ulteriori nostre considerationi. Ma
quello che importa più ci lusinghiamo d'essere dalla
Santità Vostra esauditi nelle giustissime petizioni
fatale, e che ne prima del voto ricercato a SS. Cardinali,
ne doppo sarà già mai la S. vostra per fare cosa, che
offenda i più essenziali riguardi del Patriarca, e della
Repubblica. Non sapiamo darci a credere che la Sat.à
Vostra possa forsi cagione (il che sarebbe certamente
contro il suo animo) d'alcun minimo disgusto alla
nostra Republica tanto benemerita della S. Sede, e della
Religione Catolica, e piena tanto d'una particolar
veneratione, ed affetto per la Sagra Persona di vostra
Beatitudine, quanto che si à voluto che sotto il glorioso
suo Pontificato avessero termine le differenze che

vertivano

B

reverirono da immemorabile tempo. Il corrente anno Santo, che è di sommo consolatione, e letizia a tutti li fedeli, non rovarà ella che divenghino a noi tutti figli, che non cediamo a chi si sia in osservanza verso la Santità vostra con animo d'amarezza, e di dolore per vedersi ridotti alla dura insuperabile necessità di non poter simulare il senso nostro, e di dar prove costanti della Publica afflizione, per i pregiudicij, che ne fossero inferiti a suoi giustissimi diritti, ed a suoi antichissimi possessi, molto meno crediamo, che ad onta d'alcuni segni, che da altre parti ci vengono, e che penetrare sommamente, ed amareggiano gl'animi nostri, che la S. vostra Padre comune, ed interessato per la venerabil sua figura nella tranquillità di tutte, e nella concordia universale, e Prencipe dotato di tanta, e così esimia prudenza, possa vedere con occhio tranquillo le conseguenze del negozio. Ma anzi confidati nella benevolenza sua, teniamo certo, che esso riconoscendo la giustizia della nostra causa, vorrà proteggerla, e osservati del suo effetto, con allontanare da noi ogni rincrescevole cosa [illegible], con fare in modo, che le cose non vadino a quel segno, ove giunte fossero, siamo certi, che la Santità vostra stessa ne ~~[illegible]~~ risentirebbe una vera pena, e cordoglio. Credendo per tanto non lontano da [illegible] scrivere il voto de SS. Cardinali, ci è paruto proprio Beatissimo Padre di scriverle queste cose, per un nuovo, e per viepiù dimostrarvi [illegible] della Republica nostra,

e del

e del vivo nostro rincrescimento di poter esser giamai indotti a cose lontane de voti nostri. Confidiamo Beatissimo Padre in V.S., ne sappiamo deponer la Fiducia; che finalm.te sia per ridondare in accrescimento, e di maggior testimonio del suo Paterno amore verso di noi, e nel mentre, che questa lusinga, anche preventivamente in qualche parte mitiga il dolor degl'animi nostri, e ci consola la preghiamo a voler esserci padre veram.te amorevole, e darne in questa occasione li non dubij contrasegni, disposti noi ad essere quali ci faciamo gloria d'essere sempre stati, non meno affettuosi Figli, che veri estimatori dell'Illustre virtù della santità vostra, come pure a volerci donare l'apostolica sua Beneditione

Benedictus P.P. XIV

Dilectis Filijs Nobilib. viris salutem, et Apostolicam Benedictionem

In questo luogo, in cui si ritroviamo per prender un poco d'aria, volendo però essere a dio procedendo l'anteuigilia di S. Pietro in Roma ricevuiamo la lettera speditaci dal Nostro Apostolico Nuncio, e non avendo qui pronto quanto sarebbe necessario per rispondere con le dovute formalità prendiamo il partito di scrivere a dirittura acciò sia più solecita la risposta prevalendoci dell uso con cui ci siamo regolati, e si regoliamo scrivendo ai Re, ed Illustri Potentati, che ano mostrato

maggior aggradimento di legere le nostre lettere confiden=
ciali scritte loro a dirittura, che di leger l'altre che per
nostra comisione si scrivono dalli ministri che ne
ano l'incombenza. Ciò questo è premesso, passando
a rispondere alla lettera, della quale ci ano favorito, non
possiamo ne poriamo astenervi del render loro distin=
tissime grazie delle benigne espresioni, che abbiamo
lette in essa non meno verso la nostra persona, che
verso questa S. Sede Apostolica, alla quale senza verun
merito presidiamo, ed altresi per avere verificato
la benigna accettazione oltre volte indicataci del Vica=
rio Apostolico in genere della parte della diocesi d'Aqui=
leia, che è sotto il dominio Austriaco. Cotesta inclita
Republica può con tutta raggione vantarsi del suo
fedele attacco alla S. Catolica Religione, e dai successori di
S. Pietro, e crediamo altresi che possino i sommi Pon=
tefici gloriarsi d'aver mai sempre fatto quanto anno
potuto per i vantaggi d'una Republica, che è l'onore
d'Italia, e l'antemurale contro la potenza ottomana;
d'averla anche teneramente amata, e se bene con
tutta buona fede ci riconosciamo di gran lunga infe=
riori al merito de medesimi, possiamo però con ogni
verità asserire d'averla ancor noi sempre cordialmente
amata, d'averne sempre avuto ogni maggior stima,
ed d'esser disposti a così continuare fino che piacerà

al signore di montenevi in vita avendo sempre avanti gl'occhi l'acomodamento seguito nel tempo dello mesimo de confini fra lo stato Pontificio, e lo stato Veneto. Entrando poi nel gravissimo affare d'Aquileia diremo che l'affare non è incomminciato nel nostro Pontificato, essendosene a lungo discorso disi nel Pontificato di Urbano VIII, e di tre Clemente XXI, e XXII diremo che restò senza altra conclusione, che di lasciare le controversie, e che ci è toccato che tutto il peso, tutto l'unione delle controversie è caduto sopra le nostre spale, del qual penoso, e quasi intolerabil peso si saressimo ben volontieri liberati, se alzando gl'ochi al cielo non avesimo veduto nell'altro Mondo piombare l'ira di dio sopra di noi come rei d'aver trascurato l'ocasione di giovare all'anime, per le quali siamo obligati a spargere il sangue e che sapiamo essere in una grave bisogno anzi in una pessima necesità di socorso Ne per questo si creda, che queste siano esagerationi, non essendo noi entrati in ballo, che dopo eserci ben informati del pericolo dell'anime delli Abitanti nelle parti della diocesi d'Aquileia sotto il dominio Austriaco, atteso che ci avesse dovuto bastare per gl'effetti di c... si trovava il sapere, che senza vedere uno corpo de Patriarchi essendosi frapposti impedimenti insuperabili, le Pecore non hanno per tanti, e tanti anni veduto la faccia, ne mai inteso la voce

dal loro Pastore, ne provato il peso della sua verga Pastorale. Pecore che certamente ne hanno più bisogno dell'altre ....

Ne tempi del nostro Predecessore Clemente VIII essendo giunte alle di lui orecchie le notizie delli scandali, che erano in quel Paese, avegna che all'ora non meno visitati per molto più d'un secolo dal Patriarca, e non essendo per anco giunti i disordini a quel segno in cui ora si trovano, gli riuscì d'ottenere col consenso del Prencipe Territoriale, che il Patriarca Francesco Barbaro facesse la visita con autorità però non ordinaria. ma delegata fu fatta la visita ~~con autorità però non ordinaria~~ e furono trovati i Parochi ammogliati colle loro concubine, tutti malamente de' d'ogni di Lutero, e che amministravano al popolo il Sacramento dell'Eucaresstia, nell'uno, e nell'altra specie, e che l'audacia del Clero s'era tanto avanzata che avea osato di fare un sinodo contrario, a quello tanto rinomato, e celebrato in Udine dal pred.to insigne Patriarca, cose tutte che sono registrate nella visita trasmessa al detto Clemente VIII che da noi non senza nostro orrore, è stato letto questo a lato di quelle Pecore, che in quella visita senza dubio sono stato curato; ma che non essendo stato curato in avenire, per non aver potuto il Pastore acostarsi per vederlo, ed esaminarlo, rinascendo, se non è rinato con tutte le antiche spe[r]ienzioni e molto verisimile, che sia ritornato in un modo, che se non è pessimo almeno non sia buono. Unicamente per riparare

in seguito

seguito del nostro Apostolico universal ministero
ad una così vasta strage delle coscienze, e per soccor-
rendo a tant'anime abbandonate siamo entrati
nel mare borascoso. in esso per alcuni anni abbiam
navigato, e sempre chiedendo aiuto, ma in darno;
Abbiam navigato di poi trattando con un ministro à
Roma di cotesta Republica per il predetto importanti-
ssimo Affare, ed ora proseguiamo il viaggio alla vista
di tre ministri subrogati nello stesso incombenza;
< doppo che partì di qui l'altro ministro per ritornare
alla Patria In tutta questa navigazione habbiamo
ben si pensato sempre alla cura dell'anime, ma
non abbiamo mai perduta di vista l'idea di non re-
care nessun pregiuditio a qual si sia diritto di cotesta
inclita Rep.ca, ne tampoco al Patriarcato, e Patriarca;
(onde speriamo, che ciascun non prevenuto potrà
restar appagato dando un occhiata all'annesso foglio
in cui vi si contiene quanto abbiamo operato ~~dur-~~
~~ant~~ nel predetto tempo della nostra navigatione:
quando navigavamo, come s'è detto, e si domanda-
va aiuto, non si dava risposta. Ciò facciamo temen-
< do, che non sia mai arrivata alla notitia di cotesta
inclita Repub.ca le serie delle presenti nostre operati-
oni, ancorche con ogni puntualità da noi sia sem-
pre stato partecipato a suoi Rappresentanti, che
quantunque pieni d'onore, e da noi sempre

riguardati con ogni distinta parzialità, non è temerario il sospetto, che seguendo l'interrogation. del loro Prencipe, si come si sono sempre astenuti di rappresentare ocorsemi circonstanze dello medemo simil timore ne abiamo nel 2do tempo, essendo nel 2do tempo stato qui presente un Ministro incaricato del negozio cioè il N. H. Foscari, che da noi è sempre stato considerato come Gentilhuomo d'alto merito di molta capacità, e verità; diremo lo stesso ancora del 3o tempo essendoci sempre ritrovati e ritrovandosi per anche qui presenti per l'istesso incombenza, che il pred. Foscari aveva due Cardinali dello S. R. C, e l'Ambasciator Capello il di cui nome non è meno celebre qui che in tutte l'altre Città d'Europa per la sua grande esperienza nei publici affari

Appartengono a quest'ultimo tempo l'osservationi fatte in Venetia sopra il piano del Vicariato in specie precedentemente comunicato da ambedue le parti; apartengono finalmente le ... evationi da noi ideate unicamente per incontrar il genio di codesta inclita ~~Stato~~ Republica apartengono finalm.te le ovvine e fanche agiunte, acciò quelle considerazioni s'inserisero nel breve da farsi sopra il Vicariato in specie ne fosse il breve rigettato, essendo d'uopo che s'abbia sem... avanti agl'occhi di chi parla o tratta del negozio d'Aquileia, che esso

non è

nore negozio, che possa spedirsi colla sola intelli=
genza frà la S. Sede, e la Republica, ma che ui è di
mezo ancora un altro Prencipe assai risentibile
nel di cui Dominio si debono eseguire gl'ordini
Apostolichi: Haueuamo prese le misure per con=
dur al porto la naue, con speranza di non incon
trare procelle, ma essendo in questo mentre in=
sorta fuori di tempo, e di misura una gran borras=
ca che non descriueremo per non rinouare in
noi l'affitione che per esso abbiamo prouato ed
ancor prouiamo siamo stati straseinati a mutar
strada. Questo sin'ora nel negotio d'Aquileia s'è
fatto da noi soli Noi soli abbiamo affaticato, e per de=
gni riguardi abbiamo creduto di douer fare così,
senza però auer tralasciato di dare nel Concistoro
al Segretario Regio parte di quanto haueuamo fatto,
auendone anco riscosso ringratiamenti, è lodi dei
Cardinali Decano in nome di tutto il Collegio. Trà le
zizanie, e semi di sedizione contro di noi si è
sino arriuato a spargere, che le risolutioni in caso
di tanta importanza sono nulle se non interui=
ene tutto il consiglio del primo Concistoro, alme=
no con quello d'alcuni Cardinali poteuano fran=
camente rispondere non auer il Papa altro che

che l'obligo se non lo semplice onestà di richiedere in quelle cose che esso crede dover, il consiglio de Cardinali senza però aver obligo di poscia seguir= lo; e che avendo noi soli a dirittura date nel nego= zio d'Aquileia varie repulse alle petizioni degli Austriaci come si può raccogliere dal foglio annesso intendiamo di proseguire così sino al fine per non dar ansa ad altri di rinnovar le cose sopite; nulla di meno pel quieto vivere, e perche siano sicuri della nostra retta intenzione non abbiamo avuto dificoltà d'avventurare in una tal qual ma= niera la nostra convivenza

Abbiamo consegnato a ciascun di loro una copia delle venete osservazioni una copia delle risposte fatte da noi per non entrare in veruno conteso ~~conteso~~ contestatione con chi che sia, ma perche non era possibile senza esse conoscer la rilevanza delle moderationi: ~~Abbiamo loro ordinato che ci diano il loro voto in carta~~ dopo aver ~~letto il tutto ci avviso= ssero~~, che avevamo per proporre una copia final= mente delle nostre ideate considerationi abbiamo loro ordinato che ci diano il loro voto in carta dopo aver letto il tutto ci avvisassero di quanto essi crede= rebbero che si dovessero nelle moderationi aggiun= gere, o levare, e che poi le altre cose rispondono strettamente al quesito, se doppo aver noi comuni= cato il contenuto Breve anche aspettante le risposte

dobbiamo

dobbiamo à divenire spedir il Breve con le moderationi, o pure comunicar prima le risposte, e le moderationi aspetando le repliche. Si vanno unendo li voti, e questi saranno attentamente considerati da Noi intenderemo di regolarsi coi lumi che ci saranno in essi somministrati; dal che poi deriva, che senza colpa nostra non siamo in grado di poter ora dare categorica risposta all'instanza espressa nella ducale senza la previa comunicazione delle moderationi ed aspetar le repliche prima di stabilire la finale rissoluzione, e spedir il Breve. Teniamo per certo, che fra i consultati non vi sarà neruno, che voglia ò possa insinuarci che da noi s'abandoni il pensiero della cura dell'anime ponendo l'affare in oblio, o che si recchi neun pregiuditio a i diritti altrui, o che ormai si stabilisca, come rimedio perpetuo il Vicariato Apostolico, chiudendo per sempre la strada ad ogni altro temperamento

Sono i consultati troppo ben intesi della nostra fermezza nei sopradetti punti, e sono anco troppo savij: sarà deciso sopra le moderationi da noi ideate, ed il quando della loro comunicatione, ed ecco quanto con ogni ingenuità abbiam creduto di dover esporre. Preghiamo il grande Iddio, che stenda la sua mano omnipotente sopra le nostre intraprese, e speriamo che la farà vedendo esso il nostro

cuore, e le nostre intenzioni, e quando per li peccati nostri l'esito fosse diverso, ci protestiamo che mai si spoglieremo dell'affetto con cui riguardiamo l'inclita Republica di Venezia, mentre con pienezza di cuore diamo a tutti loro diletti figli nostri uomini Nobili l'Apostolica Benedizione

Datum ex Arce Castri Gandulfi die 18 Iunij anno 1750 Pontificatus nostri anno Xmo

Minuta mandata dal Senato al suo Ambasciatore in Roma, et ab ipso esseguita

La serenissima Republica di Venezia in cui è ereditaria non meno la pietà che la constanza de suoi Maggiori in preservare li propri diritti ha avuto notizia mediante un memoriale di Monsignor Nunzio Arcivescovo di Calcedonia li 4 Luglio 1750, che in questa Città di Roma doppo l'aperto breve di pretesa erezione di Vicario Apostolico nella parte della diocesi d'Aquileia soggetta alla Casa d'Austria dato li 29 9bre, e publicato, quando meno per li sconcerti, che converrebbe doveva aspettarsi doppo il primo di Xbre susseguente, sia stata pure con altro aperto Breve del giorno 29 Giugno prossimo passato deputata in Vicario Apostolico la persona del Canonico Carlo da Attimis Tesoriere della Chiesa di Basilea da ordinarsi Vescovo in Partibus come appare dal contenuto d'essi Brevi

Conoscendo la Republica stessa, che quindi vengono

inferiti

inferiti pregiudicij gravissimi, alle ragioni del suo ~~Iu~~=
Iuspadronato, stabilite sopra antichissimi incontras=
tabili titoli, riconosciute, autorizate, e sostenute rigo=
rosamente dal zello de sommi Pontefici Predecessori
del Regnante Benedetto xmo quarto, dopo maturi
esami, e consultationi convalidate dal posesso non
interoto di piu secoli, non meno, che à quello del Le=
gato Patriarca, e di quella sua Chiesa, non manco di
far varie riverenti rapresentationi alla Santità sua
per opera de ministri suoi affine d'ottenere propos=
te sodisfacioni le quali nulla impedendo il ricevuto
provedimento dell'animo, che si diceva l'unico ogget=
to di sua Beatitudine rendevano solo a sostenere
con maggior moderatione, e preservare da nouità
turbatrice li diritti, e posesso sopra allegati, come è
tenuto per legge divina e natu

Ciò nullostante restò deluso la sua giusta aspiratione
quantunque avesse ancora il Cardinal Patriarca con
suo special protesto dichiarato a sua Santità il proprio
assoluto disenso, e lo stesso fosse espressamente da farsi
da ministri medesimi della Republica Trova essa
per tanto necesario il mezo di me Pier Andrea Cappe=
lo Ambasciatore suo ordinario presso sua Santità,
e la S. Sede, a ciò specialmente con lettere ducali li 8
Luglio corrente incaricato per debita preservatione
delle sue leggi e posesso. affine di prevenire li pre=
giudicij medesimi, e li loro pernicciosi effetti di farne

col presente atto nella più ampla, e valida forma, uno solene protesto inanzi, a Dio o S. Sannto, ed al mondo tutto di pienissimo dissenso agli aperti brevi li quali non solo per inceliti, ed ingiusti, e di niun valore, emanati illegitimamente, e non servato iuris ordine ma contro le forme di ragione, e contro le disposizioni de sacri cannoni, e de concili, come giamai essi aperti brevi fossero usciti

Dissente parimente esso Repblica, e protesta di nullità di tutto ciò che avesse coi medesimi aperti brevi in qualunque modo, conesione, e relatione dichiarando, che ciò nonostante tutte le inovazioni ed attentati saranno di niun valore, come se fatti non fossero, e che non posso per ciò mai pretendersi aquistato da chi unque sia qualunque titolo ne pur colorato come se giamai essi aperti brevi fossero promulgati

Protestandosi in fine di tutte le cose lecite, e promesse dalla disposizione del dirito naturale canonico e civile, a protestarsi, salva però sempre la riverenza, e conto alla S. Sede, e quella filiale osservanza in cui sarò sempre per preservare fermamente come li suoi maggiori benemeriti della medema e cristiano religione si sono per divina grazia in tutti gl'avvenimenti mantenuti

dal Palazzo di San Marco
Li 8 Luglio 1750

Trovandosi la presente protesta dalla ser.ma Repblica di Venezia non solo uniforme ad altre simili ma ancora piena di moderatione assai più delle medesime publicate

e significate ai sommi Pontefici vesto nouamente V.re Eminenza Volente, segretario di stato, dal K.r Capello Ambasciator di Venetia; à voler fare alla Santità suo la riuevente significazione cosiche

(De vinculo quo adstringantur Episcopi ad
(defendenda Ecclesiarum suarum iura
Liber unicus
(ad tuendum Patriarcatum Aquileiensem
eiusdemque synopsis huius lib.s
Pars Prima

Indicatis primo loco antiquioribus quibusdam Cannonum statutis de suo cuique Ecclesiæ iure iuxta veteres consuetudines iurisdictione servando breviter exponuntur veteres contentiones excitatæ in causa Primatus Arelatensis. Hac adeo facit Zozimus Papa, ut in Epistola ad Episcopos Viennensis Provinciæ, et Narbonensis, secundæ diserte ita scribit: Contra statutum Patrum, et S. Trophimi reverentiam, qui primus Metropolitanus Arelatensis Civitatis ex hac sede directus est, concedere, vel mutare vero huius quidem sedis potest auctoritas; apud Nos enim inconcussis radicibus vivit antiquitas, cui decreta Patrum sanxere reverentiam idem Pontifex subreptitiam esse pronunciavit facultatem quamdam, quam præscæ consuetudini, et iuribus primati Arelatensis contrariam impetraverat a sede Romana Episcopus Narbonensis: nam utitur his verbis. Cum itaque debueris

non quod rectum esse videtur, sed quod habuerit antiqua consuetudo, suggerit.

Id ejusdem Primatus jura tuenda S. Hylarius à S. Leone postulaturus ut Ecclesiarum statum more solito ordinaret. Cum S. Hylarium non quidem benigne exceperit sed acriter in eundem invectus fuerit idem Pontifex, Hoc habet Card. Bar. ad A. 464: Quis nesciat saepe ut falsis accusationibus, et subreptitionibus aures Pontificum repellantur. iisdem iuribus cum damnum aliquod intulisset Anastasius Papa hujus decretum irritum esse decrevit Simachus successor conquestus, ex eo decreto exoriri suorumque confusionem, et adversus decessorum suorum ordinationem. Quam (inquit) non oportebat sub qualibet necessitate transcendi: ac proinde jubet ut in ordinandis per singulas urbes sacerdotibus una et reverenda servetur antiquitas, nec novella constitutio rebusque sanctionis robur imminuat, quia non aliter inter nos servari poterit concordia, nisi novis cupiditatibus antiquitatis reverentiaeque modus prudentiori adhibeatur consilio.

Recitantur deinde quaedam textus ex Epistolis S. Gregorii Magni, quibus scilicet vehementer inculcatur priorum Canonum ordinem servandum esse in singulis Ecclesiis secundum antiquam consuetudinem a Romanis etiam Pontificibus: Nam ita loquitur Pontifex lib. II, in consequentibus: Si unicuique Episcopo jurisdictio sua non servatur, quid aliud agitur nisi ut per nos, per quos ecclesiasticus ordo custodiri debuit, confundatur. Et ipsius Pontificis verba sunt illa: Absit ut statuta majorum consacerdotibus meis in qualibet Ecclesia infringam, quia mihi injuriam facio, si fratrum nostrorum jura perturbo.

Eo autem tendunt sequentia Pontificij dicta. Sicut ab aliis notam exigimus, ita singulis sua iura servamus. Si ea destruerem, quae Antecessores mei statuerunt, non constructor, sed eversor iure comprobarer. Iustitiae, et rationis ordo suadet ut qui sua desiderat successoribus mandata servari, Praedecessoris sui procul dubio voluntatem et instituta custodiat. Maximo-pere autem Apostolicus S. Gregorii magni zelus adversus imperato-rie mandatum quo subtractum Episcopus Cunensis subtrahere conabatur Cas-sopi castrum à iurisdictione Episcopi Corcyrensis, eamque sibi vindicare contra leges, et sacros ordines: Qui monendum censuit Imperatorem in hunc modum: Ut suum ideo abroget mandatum omnino illicitum omninò, irritum omnino iniustum, et sacris Canonibus valde inimicum, et idem huiusmodi peccatum temporibus suis introduci in Ecclesia, et praeiudicium non permittat. Pari zelo insurgit Pontifex ille in Numidia Parochias quasdam. Quod id occupatas irrationabiliter in Numidia Parochias quasdam. Quod evertere foret, ait ipse, disciplina, quae erat olim laudabiliter statuta dissolvere. Negat, quoties agitur de improbis huiusmodi conatibus reprimendis locum ullum dandum esse dexteritati seu dilationi. Praescribit custodiendam in cunctis Ecclesiastici ordinis institutio-nem. Docet tandem, instituendum esse inter culpas, et inno-centiam examen quatenus et iustitiam habentibus magna de vestibus vestris (Numidiae Episcopos alloquitur) sit zelo fiducia, et inquieta defutura omnis exercendi amputetur oc-casio.

Texitur insuper historia orta de iuribus in Provincias Bul-garicas inter S. Ignatium Patriarcham Constantinopolitanum, et binos Romanos Pontifices. Ea iam validissimè tueri nunquam destitit S. Ignatius usque ad mortem, quam obi-re se contigit, emisso iam adversus Populos Excommunicationis

fulmine: Patriarchæ illius constantiam adeò non damnavit Card. Bar. in ann: ut ibidem hæc prodierit. Neque est ut quis, ob litem hanc Ignatium fuisse animo in Apostolicam sedem infenso existimet, vel ingrato, cum quæ juris essent suæ Ecclesiæ defendere juramento teneretur adscriptus.

Tandem demonstratur omnium Ecclesiarum sollicitudinem Romano Pontifici commissam in eo positam etiam esse quod eorum omnium, qui aggravarant, sarciorumque in primis Pastorum præsidium, et tutela eidem Pontifici incumbat, juxta illud Joannis VIII Papæ. Portamus onera eorum, qui gravantur, immò ea in nobis portat B. Petrus Apostolus, qui nos sollicitudinis suæ misit hæredes ac protegit.

Pars Altera.

Ostenditur omnia, in superiori parte hujus libri allata, dum validè faciunt ad repetendas pristinasque auras, per quod Episcopalis jurisdictio ad legitimos pastores pertinet, imputentur vel in una tantum, vel in altera Parochia irrationabiliter per quodvis mandatum Imperiale etiam usurpatum, ea inquam omnia multò fortius, et excellentius militare pro Ecclesiis servandis Aquilejensis Patriarchatus juribus. Primò quod Metropolim ipsam Aquilejensem inter Italicas primam habendam esse post Romanam Pontifices ipsi statuerunt: Volumus (ita loquitur apud Ughelli in Italia) et Apostolica auctoritate jubemus, ut inter omnes Italicas Ecclesias sedes primam post Romanam Aquilejensis habeatur. Adeò, quod ejusdem juribus tuendis à Innocentio, et amplius annis potestatem suam exercuerint II., et laudatissimi Pontifices etiam nostrorum temporum,

videlicet Clemens XI, Benedictus XIII, Clemens XII summâ constantia obsistentes novis quibusque cupiditatibus eorum omnium, qui illa sive convellere, sive imminuere conabantur. 3°. quod iidem Pontifices ita se gerentes Apostolicæ quoque Sedis cupiditatibus sua se optimè prospicere arbitraventur. 4°. denique, quod iuribus iisdem impertiti sunt suam auctoritatem, vel ipsi Austriæ Principes, quo etiam tempore Aquilejensem Civitatem non quidem iure, sed facto retinuerunt, quemadmodum eandem modò quoque potiuntur. Commoratur que inter cætera ejus auctoritatis argumentum Provinciale Concilium habitum à Francisco Barbaro Patriarcha Aquilejensi, post obitum plaudente quàm maximè Clemente VIII salvam in terris Austriacis visitationem, cui adeò favet Ferdinandus Archidux Austriæ deinde Imperator, ut quietè omnia peragere in terris illis valuerit Patriarcha Venetus Barbarus, quo ratione Concilio illo Provinciali ipsi Antistites Suffraganei Aquilejenses pacificè, sivè per se, sivè per Legatos suos interfuerunt. Item Ferdinandus ad genua ejusdem Francisci Barbari procumbere jussit Præfectum Arcis Gradiscæ, pro impetranda absolutione ab excommunicatione, qua ipse Patriarcha illum fuerat perculsus, quod contigit anno 1607.

Proponitur ultimo loco Ratio, qua animarum damna è terris Austriacis omninò amoveri valeant, quia adhibita ad eum finem remedia Ecclesiasticæ Disciplinæ veterum canonum et Patrum auctoritate constitutæ robur infringant, quia etiam ea remedia innocuum omninò Patriarcham, imo virtutum omnium laude cumulatissimum ita exagitant,

pèrindè ac si Cannonicam multam adulteriis Episcopos delinquentes infligi solitam promeruisset.

Per Sanctorum Antistitum superius enumeratorum, nimirum Hilarii, et Ignatii ex causa contentionum cum Sancta sede initarum, quem aliquem pulverem quo scilicet nemo ex sanctis (exceptâ B. M. V.) caruit, traxisse, id utique haud difficulter (Card. Bar.) quod videlicet nunquam manifesta forent, pro qua ibi decertabant, justitia ad hanc indubiè fuere causae Patriarchae Aquilejenses, nemo profectò negaverit, neque ipse Summus Pontifex feliciter modo regnans.

Ratio autem damni ipsis Animabus [gap] eandem Venetae Reipub. pietati cum singulari moderatione conjunctae his ulterius explicatur, aut Austriaco Clero, de quo agitur Vicarius Patriarchalis Episcopalibus Insulis insignitus, Germanae gentis, Austriacisque Dominiis praeficiatur aut Vicario Apostolico tantum facultas indulgeatur, qua Nuncius Pontificius Viennensis antea gaudebat, dum cuncta ritè, et rectè ad regimen illud spectantia cum Patriarcha Aquilejensi communicat, ac proindè abstineat omninò Vicarius Apostolicus ab jure quovis exercendo in Ecclesiam Cathedralem, ipsosque ejusdem Canonicos, Synodum Diocesanam non convocet, Beneficia non conferat, nisi curata in terris Austriacis sita, intactaeque maneant penes Patriarcham Canonicatuum, et Religiosarum Beneficiorum dispositiones. utraque ratio est ex indulgentia Reipub. et Patriarchae admissa ob Pontificis animum de animarum salute, cum pro supremi sui Apostolatus munere nemo non videt, quam idonea sit rei, de qua agitur, tranquillè componendae.

III Protesta del Card. Daniele Delfino per diritti nella diocesi d'Aquileia (1750)

Mandato di Procura per la protesta del Sig.r Cardinal Delfino in persona del Sig.r Cardinal Querini

Nelle contingenze in cui la Santità di Nostro Sig.re Benedetto XIV sia per deputare un Vicario Apostolico nella mia diocesi d'Aquileia situata nella parte Austriaca, Io Daniele Delfino Patriarca d'Aquileia costretto, e necessitato dal mio dovere a significare riverentemente alla SSua il mio disenso, e fare il mio protesto a qualunque novità contraria pregiudiciale a miei diritti, perciò colla presente singolo nomino, e deputo in mio Procuratore L'Eminentissimo Sig.r Cardinale Querini à poter in mio nome dichiarare, ed occorendo anotare ancora ovunque il bisogno richiedesse in qualunque forma più ampia, e conveniente al presente caso lo stesso mio disenso e protesto del tenor seguente, e coi termini in esso espressi, come stà e giace

Beatissimo Padre

Havendo ormai risoluto, e fermo la Santità Vostra nel pensiere di deputare un Vicario Apostolico nella mia diocesi d'Aquileia situata nella parte Austriaca senza quelle condizioni, e riserve per le quali hò più volte umilmente supplicato, e presentato

alla Santità Vostra urusime instanze, con che
venivano ad esser meno dolorose, e sensibili le mie
ferite, sono costretto, e necesitato dal mio douere
a significare riuerentemente alla S. vostra il
mio dissensso, e protesto, e qualunque nouità
contrario, e pregiudiciale a miei diritti la Santità
vostra a cui è comesso principalmente la difesa
delle Chiese, e de Vescovi non̄ riguardare ques=
ta mia riuerente dichiaratione, come un atto di
quel proprio indispensabile impegno con cui
sono obligato a custodire, e tramandare a miei
successori intatte, ed illese tutte le raggioni di
questa Chiesa Patriarcale, senza che punto in
me si diminuiscono, o siano per diminuirsi
giamai i sentimenti di pienisimo venerazione
verso la Santità Vostra a cui bacio riuerentem.te
il Santo Piede

Daniele Cardinale Delfino
Patriarca d'Aquileia

Dando in oltre ad esso Eminentissimo Cardinale quan-
ti amplo facoltà di poter in suo Nome e luogo
deputare, e sostituire qualunque altro Procura=
tore nello stesso, e miglior conditione, in somma
tutto ciò che fosse per le premese cose necesario,
ed opportuno non altrimenti, che io stesso farei,
o fare potessi se personalm.te mi trouasi in Roma,
ancorche

C

ancorche fossero tali le cose, che esigessero
un singolare di procura più speciale di quello,
che si hò espresso nella presente. Infede
di che hò sottoscritto la presente, e munito col
mio sigillo Dato in Udine questo li 24
Marzo 1750
Daniel Delfino Card., e Pa.co d'Aquileia

Lettera dell'Emin.mo Querini Vescovo di Bres=
cia colla quale accompagnò la protesta dell'
Eminentissimo Delfino Patriarca d'Aq.
a Benedetto XIV

Non permettendomi un piciol incomodo di
salute il sorger dal letto, come potrà atestare
a V. Santità Monsignor Laurenti suo medi=
co che fu a visitarmi; tal impossibilità di
implorar udienza da sua Santità e di far
visita al Sig. Cardinale di stato, mi porta
a prender rispetosamente il partito di chiu
der in questo mio ossequiosissimo foglio
la carta trasmesomi dal Cardinal Patriarca
d'Aquileia, del quale siccome fu infinito il dis
piacere, con cui come egli mi scrive s'indu=
sse a stendere la medesima, così suplico la
S. vostra a persuadersi non minore essere

ora quello, che da me si praova nel farlo passare
alle SS.me mani del Vicario di Christo
Ben lungi per altro di disapprovarsi da me la condotta
del Sig. Cardinale intento a difendere la sua Chiesa,
che si trova oggidì in estremi travagli, non dissimu:
lerò a V. Santità che niente meno sarei io per fare,
quando vedesi cotanto ~~[illegible]~~ angustiata la mia
di Brescia. Mi parei all'ora avanti gl'occhi li due
SS. vescovi Mario Metropolitano di Arles, ed Ignazio
Patriarca di Costantinopoli, li quali per non
essersi rimasti ne in vita ne in morte dal prestare
alle loro Chiese la più valida assistenza anche
a fronte delle contrarie oppositioni, e comminationi,
non si sono già demeritato il luogo che occupano
i loro nomi nel Martirologio Romano, anche
nella reverentissima editione di V. Santità pro=
dotta con immenso eruditione. ma riportato
avanti anno li medesimi Santi dal Cardinal Ba=
ronio il favorevole giuditio di quelle loro con-
trese, che lasciò egli registrato negli annali Eccle=
siastici, il quale sarà ben noto a V. Santità nell'arrivo
ella negare d'assistere alla causa ~~d'Aquileia~~ del
Patriarca d'Aquilea con fare uno giustitio molto
più manifesto, ed incontrovertisimile di quello
su di cui s'appoggiavano le loro costanti difese, S. Ignatio,
e S. Ilario, ne quali ciò non ostante a cagione delle
medesime non ci conosce il Baronio ~~di prevere di~~
altra ragione di

colpa, che quello di cui non fu privo alcun santo (excepto B.B. V. mario) mentre dice lo stesso scrittore et que iuris essent suæ Ecclesiæ defendere iuramento tenebantur adscripti.

Appunto per non esser stato molto chiaro la giustitia della causa di S. Mario e di S. Ignatio si ridusse S. Leone il grande a pare al primo le guardie qui in Roma, e Giovanni VIII a fulminare l'anatema contro il secondo; dove che in favor del Patriarca d'Aquileia può dirsi non esservi essempio negli annali della Chiesa, dalla nascita di Christo fin al giorno d'oggi, che un Vescovo zelantissimo nell'adempimento de suoi affari doveri e affatto impossibile venga per decreto della S. Sede multato d'una parte del suo territorio riconosciuto per indubitatam.te tale da sommi Pontefici come anche dalla SS. Regnante e situato in dominio Cattolico, col non allegarsi altra ragione, che la resistenza patentemente irragionevole di chi ricusa soggettarsi al legittimo Pastore, e con prescriversi che la stessa multa grandemente favorevole al contumace abbia a durare finche duro la sua contumacia.

Se gran forze devono avere presso il Sig.r Patriarca d'Aquileia, e il Cardinal Vescovo di Brescia i detti esempij non saprei dubitarne, che niente minor peso finevo per avere presso di V. Santità i testi autorevoli di S. Gregorio Magno de quali mi basterà di qui riferirne

due, o tre solamente spetano alla materia per apunto,
„ di cui si trata si unicuique Episcopo sua Jurisdictio
„ non servatur quid aliud agitur nisi, ut per nos per
„ quos Ecclesiasticus ordo custodire debet confundatur. Absit
„ ut statuta Maiorum consacerdotibus meis in quoli=
„ bet Ecclesia infringam, quia mihi iniuriam facio,
„ si fratrum meorum iura perturbo. Si ea destruerem
„ que Antecesores mei statuerunt non constructor, sed
„ eversor comprobare
Oltre questi testi prego V. Santità richiamare a memo=
ria ciò che scrise lo stesso S. Gregorio ad Atosoro Vescovo
di Corfù in proposito d'una piciola Parochia, che
appartenendo a quel Vescovo, venne ad aplicarsi al Ves=
covo di Jsauria per ordine dell'Imperatore. Narra il
fatto S. Gregorio in una lettera scritta ad un diacono suo
ministro, ed a questo agionge che si presenti allo
stesso Imperatore per intrepidamente intimarli
„ ut mandatum illud statim abroget omnino illici=
„ tum omnino pravum, et iniustum, et sacris Cano=
„ nibus valde iniquum, et ideo huiusmodi temporibus
„ in Ecclesiam introduci non patiatur
Zelo uguale fà comparire un'altra lettera dirreta a Ves.
covi di Numidia sopra l'usurpatione di alcune Pa=
rochie. Stabilisce in esso per principio certo quod
eversio fovet disciplinæ quæ sunt olim laudabiliter
statuta dissolvere: e prego poscia qualor si trata di
reprimere tali attentati locum ullum dandum
esse sive lenitati, sive dilationi Pvescrive. doversi
custodire

custodire in ogni conto Ecclesiastici ordinis con=
stituationem, et dispositionem comandò finalmte
che instituto inter culpas, et innocentiam, ~~et dispo=~~
~~sitionem~~ examine, ~~zelo~~ si procuri con tutto lo
studio ut iustitiam habentibus magna sit de rec=
titudinis vestre zelo, fiducia, et inquieto omnis
de futuro escendendi imputetur ocasio

Che mai Padre Sto può collocarsi da Vescovi agra=
vati ingiustamente, che siano la loro fiducia,
se non nella S. Sede l'officio della quale vien
prescritto da Giovanni VIII colla seguente santis=
sima espressione: portamus onera eorum
omnium, qui gravantur imo ea in nobis portat
dius Petrus Apostolus qui nos in cunctis sollecitudinis
sue tuetur ac protegit Heredes

Se poi siano per seguire coll'introdutione del Vicario
Apostolico in Aquileia le confusioni, perturbationi,
sovversioni tanto reformidate, e condannate da San
Gregorio magno, interroghi V. Santità non tre cardi=
nali veneti, che oggi di sono, interroghi altri nostri
Colleghi, che giudicherò più esperti nelle materie del
Patriarcato per aver avuto mano a cagione del loro
officio qui in Roma; e sarò all'ora, che della risolutione
della SS. possa dirsi ciò che scrisse il Cardinal Agostin
Borromeo della riconciliazione di Enrico IV Re di
Francia alla Chiesa Catolica quod Pontifex statuit
consultis Cardinalibus sapienter statuisse putatur

ed in fine bacio il santo piede

Risposta del Cardinal di S. Clemente al viglietto scritto-gli dal Sig.r Cardinal Querini in raccomandatione dell'affare d'Aquileia; nel qual viglietto esso Sig.r Card. Querini incluse la sopradetta protesta e annesso viglietto a Sua Santità

Basterebbe senz'altro al Cardinal di S. Clemente l'essempio di Clemente XI, oltre l'altre sue obligationi per abbracciar con tutto il cuore il partito della Republica: onde V. Eminenza gli rende giustitia quando nel proposito di cui si tratta, così pensa a suo favore. Su tal sentenza dunque regolerebbe egli le proprie azioni, e ne porebbe l'Eminenza Vostra far consapevole, se egli non si trovasse nella situatione, che ogn'uno sà, tanto più, che non sà capire, che S. Santità si regoli col parere d'una sola Persona, e non più tosto col sentimento di tutto il Sacro Colegio particolarmente di quei Cardinali che possono esser più pratici della materia dei quali più che al tempo di Enrico IV vi sarebbe bisogno, che fossero sentite per le funeste conseguenze che posono derivare, e con tutto l'ossequio a V. Eminenza bacio umilmente le mani

IV

Notizia del Patriarcato d'Aquileia dopo l'año 1400
Suposto opera del Sig.r Abbate Bini

I Patriarchi d'Aquileia sono stati in un lungo, e pacifico posesso d'un vasto dominio, che oltre il Friuli, ed Istria estendevasi nella Carmonia; e ciò non solo per donationi amplissime di Carlo Magno, Corrado, Enrico, ed Ottone Imperatori, quali ingrandivano assai la Chiesa d'Aquileia, e le diedero, e confermarono privilegi amplissimi, ma etiamdio per guerre fatte dai Patriarchi stessi coi confinanti, col mezo delle quali dilatavano il loro dominio, ma dopo molte guerre riuscite felici, finalmente Lodovico di Tech Ungaro di Nazione fu l'anno 1420 in una bataglia dai Venetiani disfatto di maniera che perduto tutto il Friuli, e per quanti sforzi, ch'ei facesse doppo conducendo più volte dall'Ungheria nuovi aggiuti di milizie, non potè mai riaverlo.

Disperato dunque doppo tanti tentativi risolvette d'aplicarsi al partito de maneggi, ma vivendo esso Lodovico non riuscì mai alcun agiustamento tra il Patriarca, e dominio Veneto. Morto Lodovico di Tech nell'anno 1442 conferito il Patriarcato da Papa Eugenio IV al Cardinal Lodovico Mezarotta Padovano, con il quale la Repub.ca nell'anno 1445 stipulò una solene transatione sopra tutte le passate controversie con le seguenti conditioni, e patti

Che la Republica douesse restituire al Patriarca la Città d'Aquileia, e le terre di S. Daniele, e S. Vito con ~~omni~~ l'omnimodo assoluto, ed independente temporalità Giurisditione, dominio, superiorità, mero e misto Impero

Che douesse la Republica pagare ogni anno al Patriarca protempore certa quantità di danaro, e che fosse tenuta a difendere cose proprie sue armi, e spese da qual si sia molestia, e vesatione contro qualunque persona

Che all'incontro il Patriarca douesse cedere alla Republica tutti gli altri luoghi, e ragioni del Patriarcato, e dalla camera della Republica douessero anche i suditi ~~Patriarcali~~ Patriarcali d'Aquileia San Vido, e San daniele pigliar il sale

Che i Feudi posti nel teritorio di S. daniele, Aquileia, e San Vido restar douessero a beneficio della Republica Questa transatione, e concordia quale poi ebbe il effetto fu maneggiato, e conchiuso di piacere e consensso d'Eugenio IV all'ora Pontefice, e fu poi nell'anno 1451 confermato con un Breve di Nicolò IV all'ora Pontefice, ~~e fu poi nell'anno~~ ed altresi da Federico III Imperatore della casa d'Austria con un decreto dell'anno 1469 qual decreto in forma autentica si conserva dall'Eccl.mo Senato

Nell'anno dunque 1445 ritornorono i Patriarchi in posesso della loro Città d'Aquileia, e vi stetero quieti e pacifici per anni 64 cioè sino alla Guerra, che per occasione della famosa lega di Cambrai nacque tra la Republica Veneta, e l'Imperatore Massimiliano, il quale con sue armi occupò nell' Anno 1509 tutta la Patria del Friuli, ed insieme ancora i luoghi Patriarcali d'Aquileia S. Vito, e San Daniele, ma essendo stato poco dopo ricuperato da Venetiani la gran parte del Friuli, fu anche il Patriarca rimesso nel possesso dè suoi luoghi, ma perche la guerra ancora durava, e l'Imperiali erano restati padroni di Gradisca, e Marano in mezo alle quali fortezze stà posto Aquileia luogo aperto, e di niuna difesa

Quindi fu che essi Imperiali, e confinanti Austriaci continuavano ad angariare li Aquileiesi suditi Patriarcali, e ad esercitare qualche sorte di dominio sopra Aquileia, non per altro, se non perche il Patriarca era Venetiano, e dalla casa Grimani, tutto che egli non avesse che fare coll'Imperatore, ne per alcun conto si fosse mai mischiato in quella Guerra. In questo tempo, ed in questa occasione, e modo ebbero princi: pio le molestie, e le vessacioni degl'Austriaci contro la Chiesa, e Patriarca d'Aquileia

Nell'anno 1521 nella Capitulazione di Tregua segnata in Vormazio tra Carlo V succesore di Massimiliano, e la Repubblica di Venetia restò diviso il Friuli da queste due potenze in quel sistema in cui allora trovavasi occupato dall'armi dell uno, e l'altro parte sotto l'Imperatore rimase il stato di Goritia, il capitaniato di Gradisca, e la Fortezza di Marano, ed alcune altre Ville. Fu vicendevolm.te accordato la restitutione da farsi hinc inde, e per Aquileia fu stipulato che abstinerent Veneti ab Aquileia, salvis tamen iuribus in quocunq.e loco onde in vigore di questa stipulatione la Repubblica cedeva all'ora all'Imperatore, ed al Arciduca il Ius de Feudi, e de soli che erasi riservato in Aquileia con la transatione ~~amplissima~~ fatta al Patriarca nell'anno 1445, ed all'incontro la preservatione amplissima, che fu fatto nella capitulatione medesima delle ragioni, e diritti del Patriarca d'Aquileia, con quelle parole in quocunque loco doveva di raggione bastare, acioche gl'Imperiali cessassero dalle molestie, e gravami, che andavano portando in Aquileia, contro la Giurisditione, e diritto del Patriarca. Ma non fu così, e però nel congresso di Bologna nell'anno 1529 in cui sul primo delle capitulationi di Bologna, fatto prima in Vormazio si stabilì la pace col Papa, l'Imperatore il Re de Romani, ed l'Arciduca d'Austria, ed i Venetiani

essendosi ritrovato ivi col Papa il Patriarca d'Aquileia, che era Marin Grimani Cardinale: si dolse egli esso a viva voce con Carlo V de gravami, e molestie, nonostante i capitoli di Vormazio dalli ministri ed agenti del Re de Romani, ed Arciduca Ferdinando li venivano indebitamente fatti nella sua Città di Aquileia, e ne addimandò a Cesare provedimento sopra di che fu anche esaudito, e nel capitolo 6.° della pace di Bologna fu ordinato che dovendosi fra il sud.° Re Ferdinando, e la Republica di Venezia elleggere due Arbitri uno per parte, ed un sopra Arbitro, i quali avessero poi a decidere, e definire alcune differenze de confini, che restavano da stabilirsi

Ma essi Prencipi, che in quel congresso di Bologna non si potevano accordare questi Arbitri medesimi, e sopra Arbitro giudicassero, e decidessero ancora delli gravami dal Patriarca, ed ogni controversia, e vertenza, che fossero tra lui, ed il Re de Romani sulla città d'Aquileia Item quoniam in capitulationem Vormatiensi (sono le stesse parolle nel capitolo della pace di Bologna) reservantur iura Patriarche Aquileiensis in quibus Patriarca Aquileiensis asserit se perturbari ab agentibus Ss.mi Regis Ferdinandi suo Arbitri, et

mediatoribus Predicto de huiusmodi iuribus cognoscant, et si que vestituendo sint vestituti faciant, et omnio impedimento si q. inueniantur amoveat dopo qualche tempo li Arbitri furono eletti, ed il sopra Arbitro i quali si unirono in Trento, e l'anno 1533 ascoltate le parti cioè il sindico, ed il Procurator Reggio d'uno, ed il sindico e Procurator Patriarcale dall'altro, ed osservate tutte la solenità di formal giuditio pronunciarono la lor sentenza, che fu di questo tenore Rev.^m
" Revd.^m S. R. Eclesie Cardinalium, et Patriarcharum
" Aquileiensem in omni eius districtus Teritorio
" pertinentijs, redditibus prouentibus, et quibuscum
" que alijs iuribus suis, et omnimodo iurisdictione,
" mero, et mixto Imperio et omni temporali domi=
" nio ita ut universo administratio dominium,
" et gubernatio ipsius civitatis sit Reuerd.^mo Patriarche,
" nec serenissimus Rex possit ullo modo se in eis
" intromittere solus tamem semper, et exceptis
" feudi, et eorum collatione cum ceteris alijs
" iuribus què serenissimo dominio Veneto sunt
" reservato in conuentionibus inter ipsum
" dominium, et Patriarcham initis anno 1445
" quo nomine ipsius Red.^mi Patriarche in presenti
" iuditio producte fuerunt, et que ipsi dominio
" per conuentiones reseruate quod ciuitatem

Aquileie, et alio loco Patriarcatus, a quibus ipsum
Dominium infedere Vormatiensis obtinuit
in Regiam Maestatem esse: non solum, et eidem
competere, et expectare declaraverunt
Dicesi che il Patriarca Marin Grimani gene=
rosamente ~~ricusando~~ ricusasse dodeci
Mille scudi d'entrata i quali vennero
offerti per lui, e suoi successori in perpetuo
dai Ministri di S. Maestà, se egli si fusse acqui=
etato di cedere, e renonciare le sue ragioni
sopra Aquileia prima che nascesse questa
sentenza in Trento
Una cosa deve qui notarsi, che volendo il sindico,
e Procuratore della Republica conseguire in questo
congresso, a giuditio inanzi gli Arbitri, e sopratutto
per far instanza a nome del Patriarca, e Patriarcato
li sindici, et Procuratori del Rè, e Arciduca Ferdi=
nando non vollero acconsentire dicendo, che
nella causa del Patriarca non avea che fare la
Republica, e che il Patriarca, e la Republica erano
persone distinte, e separate, e similmente che il
e causa d'Aquileia era diversa, e separata dall'
interesse della Republica, e finalmente aggiun=
gendo, che li Venetiani nella capitulatione di
Vormazia obstineant ab Aquileia, et altre simili

ecceccioni, e sopra questo punto d'ordine hinc inde detto, e replicato e riplicato bisogno in ultimo mandar a Roma oue era il Patriarca acciò essi instituise, e creose un suo proprio, e particolar sindico Procuratore, il qual poi da per sè sollo, e per il sollo special interesse à nome del Patriarca agitar potesse questa causa sino alla dicisione. Anzi io stimo bene d'inferire qui una parte della dimanda, ed instanza fatta in questa causa dal sindico, e Procurator del serenissimo dominio al conuento di Trento l'año 1530, che fu poi in tutte le sue parti dal Sindico, e Procurator del Patriarca approuato, e replicato.

"Coram Pro debito executione capitulationum
"inter serenissimus Principes factarum incipienda
"ut pareat reintegratione, et restitutione bonorum,
"et iurium Eclesiasticorum, et maxime S. Sedis
"Patriarcalis Magnificus dominus Andreas Rube=
"us, et Sindicus dicit, et proponit quod Patriarcha
"Aquileię grauatus fuit et est per Agentes Regis
"Lusitie, Suadiscę, et Mauarii degrauen in sua
"Jurisdictione Ciuitatis Aquileię quia licet ante
"bellum nomine sue Eclesie, et titulo suo Patri=
"archali possederit dictam Ciuitatem cum plena,
"et omnimoda iurisdictione tam ciuili quam
"Criminali, et in ea non recognouerit unquam
"nec recognoscat in superiorum Serenissim.

"Dominium Venetum, sed tantum S. Sedem Apos=
"tolicam, nec umq. habuerit aliquod Bellum cum
"Cesareo, et Regia Maestate; tamen sam pro
"tempore Belli, quam a capitulatione Vormo=
"tiensi, et ~~exstipa~~ expilarunt praedictam eius Juris=
"dictionem contra formam dicte capitulationis, et
"contra omne ius, et Justitiam, ex quo dicta eius
"Jurisdictio semper fuit libera, et non subiecta
"ipsi serenissimo Dominio Veneto in eius loco, esto,
"quod successoris serenus Rex Romanorum in locis
"sibi specialiter adiudicatis in dicto capitulatione,
"tamen non potuit ex eo sibi quaerere aliquod ius
"quod ante competebat ipsi serenissimo dominio
"in dicto Patriarcali iurisdictione:

La sentenza di Trento fu da Ferdinando Rè de Ro=
mani ed Arciduca d'Austria approvata, et in con=
sequenza al Patriarca interamente restituita la
città di Aquileia. Ma poscia gl' Austriaci non gl'e
la lasciarono godere, che per soli anni nove. con=
ciosia cosa che avendo in questo tempo Pietro
Strozzi soldato del Rè di Francia tolto coll'armi agl'
Austriaci la Fortezza di Marano la quale fù poi
(calto in cono col Rè al detto Strozzi per suo Beneficen
za ma disperato egli di poterla ritenere contro le loro
forze, gli entrò in capo di volerla cedere a Turchi

~~e di tutto~~ ed era già in procinto di farlo, e si negociava della vendita di quel caso perche mai non avenisse con danno e pericolo di tutta l'Italia, e particolarmente del Friuli, e di tutta la Docesi, e Patriarcato d'Aquileia, la Republica di Veneto la comprò a tutto costo, (poiche si computa, che la spesa ascendesse a circa duecento mille scudi) dallo Strozzi sudetto la nominata Fortezza di Marano doppo di che una partita di Soldati Austriaci essendo andati nell'anno 1544 col suo Generale Nicolò della Torre per rientrare in Marano, e non essendole riuscito, resistendoli i Veneti, nel ritornar indietro il General pretese per dritto di represseglia invadere nuovamente a nome di Ferdinando ed occupare, come di fatto occupò l'anno sudetto la Città d'Aquileia, con fine, e speranza di poterla poi cocambiare colla Fortezza di Marano, così credendo gl'Austriaci di vendicarsi colla Republica spogliavano con violenza il Patriarca di questa Città, che egli con titolo così giusto godeva, e possedeva nonostante, che tanto della vendita, e compra di Marano, quanto d'ogni altra cosa in questo fatto egli fosse innocente ed immune

Doppo di questo tempo i Patriarchi sono sempre stati privi di qualunque temporal dominio in Aquileia, o delle rendite ancora, che è una summa considerabile riscuotevano in quella Città

~~Doppo di questo tempo i Patriarchi sono sempre stati~~ Il Patriarca Giovanni Grimani succeduto a Marin suo fratello l'anno 1546 spedì lettere per rimettersi nel possesso del suo dominio l'anno 1549 spedì Nunzij a Ferdinando, negl'anni 1551, 1552 impegnò fortemente il Papa ad interessarsi in questa causa, ciò che pure egli riuscì, poiche il Papa scrisse Breui al sudetto Ferdinando, e comandò al suo Nuncio di trattare questo affare, ma con tutto ciò nulla ottenne nonostante che conosciute fussero le raggioni del Patriarca, in modo che piu uolte diede egli scriuendo speranza di uolerlo restituire al Patriarca la sua Città d'Aquileia, ma questa ultima uolontà di Ferdinando fatta (come si disse) a uoce non ebbe esecutione da Massimiliano suo figlio ne degli Imperatori suoi successori

Vn altro caso è da notarsi ancora qui cioè auendo il Patriarca uerso l'anno 1570 ripigliato à trattar da se sollo alla corte Austriaca la restitutione d'Aquileia, ed auendo altresi indrizzato assai bene il suo maneggio, e concepito apparenza di buon successo, fu dalla Repub.ca portato in consideratione, se per raggion di stato fosse spediente lasciando se sollo operar il Patriarca in questo negozio oppure se si douesse obligarlo a procedere d'accordo

e non solo con dipendenza, ma congiuntamente
coll'Ambasciatore, e ministri publici della Republica,
sopra di che furono comesse l'informationi al Sig.
dottor Stella di Brescia il di cui sentimento, fu che
il Patriarca in questo gravoso negozio non auesse
da operar solo, ma il Patriarca quale per esperien=
za sapeua, che entrando in questo affare la Repu=
blica non aderirebbe già mai, si sforzò però di rispon=
dere al consulto ed alle raggioni del detto Stella, ma
ma tanto mentre durò lungo tempo indecisso
questo punto politico, il Patriarca perdete la bona
occasione, che aueua incontrato di negociare da
se solo la restitutione d'Aquileia

L'ultimo tentatiuo, che per ~~quanto~~ quanto si sapia fù
fatto in questo interesse, seguì nell'anno 1580,
quando il Papa Gregorio XIII per mezzo del suo Nun=
zio ripigliò l'affare, e l'interesse della restitutione
d'Aquileia coll'Arciduca Carlo. Ma mentre si venti=
tilauano le conditioni, e che dall'Arciduca veni=
uano proposte morì Papa Gregorio, e così suanì
ogni trattato, e la città d'Aquileia col suo territorio
restò, ed è presentemente in pieno dominio
degli Austriaci con totale esclusion del Patriarca

Sin qui s'è detto del dominio temporale. Prima
di passare alle cose spirituali però di quella diocesi
Patriarcale, che si estende nelli stati Austriaci

sarà ben fatto espore le risposte, che gli Austriaci in varij tempi hanno ~~dato~~ dato alla più volte addimandatoli restitutione d'Aquileia dell'anno 1549 sino all'anno 1560

Primieramente Ferdinando si scusò della non fatta restitutione d'Aquileia, ad.to la sentenza di Trento con dire che neppure i Venetiani haveuano a lui restituito quanto in essa sentenza era stato condonato dalla qual cosa essendosi dal Patriarca data parte alla Republica essa ordinò d'offerire mediante il suo Ambasciatore a S. M. cesarea le restitutioni da farsi hinc inde per intero esequtione della sentenza di Trento, e delle capitulationi di Vormazia, e Bologna

di poi propose Ferdinando al Patriarca alcune conditioni, che non fa d'uopo esporle, poiche erano tutte accordabili, e già il Patriarca acconsentiva

In terzo luogo perche veramente Ferdinando non voleua restituire Aquileia, disse egli, che riteneua giustamente questa Città in compenso di Marano occupato da Venetiani, e finalm.te che se il Papa si risolvesse di fare un Patriarca di Natione Austriaca, e confidente di S. M. allora potrebbe facilmente persuadersi di restituire Aquileia per esser quella Città ~~~~ distaccata sui confini Austriaci tanto di terra, quanto

quanto di mare, e di queste due ultime risposte la corte Austriaca à sempre continuato à valersi in modo, che se la Republica per parte del Patriarca dimandasse la restituzione d'Aquileia gl'Austriaci contraporebbero d'esser pronti a restituirla quando fosse un Patriarca Austriaco. Passiamo al dominio spirituale

Della Giurisditione Spirituale dei Patriarchi nella diocesi d'Aquileia, sino alla formazione della nuova

La diocesi d'Aquileia si estende per la metà negli stati Austriaci, di quà, e di là dei monti. Di quà ella comprende il Contado di Goritia, ed il Capitanato di Gradisca, e di là si estende in una gran parte della Carintia, ed in qualche parte della Stiria, e Schiavonia, Nella Carniola superiore, e inferiore sino ai confini della Croatia, e nel Tirollo ella hà qualche Chiesa ancora.

In tutta questa parte di diocesi, i Patriarchi quantunque Veneti prima, e doppo delle avanture della temporalità d'Aquileia hanno liberamente esercitata la loro Patriarcale Ecclesiastica Giurisditione sino alla guerra degli Usocchi, o sia di Gradisca, che tal volta i ministri cesarei v'interponevano qualche dificoltà i Prencipi sulle istanze dei Patriarchi

comandavano

comandavano loro, che si lasciasse libero ai Patriarchi l'esercizio della spiritual giurisditione e governo. Oltre di ciò è passato sempre sino al suo tempo tra i Patriarchi ed Arciduchi corrispondenza di lettere, e di Offizij, e sono andati d'accordo, ed intelligenza in tutte le occorenze del governo spirituale della diocesi ed i Patriarchi e loro Vicarij hanno sempre fatto la rappresentanza ne gl'Austriaci e la nomina di tutti quei Beneficati delle Chiese Austriache di Ius patronato Reggio nella diocesi d'Aquileia, e finalmente se occorreva loro nella diocesi stessa, e se desideravano per li loro sudditi qualche spirituale socorso non ad altri essi mai hanno fatto ricorso, che alli Patriarchi medesimi. In somma tutti quanti sono stati Patriarchi Veneti da Lodovico Mezarota, sino ad Agostino Gradenigo, cioè per due secoli, sono sempre stati riconosciuti, ed admessi in tutti li loro stati Austriaci dalli Arciduchi, ed Imperatori Federico III sino à Federico II. In questi tempi visitorono i Patriarchi la sua diocesi, ed erano accarezzati dai ministri cesarei, ed Arciducali con ogni sorte di rispetto, e riverenza, come lo fè il Patriarca Franco Barbaro, che solo sul fine del decimo sesto secolo visitò tutta la diocesi, con grandissimo profitto di quelle

Anime, e beneficio della Catolica Religione il quale avendo principiato la sua visita come coadiutore ed eletto, la terminò poi come Patriarca, essendo morto Giovanni Grimani Patriarca l'anno 1593 in tempo appunto, che Francesco Barbaro era impegnato nella visita di la dei monti convocò pure il Barbaro, essendo coadiutore un sinodo a Gorizia l'anno 1595, ed un altro essendo Patriarca l'anno ~~160~~ 1600, ed essendo egli impotente per la podagra, non potendo più come aveva avuto in pensiere di visitar di nuovo la sua diocesi di la dei monti fece l'anno 1610, ~~ed essendo~~ visitare tutta la carintia dal suo Vicario Generale Prè Antonio Grimani, che entrò Patriarca d'Aquileia, ed altri luoghi Arciducali di qua dei Monti senza la minima oposizione della corte Austriaca anzi l'anno 1627 la Camera di Graz ricercò, ed esortò lo stesso Patriarca Antonio Grimani di continuare la sua visita nelli stati Arciducali

Ora passiamo alla storia degli Austriaci per l'impedita Giurisditione spirituale ai Patriarchi d'Aquileia nei Stati Arciducali. Nell'ultima guerra di Gradisca, la quale cominciò l'anno 1617 fu eccitata dagli Usocchi sudditi Imperiali, i quali usciti dal Porto di Segna infestavano l'

Adriatico

Adriatico. Il Regimento di Graz cominciò a rappresentare all'Imperatore, che non gli complica permettere, che un Patriarca Veneziano, e diffidente della Casa d'Austria avesse tanta giurisdizione ed ingerenza nelli stati, e nelle Provincie di sua Maestà e questo suggerimento fece tanta impressione nell'Imperator Ferdinando 2.do che avendo il Patriarca Antonio Grimani eletto nell'anno 1622 per suo Coadiutore Antonio Cornaro Primicerio, i ministri Imperiali si opposero in Roma alla di lui confirmatione e pregarono il Pontefice Gregorio XV d'ascoltarli fece pure all'ora anche la Republica le sue instanze al Papa perche non fossero introdotte novità nel Patriarcato d'Aquileia, ne sotto questo Papa andò più oltre il negozio, ma ne pur furono spedite le Bolle della Coadiutoria. A Gregorio XV successe nel Pontificato Urbano VIII sotto di cui fu ricercato dagl'Austriaci con più calore di trattato, avendo l'Imperatore mandato a posta a Roma il Prevosto Peslar, il quale unito coll'Ambasciatore il Prencipe Savelli cominciò con più calore, che prudenza ad eseguire le sue comissioni il Papa deputò in questo affare una particolar congregatione di Cardinali, e Prelati inanzi a quali

furono da Ministri Imperiali, e dette molte ragioni, e propositioni partiti, tra quali il primo era quello della smembratione della diocesi d'Aquileia in Veneta, ed Austriaca; ma ne questo della smembratione ne alcun altro di quei molti partiti fù dalla Congregatione giudicato espediente In tanto per ~~inquieta~~ aquietare un poco la corte di Vienna il Papa operato aveo, che il Primicerio Cornaro rinonciasse alla nomina di coadiutore d'Aquileia, e il Patriarca Grimani nominò di nuovo Agostin Gradenigo, che era Vescovo di Feltre. Ma S. Santità ebbe per bene di andar conde: scendo differendo le Bolle di coadiutoria per non inasprire maggiormente gl'Imperiali conside: rando poi che, il Patriarca era in mal stato di salute, e che poteva di giorno in giorno man: care, e che la vacanza della Chiesa d'Aquileia haveria forsi causato gravi disordini, e distur bi in Italia, stimò necessario di far spedire se: cretamente il Breve di coadiutoria, e di man= darlo al Nunzio di Venetia, ma con ordine molto preciso di non darlo, ne publicare, ne presentare, se non nel caso della morte del Patri= arca, come apunto fu fatto. Poiche il Patriarca

Grimani

Grimani passò a miglior vita l'anno 1628, e subito il Nunzio portò il Breve di coadiutoria e successione al Gradenigo

Il Prencipe Savelli Ambasciatore, ed il Prevosto Peslor Inviati cesarei, che alcuni giorni prima erano stati avisati dello disperato salute del Grimani si portarono all'udienza del Papa, e fecero instanze, che dalla curia non fossero spedite le Bolle della Coadiutoria all'Eletto Gradenigo, ma che anci subito si dividesse la diocesi d'Aquileia, nel modo, che il Peslor motivato aveva, anzi presentò a S. Santità una scrittura molto ardita, ma quando poi ebbe avuto la notizia, che il Nunzio Apostolico in Venetia aveva publicato il Breve della Coadiutoria, e successione al Patriarcato d'Aquileia in favore del Gradenigo, e che esso Breve, era stato spedito dalla corte di Roma; molto primo della morte del Patriarca Grimani, tentò il Peslor con qualche ingegno entrare al Papa, la che, non essendoli sortito gittò in Bussola uno temerarissimo protesto ~~in sostan~~ ~~za conteneva che avendo aderito alla dimanda~~ ~~dell'Imperatore~~ ed immediatam.te, e precipitosamente se ne fuggi a Napoli. Lo protesto in sostanza conteneva, che non avendo aderito alla dimanda dell'Imperatore, avendo in Aquileia un Patriarca Austriaco, o Alemano, perciò l'Inviato di

D

Cesare, e sua Maestà protestaua contro ogni sua deliberatione del Papa, così fatto, come da fussi in questo proposito. Protestaua ancora, che niun Prelato Veneto sarebbe più stato d'indi in poi admesso negli stati di S. Maestà neq. in spiritualibs. neq. in temporalibs; e che sarebbero sequestrate tutte le rendite, e prouenti del Patriarcato, essistenti trà i confini Imperiali. Finalmte. protestaua di tutto il male, e dello perdito delle anime, che sarebbe auuenuto nella diocesi d'Aquileia Austriaco, restando ella poi così sprouueduta di Pastore superiore Ecclesiastico, e tutto ciò seguì in Roma dalla corte poi dell'Imperator Ferdinando II, o sia il Reggimento di Gratz uscì nell'anno stesso 1628. un ordine rigorosissimo publicato dal capitanio di Gradisca, che niun Ecclesiastico, ne qual si fosse persona, negli stati Austriaci, e suditi di S. Maestà, ed alli laici ancora sotto pena della vita, e della confiscationi de beni che non douessero riconoscer il Patriarca Veneto.

Questo editto, che si è andato rinouando di quando, in quando fù la prima della decadenza dell'esercizio della spiritual Giurisditione dei Patriarchi nella diocesi, ed è sempre stato, ed è la uera unica causa delli disordini, ed inconuenienti, che si sono di poi succeduti, e che succedono in quella parte di diocesi, che è posta nel dominio Austriaco. Agostin

Gradenigo

Gradenigo visse pochi mesi nel Patriarcato e morì nell'anno 1629, ed a causa delle sue gravi indisposizioni non andò ne pure a prender il possesso del Patriarcato in Aquileia, ma in nome suo la fece prender dal suo Vicario Martico Vescovo di Famagosta, che perciò havevalo creato suo Procuratore.
Ad Agostino succedette nel Patriarcato quello, che aveasi nominato per coadiutore, Marco Gradenigo, attualmente en'duca in Candia, e questa lontananza fu la cagione per la quale non venne al possesso del Patriarcato, che sotto nell'anno 1633 Ma mentre egli andava dispo=nendo di portarsi, come tutti gl' altri suoi prede=cessori al possesso della sua Chiesa in Aquileia, venne avvertito, che la Città, e la Chiesa erano custodite da Militie Austriache, per impedirgli l' ingresso, e questo è il primo Patriarca d'Aquileia, che per le violenze degli Imperiali non potè mai visitare la Chiesa sua sposa, si come non l'hau potuto li Patriarchi successori, e in vece d'Aquileia dovette il Gradenigo prender il possesso nel duomo d'Udine, costume, che si è sempre poi osservato
Da questo tempo andò sempre di mal in peggio la Giurisditione Ecclesiastica de Patriarchi, e quando arrivò nel Patriarcato il Cardinale Giovanni Delfino, che fu l'anno 1658, la trovò del tutto perduta con

con detrimento grandissimo di quelle anime, conciosiache niuno compariva alle ordinationi, niun Parroco riceveva più Bolle, ne instruzioni dalla cura Patriarcale, e molti esercitavano la cura d'Anime, senza le necessarie autorità, con altri gravissimi abusi, egli però col fare eccitare le Persone Zelanti, li Parrochi, e cooperatori di quelle parti a riconoscerlo, e poi col bene trattarli sino al principio del suo Patriarcato ne ridusse una gran parte al ravvedimento

Fra tutti questi progressi nell essercizio della Patriarcal Giurisditione andava di giorno in giorno facendo il Patriarca Delfino, e dava un diligente conto a sua santità 2d. l'ordine, che dal Papa aveva egli ricevuto in Roma, quando fù à lamentarsi, e ne riscuoteva dal Papa commendatione, consiglio, ed agiuto Nel primo anno del suo Patriarcato scrisse alla Congregatione, che sarebbe ben fatto, se si levasse ~~l'uso~~ l'uso introdotto doppo l'edito di Cesare di concedere dalla S. Sede a Chierici Aquileiensi Austriaci le dimissorie, o siano brevi di poter esser ordinati à quocumque Episcopo senza la licenza del Patriarca, e senza alcuna riconoscenza del medemo poiche diceva egli continuando à concedersi simili brevi, e dimissorie, tutti quelli che dubitano di non riuscir al esame, o che ~~...~~ saranno machiati di colpe, o che vorano viver senza riconoscer alcun superiore

Ecclesiastico

Ecclesiastico. Mandavano a Roma a prender tal Brevi, ed ogn uno d'essi s'elleggeva quel Vescovo, dal quale, o per amicizia, o per altro credeva d'esser ordinato, benche non abbia l'abilità necessaria, dal che, ne nascerebbe non solo, che si riconoscesse più legittima superiore, e che si empisse ~~di~~ il Paese di Sacerdoti ignoranti, e scandalosi con quel pregiuditio del servigio di Dio, e con quei pericoli in luoghi, oue il Patriarca non può liberamente castigare, che ben può ogn'un comprendere; ed all'incontro se fosse tralasciato l'uso di questi Brevi s'accrescerebbe indicibilmente l'essercizio della Giurisditioni Patriarcale, e verebero tutti a riceuer gl'ordini sacri dal suo ordinario, il quale poi sarebbe riconosciuto anche in altre cose. Tanto scrise il Patriarca a Roma, e felicemente ottenea da S. Santità quello desideraua, e con quel frutto, che egli auea pronosticato, poiche non concedendosi in Roma più li Breui di dimissione d'indi in poi sono venuti tutti gl'Austriaci Aquileiensi a farsi ordinare dal Patriarca, come vengono anche oggidì nonostante tutti li diuieti della Corte di Viena, e Reggimento di Graz. Aueua il Papa Alesandro VII dato ordine al suo Nunzio di Venetia di coadiuuare agl'interessi del Patriarcato, e Patriarca, ed intendersela coll'Ambasciatore, acioche inssieme procurassero di rimeter in piedi la giurisditione Patriarcale nel

miglior modo, che fosse stato possibile. Il Nunzio non lasciò di sodisfare al proprio debito, e il Patriarca colla sua destrezza, e prudenza si fece in qualche parte ben affetti, ed amorevoli li ministri cesarei, che per indusse gli Archidiaconi a riconoscerlo per superiore, ed appigliare segretamente le sue Patenti con le solita facoltà, le Chiese delli stati e Provincie Austriache, che sono tutte elettive, vale a dire di nomina, e presentazione, e molte sono di nomina Regia, alle quali S. Maestà presenta, e nomina i Beneficiati. A quelle della Carniola per la maggior parte nomina il Vescovo, e Prencipe di Bambergo che a il dominio temporale di que luoghi. Le altre sono di Giuspatronato, o delli conti, e Baroni, che ano giurisdizione temporale, o delle Comunità. Una sola è in ~~titolo~~ titolo collativo, cioè che si conferisce dall'ordinario ~~previo~~ previo il concorso, ed è la Pieve d'Ampezzo Imperiale. Primo dell'editto di Ferdinando tutte le presentazioni d'ogni Chiesa Parochiale si facevano al Patriarca immediatamente, oppure al di lui Vicario Generale. Gl'istessi Imperatori, ed Arciduchi osservavano immutabilmente questa regola. Ma doppo l'Editto di Ferdinando le presentazioni Reggie si sono principiate a fare al Papa, e a poco, a poco l'istesso è avenuto anche dell'altre, e oggi di niuno è più che si presenti al Patriarca. Ma si come s'e fatto dei Brevi delle dimissorie lo stesso se

succedesse

succedesse fare dal Papa, ò dalla Dataria, osservare, anche in questo proposito dei Beneficij, vale a dire o che il Papa non volesse più accetare le presentationi o che la dataria si lasciasse indurre a resistere di rilasciare alcuno Bollo d'institutione, forsi, e senza forsi si ricavarebbe quel frutto medesimo che si è ricavato delle ordinationi de sacerdoti, come vengano questi ad ordinarsi dal Patriarca, nonostante qualunq: Regio, ed Imperiale diritto, così reverebero quelli a farsi instituire alle loro Chiese, e Beneficij col vantaggio non solo, ma accrescimento della Giurisditione Patriarcale, e con profito ancora della Religione, e del bene dell'anime, non potendosi bastantemente spiegare con quanta sogecione, di studio, di disciplina, e di costumi viverebero tutti quelli, che dovessero una volta, o l'altra comparire inanzi al suo Patriarca per l'esame di qualche chiesa, o Beneficio. Ma tornamo al Patriarca Cardinal Giovanni Delfino, questo Patriarca se non ottenne anzi ne pure dimandò, per forsi troppo chiedere tutto in una volta senza alcuna siccurezza, ed esempio di buon esito, che non fossero accetate in Roma le presentationi delle Chiese di sua diocesi. Ottenne almeno che la dataria accetate la presentationi, spedisse a lui, o al suo Vicario Generale la Bolle delle prestationi stesse, perche poi fossero esequite dalla cancellaria, e da ciò nacque un

Buonissimo effetto, poiche vedendosi che le presentationi dallo dottorio spedite si esequivano dal Patriarca, e dallo Cancellario Patriarcale, molte comunità, e Baroni, che hano il Giuspatronato della lovo Parochia, ritornovano senza niun ostacolo all'antico costume, e seguito di fare le lovo presentationi immediatamente al Patriarca doppo le ordinationi non solo l'instituzioni de Benefici curati, come anco l'approvatione de confessori per il buon governo della diocesi, restavo ancovo di provedere alle visite spirituali, ed al sacramento del crismo, ed il Cardinal delfino trovò il modo di suplire ancovo a queste due cose delle visite incaricò li suoi diaconi, e lovo comandò di doverle fare spesso, ciascuno nel lor distretto, e fù obedito, e ci haveno s'Eminenza le relationi di visita secondo il bisogno risponde[illegible] con dare l'instruccioni, e direttioni necesarie, alle corettioni degl'abusi, ed al castigo de'dilinquenti alla promocione del bene dell'anime. In uno parolla al provedimento di tutti gl'affari spirituali. Quanto poi al sacramento del crismo, oltre che egli stesso portandosi alla visita della sua diocesi veneta, che per lunghissimo estenssione, e poi di tratto in tratto confina con la parte Austriaca cioè col Contado di Gorizia, Capitaniato di Gradisca, e con la Provinzia della Carintia, conferiro questo sacramento a moltissimi

Austriachi

Austriachi, che da vicini, e lontani Paesi in folla concorrevano con indicibil giubilo à riceverlo dalle mani del lor Patriarca, e Pastore, Oltre di ciò, come dissi il Patriarca, quando al Vescovo di Lubiana, quando al Vescovo di Pedena, dava licenza di cresimare, come anche di consacrar Chiese ora in un luogo, ora in un altro, in quella parte della sua diocesi, che è ne confini Austriaci

finalmente ad un solo disordine restava di provedere del suo provedimento, ~~da~~ come egli stesso lasciò scritto in una sua memoria, ed era la vita scandalosa di alcuni Parochi, e di molti altresi del Clero, cioè d'alcuni di quei Parochi, che prima che lui venisse al Patriarcato erano stati instituiti con Bolle di Roma, ed erano stati ordinati d'altri Vescovi, di quei soli dolevasi, perche non avesse il modo di castigarli, e li Archidiaconi per umani rispetti con troppo condiscendenza li lasciassero impuniti, tutto ciò egli come scrisse, sperava coll'assistenza del Nunzio di Vienna di riparare ancor questo male di questo maniera il Cardinal Patriarca, cioè con la sua lunga vigilanza, e destrezza sostenuto dall'assistenza di Roma, e dalla buona oppera dei Nuncij di Vienna puote egli restituir la Giurisditione Patriarcale nella parte Austriaca ove era affatto perduta; quanto

più dunque ello è reintegrato colli stessi mezzi, ed
aiuti si potrebbe mantener nel suo Stato, e rigore
Ne si dica già, che sia stato facile al tempo del Patri-
arca Cardinal Delfino, di rimetere l'esercizio della
Giurisditione Ecclesiastica dei Patriarchi, perche Vie-
na in quel tempo stesse quieto, e non fosse alcun
movimento, perche come si mostrerò qui inanzi,
anche a quel tempo del Cardinal Delfino insistevano
benissimo nelle sue pretese, che il Patriarca non
fosse in conto alcuno da suoi sudditi riconosciuto.
Ma il fatto è che la Corte di Roma non badano tanto
come fa ora a queste instanze, e più che non fà
ora assisteva ~~esso con rigore, ed impegno il Patri-
arca~~ e sosteneva esso con rigore, ed impegno il
Patriarca, e i Nuncij di Vienna erano più atenti, e
solleciti di quello siano stati doppo nell'aggiutarlo
l'esercitio del Patriarcato vestituito da sua Maestà
al Cardinal Delfino, come sin qui s'è veduto, e s'è di
poi conservato dal suo successore Monsig. Dionisio
ed attualmente col presente Cardinal Daniele Patri-
arca, quale incessantemente s'affatica, perche tra
tanti contrasti, e torbidi un'altro ulto non si dimi-
nuisca, ma di quello, che sotto il Patriarca Dionisio
è accaduto, poche cose sono, e di quello che sotto
il Patriarca presente più ne diremo, un
altro distinto Capitolo

Dello Coadiutoria d'Aq.a, e dello protesto degli
Impevatori d'eleggere il Patriarca

Doppo il Patriarca Lodovico di Teck, il quale morì
primo dell'anno 1439. fu questi, che avendo circa
l'anno 1413 mosso un ingiusto Guerra a Venetiani
fu finalmente dalli stessi abbattuto, e disfatto. A questo
succedesse il Patriarca legitimo d'Aquileia Lodovico
Scarampo Mezzarotta Padovano creato nell'anno
1439 da Eugenio IV successore di Mezzarotta fù
Marco Barbo creato da Paolo II nell'anno 1491
morì in Roma il Patriarca Barbo, ed il Pontefice
Innocenzio VIII nominò Ermolao Barbaro che
all'ora era in Roma Ambasciatore della Republi=
ca, la qual cosa il Barbaro ne diede parte con suo
dispiacere in senato, ed il Papa stesso con Breve
al Agostin Barbarigo Doge, ma inteso la morte
del Barbo prima ancora del senato di ricevere
le lettere del suo Ambasciatore, e il Breve del ~~Pont.~~
~~[illegible]~~ Papa eletto fù il Patriarca d'Aquileia Nicolò
Donado, rispose perciò al Barbaro, che le patrie
leggi proibivano a quelli, che fussero attuali Am=
basciatori in Roma di ricever dal Papa alcuna
dignità Ecclesiastica, onde dovesse egli rinuncia=
re al Patriarcato conferitogli, e presentare
al Pontefice il Donato eletto dal senato, e dovesse

maneggiarsi per ottenere la di lui conferma. Il Barbaro con tutto il publico comando non volle mai renonciare al titolo, una volta ricevuto di Patriarca d'Aquileia, ma ne pure arrivò mai a conseguire il possesso ne il carattere di Patriarca, e poco tempo doppo egli morì l'anno 1495. Morto il Barbaro di nuovo furono date le publiche commissioni all'Ambasciatore in Roma per la presentazione, e contenuto del giò del Senato una volta eletto Nicolò Donato ed Alesandro VI all'ora sommo Pontefice condescendendo alle richieste della Republica ordinò Patriarca d'Aquileia lo stesso Donato. Questa è la prima elezione fatta dalla Republica dei Patriarchi. il Patriarca Donato morì l'anno 1497 quattro giorni doppo il Senato participò la di lui morte al Pontefice, e successivamente presentolle per nuovo Patriarca il Cardinal Domenico Grimani il Papa che era lo stesso Alesandro VI, che accettato avea l'elezione, e la nomina dell'antecedente Patriarca Donato volentieri accettò ancor questo del Cardinal Grimani, sulla elezione, e presentazione della Rep. creollo stesso anno Patriarca Domenico Grimani l'anno 1519 renunziò a suo Nipote Marin Grimani il Patriarcato, come a quei tempi costumavasi cum regressu, e questa era una forma tale di renonzia, che quegli, a cui la Renonzia del Vescovato, o d'altro Beneficio Ecclesiastico

facevasi

farcasi, tosto dal Vescouado medesimo conseguito il possesso, e l'aministratione. Ma premouendo essi a colui, che fatto auenosgli la renoncio il Vescouado, ò Beneficio non perdeuosi già mantenuo in possesso del renonciante. Di questo maniera dunque sotto Leone X fu fatto Patriarca Marin Grimani il quale morto che fù il Patriarca suo zio fece del Patriarcato medesimo uno simil renonzio cum regresso a Marco Grimani suo fratello nell'anno 1519 et essendogli premorto Marco egli fece uno renuncio nuovo cum regressu a Giouanni Grimani nell'anno 1545 In queste tre rinoncie non si sà che abbia auto alcuna parte il senato. Morto poi Marin Grimani nell'anno 1546 Giouanni Grimani procurò anch'egli di rinonciare stessamente cum regressu il Patriarcato a daniel Barbaro, ed ottenne anco il suo intento nell'anno 1550, ma colla raccomandatione del Senato

Nell'anno 1551 Giulio III con sua constitutione dichiarò al Patriarca d'Aquileia Regio Giuspatronato della Republica di Venetia dando facoltà al Senato per tutte le future vacanze dello stesso Patriarcato di nominare due, o più soggetti idonei, ed insieme grati alla Republica uno de quali douesse poi esser dal Romano Pontefice prescielto Patriarca d'Aquileia. Daniele Barbaro, a cui Giouanni Grimani nell'

anno 1550 rinunciato aveva, come s'è detto il Patri=
arcato. cum regresso, premorì al rinunciante
l'anno 1570 prima di questo tempo sotto Pio IV erano
state dal Concilio di Trento nella sessione 24 cap. 7.
proibite le renunzie, e s'introdussero le Coadiutorie
cum spe futuræ successionis. I coadiutori così eletti
non acquistano alcun possesso del Beneficio, a cui fatti
sono Coadiutori, ma solamente son chiamati a parte
del Esercizio, e del peso medesimo del Beneficio, e
questo ancora a beneplacito del principale, il di
cui Beneficio non si rende mai vacante, ma tosto
il Coadiutore senz'altra nomina, e senza altre Bolle,
o instituzione s'intende, ed è già subentrato nel
Beneficio, e nella dignità, di cui avanti era il Coa-
diutore cum spe futuræ successionis. Tali sono i
Coadiutori, o come oggidì si chiamano gl'eletti di
Aquileia.

Morto dunque nell'anno 1570 il Barbaro a cui il
Patriarca Giovanni Grimani molto prima aveva
rinunciato cum regressu, e proibitesi dal Concilio
si fatte renozie, si pensò d'introdurre nel Patriarcato
le Coadiutorie cum spe futuræ successionis, e quan=
tunque fosse questo il primo essempio in Italia dopo
il Concilio di Trento, non solamente piacque assaissimo
questo partito, così alla corte di Roma, come alla Re=
publica di Venezia, conciosiache oltre che con questa
Coadiutoria si provedeva al bisogno di una così vasta

Diocesi

Diocesi, come è quello d'Aquileia, a cui non sempre supplir potrebbe la sola persona del Patriarca, sì fin d'all'ora, e dalla Corte di Roma, e dal senato di Venetia ~~conciosiache~~ maturamente proveduto, che per i tempi innovenire nel caso di qualche vacanza della Chiesa del Patriarcato d'Aquileia, gl'Imperatori, ed Arciduchi averebbero suscitato qualche turbolenza per la da essi pretese ellecione d'un Patriarca Austriaco, o Alemano, ad uso delle Chiese di Germania, in doueche colla Coadiutoria il Patriarcato non può mai rendersi vacante, e oltresi la Republica per la forma, che tiene nell'ellezion del Coadiutore d'Aquileia s'osservò ella è sicura, che il Patriarcato non sarà mai per cadere in persona di sua minima diffidenza, e di sua minor qualificazione.

Soglionsi poi le Coadiutorie spedire per Breve, e non concistoro, forse perche questo maniera secreto, e piano più facilmente può impedire i torbidi, e movimenti degl'Austriaci, e perche non s'interpretasse, che con tali Coadiutorie pregiudicato si fosse al preaccennato privilegio di Giulio IV del Privileggio stesso si fa mentione nella lettere, che in forma di Breve il Papa scrive alla Sere.ma Repub.ca ogni qual volta succede il caso, con queste somigliante parolle Autoritate Apostolica tenore presentium declaramus ob-

Nominationem huiusmodi personarum, et non facto a Nobis de predicto J. B. Iulij Papę IV Prędecesoris nostri concessione de certo personarum Nominatione, dum Ecclesię Aquileiensi pro tempore vocat mentionem nullam vobis prejuditium in predicta concessione generatum quatenus fuisse nec imposterum generari deberi

In tal guisa adunque fù fatto il primo Eletto, o sia il primo nostro dire Coadiutore d'Aquileia cum spe futurę successionis Aluise Giustiniani l'anno 1575 sotto Gregorio XIII, ma questo non arrivò ad esser Patriarca poiche premorì a Giovanni Grimani l'anno 1585 in luogo di cui il Grimani l'anno stesso nominò, ed ebbe da Sisto V in suo luogo per suo Coadiutore, e successore Francesco Barbaro l'anno 1593 morì il Patriarca Grimani, e Francesco Barbaro divenuto Patriarca nominò ed ebbe per suo Coadiutore Ermolao Barbaro suo fratello e così poi successivamente s'è sempre osservato di Patriarca, in Patriarca ne sopra ciò occorre fermarvisi di vantaggio ora passeremo allo preteso degli Austriaci dell'elezione d'un Patriarca d'Aquileia

Alemano

Il primo cui venisse ciò in pensiero fu Ferdinando primo nell'anno 1551 addimandando egli il Nunzio Apostolico a nome del Papa la restitutione di

Aquileia

d'Aquileia, più per trovare qualche pretesto di
non restituire quella Città, che per altro rispose,
che egli allora la restituirebbe a i Patriarchi, quan=
do si facesse un Patriarca suddito della casa d'Austria

Replicatosi per nome del Papa l'instanza me=
desima della restitutione d'Aquileia all'Arciduca
Carlo l'anno 1585 anch'egli mostrò d'esser pron=
to ad condescendere, ma sotto questa conditio=
ne, che il Papa accordasse al Capitolo d'Aquileia
la facoltà d'eleggere il Patriarca si come gli altri
capitoli d'Alemagna hanno l'uso d'eleggersi ciascuno
il suo Vescovo

Si poi hanno sempre gl'Imperatori Austriaci suscitate
maggiori pretenssioni cioè d'un gius padronato
della Chiesa d'Aquileia, ed aver essi raggione
sulla nomina, e sulla elettione dei Patriar=
chi, però gl'argomenti sono molti, e varij ma
si possono restringere tutti in pochi capi,
dicono dunque gl'Austriaci primo

1o Che il Patriarcato d'Aquileia sia giuspatronato
di cesare principato, e membro dell'Imperio,
a cui dagl'Imperatori, Corrado, Enrico, ottone, ed a
~~Patriarchi Vassalli dell'Imperio, come si legge chiaro~~
~~in più diplomi degl'Imperatori~~ altri è stato
consegnato per dote il Friuli, e Istria, e che perciò
divenuto Feudo, ed i Patriarchi Vassalli dell'Imperio

come si lege chiaro in più deplomi degl'Impe-
ratori

2d.° Che la Chiesa d'Aquileia è Chiesa di Germania seguitando la natura del Prencipato, che ella posse-
deva, e che la Città stessa d'Aquileia, che è la sede Patriarcale, è suddita dell'Imperatore.

3.° Che gl'Imperatori ne' tempi andati essendo succe-
duti ai Re Longobardi, e ciò sino alla transatione 1445

4.° Che la transatione 1445 della Republica col Patri-
arca è nulla, insolida, perche il Patriarca
d'allora Lodovico Mezarota non poteva dispo-
re di ciò che era dell'Arciduca e dell'Imperio

5.° Che non s'attende alla approvatione ~~fatta dalla...~~ o sia confirmatione, che fece
il Papa della Transatione medema, perche egli non
fu informato delle raggioni di Cesare, ne altro fu
esso premeva, che, levare dell'Italia la Guerra

6.° Che ne più si deve attendare all'asserta approvatio-
ne fatta dalla transatione ~~è approvata~~ medema
da Federico III Imperatore, primo perche lo detto
approvatione è apocrifa, concioche nell'anno
1469 in cui si dice che ella fu fatta in tempo regna-
va Federico IV e non il terzo, il quale regnò più
d'un secolo, e mezo avanti 2d.° ne Federico III, ne
alcun altro Imperatore poteva approvare questo

Transatione

lva rsolione in pregiuditio dell'Imperio e de succes=
=si per i quali covono prescritemi tanto più essendosi oci
sempre reclamato, né mai o espressam.te o tacitamente
hanno asserito il possesso che à la Repub.ca di qualunque
prerogativa sopra il Patriarcato
"Che la Repubblica ha lesi in molte parti li patti della transa=
zione 1445 non avendo mantenute le sue prerogative
al Patriarcato, accennò di continue al pregiudizij, e particolar=
mente, che co altri sudditi della stessa Repub.ca le ne vengono
atti . . . .
"Che riguardo alla Repubblica non può avere raggioni di
cose quello che essa nell'accennata transatione restituì al
Patriarca perché già nello avo di lui, e nemmeno la possa=
sono no di annuo, che la Repubblica contribuisce annual=
mente al Patriarca d'Aquileia . primo perché incompa=
rabilmente più di questo summo rende alla Repubblica
quello che a tolto ai Patriarchi e poi perché questo istesso
summo viene compensato con li dacij che la Repubblica
oggidì esige dalli stessi luoghi Patriarcali
Queste sono in compendio tutte le raggioni nelle quali gl'
Imperatori Austriaci hanno sempre fondate le loro preten-
sioni per lo dominio del Patriarca, e con cui ànno creduto
di combattere le prerogative che la Repubblica à sopra
il Patriarcato medesimo, e qualunque nella la corte di
Vienna, ed il Reggimento di Gorizia, e la comunità di Gorizia
hanno dibattuto tra loro questo materie, e prodotto in
Roma le loro instanze per la dismembrazione del Patri

arcato

sanno sempre poco più, poco meno desse, e scelte le
cose medesime vediamo ora le risposte

La risposta è generale, e chiude per così dire la porta alle
recenti sue ragioni Imperiali, ed a quante altre
studiassero d'introdurre di nuovo, e questo si è, che ove
siamo a negozio finito, e che più non è da maneggiarsi.
La transatione fatto i consensso del Papa, e dell'Impe-
ratore ed ~~Arciduca d'Austria è stato confermato. Li~~
~~confini delle Provincie~~ e del Patriarca ~~stesso~~ è allo stesso
Pontefice, a cui s'aspetta ispezione dei Patrimonij Ecclesiastici
dall'Imperatore ed Arciduca d'Austria è stato confermato.
I confini delle Provincie sopra de quali cade la transatione
sono stati concordemente uno, due, e tre volte stabiliti
fra la Republica e l'Imperatore, et Arciduca cioè
in tutta sudetta transatione dai congressi di Vormazio, Belogna
e di Trento. I Patriarchi per due secoli doppo la transati-
one cioè sino all'anno 1628 successivamente sono
sempre stati riconosciuti e dagl'Imperatori, e dagli Arciduchi
quali sempre ne lasciarono libero l'esercizio
della Ecclesiastica Giurisditione in tutto quanto è nostra
la Diocesi d'Aquileia, di quà e di là dai monti anzi se
tal volta questa Giurisditione venne dagl'Imperiali
impedito o dagli Arciducali Ministri, ricorsero all'Impe-
ratore ed quei richiamorono i Patriarchi, vi provedè e
remedio opportunamente. Coi Patriarchi finalmente,
e l'Imperatore Carlo V e l'Arciduca, e Re de Romani
Ferdinando sanno poste le conventioni subordinate
alla transatione seguita nei congressi di Vormatio,
e di Belogna, ed sino sono stati con esso lui in

u. r. b.

giudizio nel congresso di Trento
enza poi ricedere da questo primo risposto generale, la quale è decisiva si risponde altresi particolarmente ad uno, ad uno delle ragioni degl' Imperatori addotte non perche ui sia bisogno, ma come suol dirsi ex abbundanti
Quello che gl' Imperatori Corrado Enrico, ed altri conseguirono alla Chiesa d' Aquileia non fu dotatione ma donazione, essendo che la Chiesa era già costituita, ed aveva la sua dote avanti che fussero detti Imperatori, onde da essi non riceveva che augmento de beni, ed onori, per cui non perde ella la sua libertà, ne soggiace ad esser patrocinata, che è una specie di servitù, e communemente osservano i dottori, che per quanto, che si dona ad una Chiesa, ancorche si donasse cosa grande, non s'aquista però Giuspatronato della medesima, e bisogna che questo sia dotazione, e non donazione a voler aquistar detto Giuspatronato, e che parimenti sia fatta prima che sia construtta, e stabilita la Chiesa, o doppo se nel caso, che la Chiesa fusse spogliata, o avesse perduto la sua prima dote. A questo proposito quanti, e quanti gran doni non sono stati fatti dagl' Imperatori al Papa, ed alla Chiesa Romana, e pure ne per questo il Papa, ne la Chiesa Romana sono Giuspatronato degl' Imperatori, e se si volessero molti altri essempi si potrebero apportare
Alla 2da la Chiesa d' Aquileia non è altrimenti, come si

rovebbe far credere Chiesa di Germania, ma d'Italia, ella è sempre stata riconosciuta da Pontefici e numerata nella curia Romana (Leggi l'Ughello nell'Italia sacra nel libro 5 de Patriarchi Aquileiensi) ne per questo punto s'oppone che per onorificenza ella sia stata anticamente (dagl' Imperatori intitolato membro e Principato dell' Imperio. Aquileia poi di ragione, e di Giustizia, è suddito dei Patriarchi, e gl' Austriaci, che con forza l'ano occupata, ed a forza la ritengano, non anno in essa altro dirito, che quello che la Republica s'aveva riservato nella transazione 1445 cioè de soli, e de feudi; così in ordine alle capitulationi di Bologna, fu nel congresso di Trento giudicato in causa tra il Re de Romani, e l'Arciduca Ferdinando, et il Patriarca

3.º Alla terza li Patriarchi d'Aquileia per il più sono stati eletti das Papi, qualche volta dai Concilij, ed alcune volte dal Capitolo di quella Chiesa, e se alcuna volta prove che anche i Re Longobardi e gl'Imperatori li abino nominati, ciò più tosto si deve inferire alla infelice conditione di que tempi che alla natura della Chiesa d'Aquileia, la quale prima della transatione 1445 non fu mai patronata

4.º Alla quarta La transatione non è stata accordata dal Patriarca solo, ma dall' Arciduca, dall' Imperatore, e col Pontefice cui solo, non ad altri s'aspetta di dare il vero titolo nei beni fatti patrimoniali della Chiesa

5.º Alla quinta non si può dire, che il Papa non fosse informatissimo dello stato, e natura della Chiesa, e Patriarcato nelle cui avventure nel corso di cinque lustri doppo la

sconfitta di 50

di Lodovico di Tech sino all'anno della transatione
s'erano fatte note, e palesi a tutta l'Europa.
6.a Allo sesto La critica che si vuol fare sull'aggiunto di
3.° e 4.° al nome di Federico, il quale approvò la transatione
quando anche fosse ben fondato pare non basterebbe
sola per rendere sospetto di falsità il deplomo se si con=
sultano il Baronio, Genebrando, ed altri Cronologisti, si
vedrà chiaro che nell'anno 1449 Regnava Federico III,
e non il IV, mentre non è mai stato alcun Federico IV
Imperatore. Ver è dunque che fu approvata la transatio
ne da Federico III, e dopo di lui da Carlo V, e da Ferdinando
Re de Romani, e Arciduca, nelle capitulazioni di Vormo-
zio, e di Bologna. tra gl'accordati di pace stabiliti tra
Prencipi, e massime quando nelli congressi apposta=
tamente adunati si stabiliscono passano per la perpe=
tuità ancor nelli successori, altrimenti mai al mondo
sarebbesi constituito sin ora, o si potrebbe in avenire
constituire un vero dominio, ciò che repugna a tutto
il Gius delle Genti. onde che giova dire in fine, che gl'
Austriaci non si sono mai aquietati per la detta transa=
zione, e che anno sempre richiamato in contrario,
tanto più che ciò è falso.[1] e che.[2] Non erano forsi, e Carlo
V, e Ferdinando i quali come s'è detto più d'una volta
con le loro capitulazioni di Vormazio, e di Bologna, e
col congresso di Trento approvavano la transatione. Non
erano Austriaci li Arciduchi, e li Imperatori, che sono
stati dopo sino a Ferdinando II, i quali hanno sempre
riconosciuto il Patriarca pro tempore senza alcun

richiamo, ne ostacolo. finalmente si sà, ed è cosa notoria a tutti che le lamentatio ni Austriache sono state solam.te dopo l'anno 1620 sotto Ferdinando II poco meno, che due secoli doppo la transatione, tempo che bastaverà ad indurre non sollo tacito, ma anche espresso consensso di chi potesse pretendere ragione d'opporsi

7.a Allo settimo l'impegno publico nella conservatione, e difesa delle prerogative, e diritti del Patriarca spiccano abbastanza nelle ducali che nel Archivio Patriarcale si custodiscono

8 All'ottavo, ed ultimo il nome di dote Ecclesiastica canonicamente conviene a tutto ciò s'asegna per mantenimento d'una Chiesa, o prima che ella sia costrutta, o stabilita, ò dopo ancora, ma nel sùo caso, che fosse stata spogliata, ed avesse perduto la suo primo dote. Prima della guerra mossa da Lodovico di Tech ai venetiani, la Chiesa d'Aquileia aveva la suo dote, ma essendo i venetiani in guerra difenssiva giustamente spogliarono il Patriarcato per conseguenza restò senza la suo dote onde tutto ciò che la Republica nella transatione 1445 non per necessità, ma volontariamente rilasciò, e la contribuzione che ella s'obligò a paggarli, e la difesa che di lui intraprese a suoi danni, e spese in quei tempi, massime in cui la forza del Turco acrescendosi sempre più, andava minacciando stragi, e rovine le quali già alle Provincie, ed al Patriarcato sono vicine tutto ciò

dissi

E

dissi giustamente. hà il nome, e proprietà di Dote del Patriarcato qualificato anche dal Pontefice Giulio III nella constitutione, in cui dichiarò il Patriarcato Gius Patronato della Republica di Venezia

Della smembrazione della Diocesi d'Aquileia, e elezione d'un nuovo Vescovo in Gorizia, e degl'altri pregiudizij che anno tentato gl'Austriaci al Patriarca d'Aquileia

Sotto il Patriarcato di Giovanni Grimani, verso l'anno 1583 Carlo tentò di far erigere un Vescovato in Cilla luogo grosso della Carniola, e che porta il nome della Città. Il motivo di ciò fù perche risiedendo in Diocesi il Patriarca, e non essendosi ancora instituiti li Arcidiaconi i quali invigilassero sui Popoli, e sul Clero, e per mezo de quali il Patriarca potesse provedere alla salute dell'anime ~~andava introducendo in quella Provincia, la quale era confinante cogli'eretici~~ e soministrare ai bisogni spirituali della Diocesi gli aiuti opportuni a moltissimi abusi con discapito della Religione, e rovina dell'anime andavasi introducendo in quella Provincia la quale era confinante cogl'eretici, s'oppose il Patriarca Commetendo al Monsignor di Cattaro, ~~facendo le sue parti, francesco Barbaro primo~~ che era di lui suffraganea, e Vicario Generale di visitare tutte le Regioni della Diocesi di quà, e di là dei monti cessò subito ogni instanza dell'Arciduca per

l'erecione del nuovo Vescovo in Cilo, e doppo M. Sig.re
di Cataro facendo le sue parti Francesco Barbaro primo
come Elletto, e Coadiutore, e poi come Patriarca asistendo,
e procurando in tutte le Provincie d'Aquileia Austri:
ache, non si parlò più di tal cosa. Nell'anno 1617 per
occasione della Guerra di Gradisca, come già è stato
detto qui avanti Ferdinando II fece insianza per la
divisione della diocesi prima à Papa Gregorio XI, e
poi più di proposito, e con maggior impegno à Papa
Urbano VIII mandando a posta il Preuosto Peslar.
Il motivo di questa instanza non fù già che la diocesi
fosse bastantemente proueduta dal Patriarca, anche
nelli Paesi Austriaci, ma perche doppo quella guerra
i suoi ministri allegando, benche senza raggione, ne
motivo, ne pur sospetto per difidente il Patriarca. Non
essendo dal Papa state admesse l'instanze degl'Impe:
ratori, uscì dalla Camera di Graz quel strepitoso edito
di cui s'è parlato di sopra
1 Ferdinando insisteua per una di queste tre cose; che
si diuidesse la diocesi in due Patriarchali Chiese, e
in due Patriarchi assegnando ad uno d'essi la porzi:
one esistente nel dominio veneto, ed all'altro la parte
che resta nello stato Arciducale, ouero che questa
parte de Veneti si sottomettesse al Patriarca di Venetia
2 Che si ponesse in libertà l'elletione del Patriarca al
Capitolo d'Aquileia con diuidere quei Canonici in Ve
... neti

(ed Austriaci equalmente, quasi alternativamente ele-
gessero il Patriarca

6. Che s'estinguese la dignità Patriarcale d'Aquileia e la
diocesi che si dividesse in due Arcivescovadi, l'uno de quali
fosse in Gorizia, e l'altro dove paresse alla Republica.

Non essendo riuscito il maneggio sotto il Pontificato di Urbano
VIII ripigliarono gl'Austriaci le loro instanze sotto Inno=
cenzo X e sotto Alesandro VII e i proggetti erano questi in
apparenza un poco diversi da quelli di Ferdinando, ma
in sostanza equalmente pregiudiciali al Patriarcato,
ed ai Patriarchi il primo era

Che fosse deputato un Vescovo Suffraganeo da nominarsi
dall'Imperatore, ma independente dal Patriarca. Che si
mandasse un Visitatore. Che si erigesse un Vescovado
con assegnarli questa parte di diocesi d'Aquileia
che è nel dominio Austriaco

L'anno 1671 l'Imperator Leopoldo con proprie sue lettere
supplicò Papa Clemente IX di delegare la Giurisditione
Episcopale de suoi stati, che sono nella diocesi d'Aquileia
al Vescovado di Lubiana, per modo di provisione, e sin
tanto che fosse da sua Santità deciso la causa principale.
Nell'anno 1703 di nuovo si svegliò l'idea di erigere un
vescovado in Gorizia, e più volte doppo s'è andato toccando
questo punto, e proponendo questo progetto, ed oggi e la
massima, che pare abbia fissato la corte di Vienna.

L'anno 1725 essendosi fissato Carlo VI d'innalzare in Arcivesco=
vado il Vescovo di Viena, e perche l'Idea non poteva condursi

a fine senza lo smembramento delle vicine diocesi tanto per accrescere la diocesi di Vienna, e renderla degna d'un tal dignità, quanto per formarle un competente numero di Vescovi suffraganei, come alla natura delli Arcivescovadi richiedesi, perciò il Vescovo di Vienna formò un piano per arrivare a questo intento, senza pregiudicare li Vescovi di Germania, con cui in sostanza voleva che si levasse al Patriarca d'Aquileia tutta la parte della diocesi Austriaca, parte per erigersi il Vescovato di Gorizia il quale por dovrebbe esser suffraganeo di Vienna, il restante per darlo in cambio a quei Vescovi, le diocesi dei quali si assegnarono di smembrare per erigere in Arcivescovato la Chiesa di Vienna. Per l'istesso fine altresì questo consigliere progettava, che i Vescovi di Trento, di Pedena, e Trieste, quali sono sudditi dell'Impero si dovessero levare dalla dipendenza Metropolitana d'Aquileia, in cui sono sempre stati, e farli suffraganei di Vienna.

Queste in più tempi sono state le propositioni degl'Austriaci resta ora a vedere con quali raggioni hanno pensato di sostenerle.

1 Che in altri tempi cioè sotto Pio II sulle instanze dell'Imperator Federico fù anche Lubiana smembrato dalla diocesi d'Aquileia, ed eretto in Vescovato.

2. Che li Veneti sono sudditi dell'Imperatore, e che sicome la Republica non ammetterebbe ne suoi stati un Vescovo estero, anzi si come essa puotè fare, che doppo la morte del Patriarca Lodovico di Tech, non restossero amessi li due Patriarchi, che furono Alesandro duca di Moravia

eletto

eletto dal Concilio di Basileo, e Giovanni Vitelio eletto da Eugenio IV poiche gl'erano per suoi dipendenti, così pro=vimenti l'Imperatore non volle che ne suoi stati siano admesi li veneti

3 Che non è conveniente che li sudditi / istrioci siano giu=dicati dagli Esteri, e fuori del suo Stato

4 Che per esser sempre il Patriarca Veneto sono gl'Austriaci sempre esclusi dai Capitoli d'Aquileia e Ciuidale, nonos=tante, che le vendite di que Canonicati siano in gran parte nello stato Arciducale

5 Che con l'esetione d'un Vescovato in Goritia il Patriarca Veneto non perde punto più di quello che sin ora perduto essendo egli senza di questo escluso da tutto l'Impero, e dominio Austriaco

6 Che la Diocesi d'Aquileia è così vasta che s'estende in più Provinzie, e comprende città, terre, e luoghi conside=rabili, ed una popolazione di più d'un milione d'anime, essendo sprovveduta di Pastore che la visiti, e che le somi=nistri gl'aiuti spirituali, ed è già deviata assai dalla disciplina Ecclesiastica. Il clero vive sconclusamente, ed il Popolo non bene instruito, e perciò resta aggravata la consienza di Cesare, e quella ancora dal Papa, a ben pensarvi, ed a provedere che la religione non resti più col detrimento dell'anime. Queste sono tutte le raggioni, e pretese degl'Austriaci, e non altro. Vediamo le risposte

1 Alla primo, si risponda, che appunto perche fu fatto quello smembracione, non si deve far altro; Poiche altrimenti

procedendo con la forza di questo essempio non finirebbe se non con l'anichilatione della dignità è d'una Chiesa Patriarcale, la quale sempre è stato in una grandissima considerazione de Romani Pontefici di più nell'erezione del Vescovato di Lubiano non si trattava della smembrazione della Diocesi d'Aquileia, che una picola di lei porzione, e questo ne di lei confini con l'Isteolo, e propos o erezione d'un Vescovato a Goritia non si leverebbe al Patriarcho nulla meno, che quasi tanto della sua diocesi, e si verebbe questo a comprendere l'istesso Aquileia. Aggiungosi nella erezione del Vescovado di Lubiano non vi furono ne li motivi ingiusti ne li riguardi pericolosi, che sono di presente. l'Imperatore Federico, non con la forza, e violenza, ma con maniere giuste d'acordo, e di concerto col Patriarca, principiò, ed indusse a fine l'opera di quel Vescovado, e ciò fece non perche avesse animo di distruggere, o di nuocere al Patriarcato, ne al Patriarca, che perciò s'usorono tutte le cautelle, è si adoperorono tutte le clausole, ma soltanto per l'effetto, che egli aveva à quella città, e per il solo desiderio, che aveva d'ingrandirla con quella nuova dignità.

Ma ora tutto il contrario, colla violenza dell'immunità Ecclesiastico, e col mezo termine di quello ingiustissimo protesto, e scandaloso fatto dal ministro di Ferdinando, al Papa Urbano VIII, e di quel susseguente editto della Camera di Graz, si vorebbe strascinare per forza il

Patriarca

Patriarco, ed il Papa a condescender al loro ~~desiderio~~, desiderio che non è specioso come si vantò del bene dell'anime, e della Religione, ma di distruggere, ed estinguere la dignità Patriarcale. Rimuovono gl'Austriaci li suoi attentati, e le sue violenze, e ristituiscono Aquileia al Patriarco, reintegrino il Patriarcato nella di lui Giurisditione, e ne suoi diriti, ed all'ora vengano, che d'acordo si troverà un conveniente compensso per sodisfare al loro zello

2 Alla secondo, l'esempio d'Alesandro duca di Moravia, e Giovanni Vitelio non fano a proposito, perche Alesandro era stato fatto Patriarca da Felice V Antipapa, e forsi anco dai Padri di Basileia, ma dopo erano venuti scismatici. Quanto poi a Giovanni Vitelio, egli non fù mai ne dal Papa, ne da alcun Concilio creato Patriarca d'Aquileia. Ma a qual disguazio posono allegare gl'Austriaci, ove non si tratò d'alcuna temporalità, ma della sola spirituale, nel libero esercizio della Eclesiastica Giurisditione, e qual essempio di difidenza possono mai mostrare in tanti Patriarchi Veneti, che sino all'anno 1628 governavono liberamente tutta la loro diocesi Austriaca. Ne vole a dire, la Republica non averebbe messo ne suoi stati un Vescovo estero d'una corte straniera dunque neppur la casa d'Austria, permetter deve ne suoi stati, poiche non è similitudine alcuna, essendo che Aquileia non era

giustamente in dominio della casa d'Austria, ma dei Patriarchi, ma se anco fosse ben fondato questa diffidenza della Regina per i suoi stati fuori d'Aquileia si potrebbe pur procedere senza alcuna smembratione del Patriarcato in quello che tiene il vescovo di Trieste, suddito della Regina per la città di Pinguente ed altri luoghi di sua diocesi, che sono nello stato veneto, che è simile appunto a quello che s'è sentito oggidì felicemente Regnante, nell'accordo con il Re di Sardegna ha prescritto per quei non sudditi di quella corona, che hanno parte della loro diocesi nei di lei stati

3 Alla terzo i sudditi Austriaci sono giudicati coi loro respettivi Archidiaconi constituiti fino dai Patriarchi Barbaro in ogni Provincia Austriaca, nelle quali si estende la diocesi Aquileiense. Anche all'Arciduca Carlo nell'anno 1574 venne preso pensiere di sollevare i suoi sudditi, che non fossero obligati a farsi giudicare fuori de suoi stati, ma non per questo con animo di tentare alcuna smembratione del Patriarcato, ma fece instanza al Patriarca Grimani che a tall'effetto si compiacesse di creare un Archidiacono in Gorizia, ed il Patriarca nell'anno stesso condiscendendo alla richiesta dell'Arciduca constituì il suo Archidiacono

4 Ho quarto quando li Austriaci riconoscevano il Patriarca erano ancor essi ammessi nei capitoli d'Aquileia, se di presente sono esclusi, non è già perche il Patriarca sia veneto, ma perche non lo vogliono più riconoscere per suo ordinario, per altra la massima delle rendite

dei

d'Aquileia, e di città, che sono nel dominio Veneto
5. Allo quinto si come se uno avesse con la forza, e con la violenza occupato la possessione a un'altro non potrebbe stando in giudicio domandare al Giudice d'esser confermato in possesso dell'usurpato, che il suo Avversario perdendo la causa nulla di più perderebbe, di quello che prima avesse perduto, essendogli stato occupato la Possessione. così nel caso nostro se la S. Sede ammettesse le dimande degl'Austriaci oltre che essa priverebbe il Patriarcà del ius che egli à di ripetere quello, che con violenza egli è stato levato, verebbe altresi ad autenticare, e l'insolenza praticatali dal Breve nostro Bestor ministro di Ferdinando con quella incivile protesta, di cui sopra s'è parlato, e l'usurpo, e lo spoglio fatto dagl'Austriaci al Patriarca prima della sua Città d'Aquileia, poi della Episcopale Giurisditione per la metà della sua diocesi
6. Allo sesto. si levi la Regina la violenza, lasci al Patriarca libero l'esercizio della sua spiritual Giurisditione. non lo bandisca da suoi stati, non impedisca, che visiti, e corregga tosto, sarà disgravata la consienza di S. M., sodisfatto il di lei fallo con la desiderata promocione del culto di Dio, e del bene dell'anime
Per altro non è poi nella diocesi quel male che tanto s'esagera, non per fine di zello, ma per solo oggetto di cogliere in questo corso indebiti vantaggi. si darà in fine un breve, ma sincero dettaglio del governo spirituale d'oggidì in quella parte di diocesi e si

vedrà

vedrà, che la Religione, e disciplina, è meglio promove=
duta dal Patriarca benche lontano, che non si è in molte,
e molte diocesi dove risiedono i Vescovi, e se più si
desidera si trovi al Patriarca la dovuta libertà di ope-
rare, che quel buon Pastore pronto a non risparmia=
re ne viaggi, ne fatiche, ne sudori, ed a lasciarvi oc=
correndo anche la vita. sichè e del male che fosse, e
del bene, che non si permette, l'unica causa sono gl'Im=
periali stessi, che qui lo confinano fare co zelanti, e se
con tutto questo vi fosse pure qualche bisogno di pas=
sare nelle circostanze presenti a qualche partito se
ne troverano molti, e più onesti, più espedienti di
quello, che vien progetato dagli Austriaci, che ad altro
non badano, che allo spoglio, e suppressione della
dignità Patriarcale

Sentimenti della corte di Roma su le
vertenze d'Aquileja

Con qual impegno la corte di Roma si sia un tempo
maneggiato perche fosse restituita ai Patriarchi
la città, e dominio temporale d'Aquileja, si è dimos=
trato sul principio di questa scrittura. ora vediamo
il di lei sentimento sulle vertenze della giurisdi=
zione spirituale, che hanno havuto li Patriarchi
colla casa d'Austria, e cogl'Imperatori

Principiando per tanto delle prime proposizioni
fatte da Urbano VIII a nome di Ferdinando II dall'
Ambasciatore cesareo Prencipe Savelli, e dal Pre=
vosto Peslar, tutto è ristretto nelle lettere che qui
trascriveremo

rescriveremo dal Cardinal di S. Onofrio a Monsig.r d'
Arezzo Nunzio di quel tempo all'Imperatore

Molto Ill.re, e Rev.mo come fratello

Nell'udienza di ieri mattina l'Ambasciatore Cesareo ed il Prevosto Restar venuto qui per il negozio del Patriarcato d'Aquileia, si restrinsero a tre punti diversi per l'aggiustamento delle controversie che corrono

Il primo de quali si è che si divida quella Chiesa, e diocesi in due Patriarchi assegnando ad un d'essi la porzione esistente nel Dominio Veneto, ed all'altro la porzione esistente nello Stato Arciducale overo quella pertinenza veneta si sottometta al Patriarca di Venetia

Il 2.do punto è stato di porre in libertà l'elezione del Patriarca al Capitolo d'Aquileia con dividere quei canonici in Veneti, ed Austriaci equalmente li quali alternativam.te eleggessero il Patriarca a similitudine di molti capitoli di Germania, ne quali così divisi i canonici heretici e Cattolici tengono il medesimo titolo de loro Prelati

Il terzo d'estinguere questa dignità Patriarcale, e dividerla in due Arcivescovadi, uno de quali fosse in Gorizia, e l'altro dove piacesse alla Republica; offerendo S. M.tà Cesarea d'aggiungere l'entrate all'Arcivescovato de suoi stati:

Niuno de quali partiti hà piaciuto a Nostro Signore, non approvando il primo la novità di due Patriarchi

Quanto al secondo medesimamente non vuole quel Patriarcato elettivo essendo a mera dispositione di questa S. Sede, ed ancor che per lo più li concedono li Pontefici a Veneti ciò procede da loro mera volontà perche oltre volte è stato conferito a Famiglie Romane di modo che

abbracciando questo secondo partito verebbe S. Santità a spogliarsi dello suo autorità, oltre che esser cosa mostruosa di prender essempio dai capitoli mescolati con eretici che di fatto s'asurpano queste alternative senza alcun consensso Apostolico

Parimente S. Santità non ha inclinato al terzo capitolo per non estinguer quella dignità, ne tore a sommi Pontefici la libera collazione di quella Chiesa. Imperciochè S. M. Cesarea prettenderebbe la sua nominazione dei suo successori, e li Veneti la loro e non per questo s'estinguerebero le discordie, e dissensioni per le quali la divisione della Giurisditione, ma questo s'avvenirebbe. In oltre Sua Santità ha giudicato, che tentar di voler mutar il stato del Patriarca è un aprir la strada di pregiudicar a quella dignità, di cui erano il Friuli, ed altri stati insigniti, ed in questo guiso verebbe S. Santità ad approvare tacitamente lo spoglio

Mi è parso di ragguagliare V. Sig.ª tutto il negozio acciochè sappia quello che passa nei negozij concernenti di questa Chiesa ella non entri a parlare se non richiesto, e dica all'ora, che quanto a parlar il Negozio non esser in stato perche essendo già stato trattato dal Sig.r Ambasciatore, non vuole ingerirsene senza espresso ordine. Con tutto ciò ad aquello verà detto, e lo riferisco per maggior notizia di S. Beatitudine, ed il Sig.r Iddio la prosperi

Roma 26 Aprile 1638

Come fratello Aff.mo
S. H. Card. di S. Onofrio

Li altri partiti progettati sotto Innocenzo X ed Alesandro VII. i quali furono tre, che si deputasse un suffraganeo da nominarsi dall'Imperatore, ma indipendente dal Patriarca secondo che si mandasse un visitatore terzo che si erigesse in Graz, o in Gorizia un Vescovato. A tutti quali partiti fu sempre risposto dalla Corte di Vienna che non conveniva mutare lo stato del Patriarcato, e che la S. Sede Apostolica non poteva far restituir al Patriarca la città d'Aquileia, e se non poteva ottener la revocazione dell'edito di Ferdinando II non doveva pure far da canto suo alcun atto positivo, che ne meno tacitamente venisse ad approvare lo spoglio, e simili attentati

Alla supplica esposta con proprie lettere da Leopoldo primo a Alesandro IX l'anno 1691 acciochè S. Santità si degnasse di delegare la Giurisdizion di quella parte di Diocesi Austriaca al Vescovo di Lubiana, per modo di provisione, e sin tanto che da S. Santità fosse decisa la causa principale; fu posto in deliberazione, che il delegare la Giurisdition spirituale al Vescovo di Lubiano sino alla terminatione della causa principale, sarebbe stato lo stesso, che incorporare alla Chiesa di Lubiana una gran parte della Diocesi d'Aquileia, e condannare per consequenza la Chiesa d'Aquileia ad esser di jus patronato dell'Imperatore, come è lo Vescovo di Lubiana

Oltre il Vescovato di Lubiana per supplire alle spese delle visite facilmente si sarebbe appropriate le rendite, che il Patriarca tiene nei stati Imperiali, e col ancor del tempo averebbe forsi preteso di conferire li canonicati d'Aquileia, che vacassero nelli mesi dell'ordinario

e fosse li averebbe conferiti de facto ancor che la dele=
gazione fosse spedita con strettissima limitazione, e
li provisti da lui, e non quelli del Patriarca averebbero
il possesso, e l'utile, perche la cattedrale, e buona
parte delle rendite della mensa o capitolare, e dentro
li stati Austriaci, e quando poi fussero stati tanti Canonici
Tedeschi, che potessero far maggior Capitolo si farebbero lecito
di eleggere il Patriarca subito che venisse la vacanza,
nonostante che vi fosse il Coadiutore cum futura succe-
sione e pretenderebbero di poterlo fare in virtù delli
accordati di Germania, dove il solo nome di Patriarca
porterebbe con se danno, e pregiuditio alla sede Apos=
tolica: e fu osservato, che per questa causa i Papi
varie volte erano concescesi di dare il titolo di Patri=
arca alli Nuncij degli Imperatori, e di conferire a
sogetti della Nacione Alemana i Canonicati d'Aqui=
leia i quali venivano nei mesi riservati
Quanto poi all'ordine osservato successivamente dai
Romani Pontefici Gregorio XV Urbano VIII Innocenzo
X Alesandro VIII Clemente X e Clemente XI per
trattare questa materia qualunque volta è stata
proposta dalla Corte Imperiale, e Austriaca, egli è
stato di distinguerla, e ventilarla in una particolar
congregatione di Cardinali, e Prelati, che si chiama=
mata la congregatione d'Aquileia, e questo è stato sem=
pre un ottimo ripiego che partorisce due buoni effetti
il primo de quali è che destramente temporeggia, e sì
con queste deputazioni, ed unione di tale congresso,

in tanto

in tanto s'aquietassero, e si calmarono quei primi
impetuosi movimenti della Corte di Vienna. L'altro effetto
maggiore, e più importante si è che convenendosi in
queste congregazioni trattar la materia con le ragioni
Canoniche, delle quali sono affatto sprovisti [illegible],
e il Cardinale [illegible] in abbondanza così [illegible], come
in merito, l'interesse d'Aquileja starà sempre [illegible], rispetto
a quello che fosse trattandosi col Papa. In una parola
nelle congregazioni si deve procedere giuridicamente
che non a luogo [illegible] col solo Papa si procede deli-
berativamente, e nelle deliberazioni molte volte stat pro
ratione voluntas. e se potesse così anche il caso che la
congregatione aderisse [illegible] di Vienna, resterebbe
ancora l'adito di replicare [illegible] Papa la cause che
[illegible] così immediatamente col Papa, se egli una volta
pregasse, come si potrebbe più rimettere in piedi la causa?
Che se il Papa [illegible] mai ad una deliberatione contraria
al sentimento, al voto, ed al decreto della congregazione
seguendo gli esempi di tutti i suoi precedenti, potrà
mai innovare cosa alcuna in pregiudizio del Patriar-
cato, così per rimedio di quelle perniciosissime conse-
guenze, che tante volte sono state poste in riflesso,
e poi perchè ogni ragione Canonica vi resiste, e in
ordine, e in merito. Lasciamo quello del merito, quello
[illegible] della [illegible] la quale a certo sempre
un gran peso sopra tutte le accennate congregazioni
Cardinali [illegible] d'ogni legge non si [illegible]
seguire in causa, se [illegible] seguono gli esempi.

atentati, che nella causa medesima abbia fatti. Gl'Imperiali, ed Austriaci avendo di proprio fatto, e colla forza spogliato il Patriarca prima della sua Città, e dominio d'Aquileia, e poi del libero esercizio della Patriarcale Ecclesiastica Giurisdizione in tutta quella parte di diocesi che è posta ne loro stati. Qual atentato più violento più scandaloso, e più pregiudiciale alla S. Sede, ed alla immunità Ecclesiastica per la qual causa giustamente non si è mai ve.. to dalla Corte di Roma ammetere in questa materia una congregatione, ed un atto di proposito, e concludere dicendosi sempre ..... l'editto di ammetere gl atentati e specialmente riuocar l'editto di Ferdinando II, e che poi si saria proveduto a deliberar della materia

La casa d'Austria, che ha sempre voluto sostenere quell'editto, non a mai lasciato di far instanza in ogni congiuntura, e specialmente in ogni principio di Pontificato per la dis ...embrazione e diuisione del Patriarcato per via di ... o per altro partito equiualente senza però auerlo potuto mai conseguire perche ogni minimo atto positiuo, che la S. Sede Apostolica auesse fatto, sarebbe stato una tacita approuazione dello spoglio della Città d'Aquileia, ed un edito di così pessimo esempio, e cotanto dannoso e pregiudiciale alla S. Sede Apostolica, alla disciplina, ed alla immunità Ecclesiastica

Non è però che dai disordini, che pur troppo succedano nella diocesi Aquilense Austriaca da cui con violenza vuol resistere che non sij uisitata quella parte di diocesi anzi à bandito il Patriarca questi disordini

che

che ne riceuono in qualche parte quell'anime non per
la lontananza del loro Pastore, ma per loro (siami lecito
(di dirlo) sconcoloso, et planum aurum offensiuo ingiusto
deliberazione sono anzi più uolte da Sommi Pontefici, e
quantunque di tutto il male non stuo ne abbia tutto la
colpa, che il fatto, e la uiolenza della Casa d'Austria, e il
Regimento di Graz nondimeno hanno eglino appli=
cato l'animo per trouare qualche ripiego appartuno
a compensare le auenture della Chiesa, e diocesi così
compiuta.

Urbano VIII haueua proposto, e la Republica aueria
al[...]vogero, che il Patriarca deputasse per quella parte di
diocesi Aquileiese che è di là dei monti un suffraganeo coadiu-
torino solito esarsi dai vescoui di nostra diocesi, nelle deputa-
zioni di simili suffraganei, cioè che fosse egli amouibile
a beneplacito del Patriarca, e con quelle tali facoltà che a
lui piacesse comunicarli. Ma gl'Austriaci che uoleuano
la dismembrazione del Patriarcato non acconsentiuano
E quando oltre uolte è stato replicato questo istesso partito del
suffraganeo non hanno mai uoluto piegare a uno mi=
nimo dependenza dai Patriarchi onde è conuenuto
alla S. Sede studiar nuoui mezi. Nell'anno 1629 fu deputato
il Vescouo di Pedena il quale è uno dei Vescoui Prouin=
ziali della Metropoli Patriarcale, ma sogetto alla Casa d'
Austria, d'amministrare per modo di prouisione la Giu=
risdition Patriarcale della parte Austriaca della nostra
diocesi, accettato però sempre Aquileia (eccezione osserv-
uabile) ma questa deputatione non ebbe mai alcun effetto
ne fu dalla S. Sede sostenuto, e come si può ben credere

per quei motivi, e riguardi per cui Papa Clemente IX
non volle mai devenire ad un simil partito, che come
qui innanzi abbiamo veduto, egli fù con grande instan-
za proposto da Leopoldo Primo nell'anno 1671 doppo di
questo un'altro progetto del Visitator Apostolico sui prin-
cipij del Patriarca Marco Gradenigo, che succedette ad
Agostin Gradenigo l'anno 1679 e venne allo residen-
za il 1683 il Vescovo di Lubiana, che maneggiavasi per
farsi Visitator Apostolico nella Diocesi Austriaca d'Aquileia,
(e dalla Corte di Roma non fù rigettato il suggerimento, e già
trattavasi di destinarlo in Visitator Apostolico, o nella
Persona del Vescovo di Lubiana, o in altro sogetto quan-
(do accortosi il Patriarca di questo disegno se ne querelò
egli altamente, che in Roma si tentasse d'introdur
nella sua diocesi un Visitator Apostolico per far quello,
che d'avantaggio averebbe egli fatto, se dalla violenza di
cesare non fosse stato impedito. La S. Sede (così scriveva
il Patriarca) è ben sì solito, dove entra la negligenza, e
la trascuragine e l'impotenza naturale del Diocesano
(di provedere in questi casi d'un Visitator Apostolico; e
(di più si dia ancora che il Papa volendo asolutamente
passo a suo beneplacito mandarlo. Ma ~~si metta~~ senza
alcuna di queste cause, si meta poi bene in considera-
zione se un Prelato degno, e pronto a far la parte sua
(ed il suo debito, si abbia da recare questo torto di meterli
sulla facia, e nella propria Chiesa un Visitatore, che facia
quelle funzioni che sono sue proprie, e che averebbe
già fatte se non gli resistesse la violenza, e la forza
(di chi de facto, e contro la libertà Eclesiastica lo impedisse

e dio

e dio sà perche! si consideri che questi moti non si fermerebbero qui, ma sariano principij di pessime conseguenze, e di una separazione e divisione del Patriarcato; se si volesse dare un Visitatore oltre li monti con sodisfazione del Patriarca per pure e ossime quando fosse restituito al Patriarca la libertà d'andare in Aquileia, ed altrove di quà dai monti, altrimenti sarebbe questo un dichiararsi dalla S. Sede il Patriarca notabilmente escluso da quei luoghi Austriaci, che sono per così dire la maggior, e la più bella parte della di lui diocesi sarebbe for lo Patriarcha dimidiato, e di niun credito, anzi di meno d'alcuni suoi Vescovi suffraganei. Così scrisse il Patriarca Zvaderigo, ed il disegno del Visitator Apostolico fù dalla corte di Roma abbandonato. e in fatti se si trattasse di un Visitator Apostolico di quelli che vano visitando, ordinando, e poi se ne ritornano a Roma; come tempo fù costumarono di mandarli la S. Sede per tutte le diocesi, e come fù anche la nostra Aquileia per l'una e per l'altra parte cioè Austriaca e Veneta Monsig.r de Novis Vescovo di Parenzo nell'anno 1584 non sarebbe male, ma non è di questa spezie il Visitator, che vorebbero gl' Austriaci, imperocché lo vorebbero essi stabile, e perpetuo, che avesse la sua residenza fissa in Gorizia, e così che fosse Visitator Apostolico di nome, ma in fatti e sostanza Vescovo di tutto quella parte di diocesi Aquileiense Austriaca. Lo hò ved uto questo indiretto fine della Corte di Vienna il Regnante Sommo Pontefice, ed che à conosciuto le conseguenze del Visitator Apostolico da esso ultimamente adimandatogli, e quantunq.e fosse il S. Padre entrato in oppinione

d'accordargielo; ò egli poi rigettato questo partito persuaso, che una tale deputazione averebbe partorire quegl' effetti medesimi che di sopra abbiamo veduto e considerate intorno all'anno 1671 parlando del nuovo Vescovo di Lubiana, ed in sostanza sarebbe stata lo smembrazione, e divisione del Patriarcato, che dimandato con tanta instanza ~~sarebbe alla~~ dagl' Austriaci ai sommi Pontefici suoi precessori fù da medesimi sempre negato per le conseguenze oltre modo perniciose al Patriarcato alla Religione alla Santa Sede ed al Giuspatronato della Republica un accordato, ed in tutti i tempi difeso dall'autorità de' sommi Pontefici

In Nomine Domini

Cum summus ille Pastor Familias ad colendam Vineam suam ab exordio usq. ad finem mundi innumeros quotidie cultores vocare non desinat, inter ultimos me Poponem licet inutilem, et indignum operarium in hac S. Aquileiensi Ecclesia dignatus est advocare, et quia idem Pater Familias benignus, et misericors retributor in meritorum retributionem novissimos primis novit misericorditer coequare, licet ad undecimam horam servus operator accessi inter ultimos, sperans tamen me aliquam portionem accepturum in eadem Vinea Domini, prout potui, studui laborare. Videndo itaque ego prædictus Popo ejusdem S. Aquilejensis Ecclesiæ Patriarcha eamdem Aquilejensem Urbem quondam famosissima Paganorum saevitia omnibus ædificijs, et munitionibus destructam, et maxime Ecclesiam decore destitutam inspirante Deo

omnium bonorum auctore, hanc Ecclesiam fabricavi, ac eo auxi-
liante jam in honorem S. Dei Genitricis, et perpetuae Virginis Ma-
riae, SS. Martyrum Hermagorae et Fortunati una cum pluribus Episco-
pis consecravi, in qua ex diversis locis, et maxime in Romana Eccle-
sia plurimas SS. Martyrum Reliquias summo, ac ardenti stu-
dio congregavi, et studiosissime collocavi; ob eorum igitur vene-
rationem, et amorem Jesu Christi, qui est caput, et sponsus Eccle-
siae, qui eam dilexit et seipsum tradidit pro ea. in hac eadem
sancta Aquilejensi Ecclesia quinquaginta fratres ad serviendum
Deo, et Sanctis eius ordinavi, quibus ex consilio, et vo[lun]-
tate advocati ejusdem Ecclesiae honorabilis viri Adalgerii
necnon [illegible] omnium Comprovincialium Episcoporum
[illegible] et [illegible], omniumque [illegible] Episcoporum scilicet
[illegible] Joannis [illegible], Adalgerii [illegible]
[illegible] civitatis [illegible]
[illegible] Patavini, [illegible] Bellunensis, [illegible] Tridentini
[illegible] ejusdem Ecclesiae, [illegible] matris [illegible]
[illegible] et [illegible] ad ea [illegible]
[illegible] illi, tradita fuerunt adjunxi, ut [illegible]
[illegible] Deo, et sanctis ejus hic [illegible] fideliter [illegible]
[illegible] statu [illegible], et sacerdotii, partemque [illegible] et
in defunctis Dei misericordiam [illegible] valeant, juxta [illegible]
[illegible] - [illegible] et rationabile est ut qui
[illegible], ex [illegible]: Haec autem sunt quae
ad [illegible] fratrum [illegible]. In primis [illegible]
[illegible] cum omnibus [illegible] et [illegible] cum [illegible] simul
[illegible] similiter dicitur [illegible], et [illegible]

et Corchietti cum Agris suis, Vineis, pratis, pascuis, cultis et incultis,
sylvis, et venationibus usque ad Villam S. Laurentii et usque ad Villam
S. Stephani et usque ad Clausanum, similiter et Villam de Caste-
ris quae dicitur de Morsano cum omnibus confinibus et redditibus,
scilicet ad Villam Antonianam et usque ad Villettes et usque
Bicinias et usque ad Villam S. Stephani: à Villa S. Andreae
usque ad Villam quae dicitur Domanium, et usque ad Sylvam cum
omnibus redditibus, cum Venationibus, cum aquis decurrentibus cum
Molendinis, et piscationibus, et eis trado, atque concedo. Villam
etiam de Sesviano(?), et Villam de Corbias(?), et Villam S. Georgii
cum omnibus redditibus suis, unà cum omnibus finibus et pertinen-
tiis suis, cum Campis, Vineis, Pratis, pascuis, cultis et incultis, cum
aquis decurrentibus et Molendinis, Insulis à mari et à flumine, quod
dicitur Corneum(?), usque ad aquam quae dicitur Nunna(?), cum pa-
ludibus et piscationibus cum sylvis, et Venationibus mihi ac suc-
cessoribus meis omni utilitate sublata eis perpetualiter haben-
das concessi. Trado insuper eis in omnibus supradictis Plebibus(?)
earum Ecclesias baptismales cum Capellis suis, et decimationibus,
et ut Presbyteris earum de censu eis largius ministrare valeant,
Ecclesias ad suam utilitatem ordinet, et habeat. Similiter Christopho-
ro Aquilejensi triginta Stationes, et in portu Pirri(?) viginti eis concedo
et de eorum reditum(?) vel utilitatem dispono: Eorum itaque ora-
tionibus me committens, et pro salute mea tam vivens, quam mortuus, et
ut pro vivis atque defunctis Dei misericordiam deprecentur, eos
sub testimonio Dei et praecepto Christi devote commoneo successo-
res meos in Christo humiliter peto et moneo, ut quod ego tam pro eo-
rum quam pro mea salute ordinavi, Dei timoris pariter et amoris(?)

et suae memores salutis minime infringant, sed sciento pro maiestatis poenas et praemia pro bonis suscepturos omni tempore ratum et stabilem esse permittunt. Ergo insuper eos, ut bonum ipsum et fratres sic misericorditer tractent, sicut Deum et sanctos ejus cupiunt habere propitios. Quod si aliter, quam disposui de omnibus praenunciatis rebus (quod nec spero, nec cupio) facere voluerint, habeant S. Mariam, et omnes Sanctos a me hic positos accusatores in die iudicii et eum qui est Sanctus sanctorum Christum Iudicem. Si vero aliae quaelibet personae hoc a me factum infringere, vel turbare et aliquo ingenio, et violentia mutare praesumpserint, sentiant vivi sub anathemate corporis et animae duplicem poenam accipiant. Corporis quidem, ut Psalmista ait: Veniat mors super illos, et descendant in infernum viventes. Animae vero ut in die iudicii perpetua damnatione cum corpore, cum Iuda traditore Domini sine fine damnentur. Quod ut verius credatur, et diligentius observetur, hanc paginam per manum Bertoldi Notarii scribi jussi, atque sigilli mei impressione insigniri feci. Actum in eadem Ecclesia anno Dominicae Incarnationis 1031 indictione III, tertio Idus Julii praesidente vero Domino Ioanne Apostolico in urbe Romae, regnante vero Conrado imperatore Augusto imperii sui anno V. Pontificatus autem eiusdem Domini Popponis anno XII. Residentibus autem duabus Romanis Pontificibus cum ceteris suffraganeis Episcopis et Clericis adstante Walpetto Advocato cum reliquis Laicis fidelibus, peracta consecratione, expletis mysteriis.

Ego praedictus Poppo S. Aquilejensis Ecclesiae Patriarcha gaudens, et exultans, ac Deo gratias agens, qui non meis meritis, sed secundum magnam misericordiam suam in brevi adimpleverat desiderium meum coram et multis adstantibus hanc cartulam ordinationis meae S. Dei Genitrici Mariae Sanctisque Martiribus Hermacorae et Fortunato obtuli et propria manu subscribens, omnes adstantes Episcopos cum Valpetto advocato et quibusdam Laicis subscribere invitavi, et hec superscriptis fratribus perpetuo habenda et possidenda manu propria donavi.

Ego Popo S. Aquilejensis Ecclesiæ Patriarcha manu propria subscripsi.
Ego Joannes S. Romanæ Ecclesiæ Cardinalis Episcopus subscripsi.
Ego Dodo S. Romanæ Ecclesiæ Cardinalis Episcopus subscripsi.
Ego Ristulphus S. Ecclesiæ Patavinæ Episcopus subscripsi.
Ego Ludovicus Dei gratia Brixiensis Episcopus subscripsi.
Ego Rotarius S. Tarvisinæ Ecclesiæ Episcopus subscripsi.
Ego Azzo Episcopus Civitatis Novæ subscripsi.
Ego Valdericus Feltrensis Episcopus subscripsi.
Ego Hermanus Bellunensis Episcopus subscripsi
Ego Valdericus Tridentinus Episcopus subscripsi.
Ego Feltrensis Episcopus subscripsi.
Ego Almigerus Cenetensis Episcopus subscripsi.
Ego Joannes Polensis Episcopus subscripsi.
Signum manus Valfredi.
Signum manus Jo: Vicedomini et Bertoldi fratris ejus.
Signum manus Vimotedi et Zoraldi.
Signum manus Emoraldi et Engelfredo fratris ejus.
Signum manus Aldini.
Signum manus Sivaldi.
Signum manus Martini.
Signum manus Pomponi
Signum manus Cunaldi.
Signum manus Azzonis.
Signum manus Dodonis
Signum manus Rodaldi
Signum manus Lusine.
Signum manus Ingilfredi
Signum manus Ade.
Signum manus Bertoldi Notarii, qui hanc cartulam ex jussu Domini Domni Reverendissimi Patriarchæ subscripsi, atque complevi.

Omisso

Praemisso diplomate, seu privilegio educto ex lib.
intitulata Statuta S. Ecclesiae Aquileiensis cooperto ex
Bergameno penes Rev. Capitulum Aquileiense, in
cathedra ..., olim filo manu factum ..., ..., ...
in ... extraxit Joannes Baptista Zeponius
Notarius, et eiusdem Rev.mi Capituli Aquileiensis
Cancellarius, et in fide subscripsit

Ex alio consimili autentico exis
tente penes D. Nicolaum de ...
extraxit ... manu
... est Franciscus Antonius ... nis
U. A. N. de ... nis Rogatus

V

XIV.

MDCCLI.

(III

[illegible]

Pontificibus [illegible] nil aliud nobis in nostra [illegible]

[illegible]

die XXIX Novembris MDCCIL [illegible]

[illegible] XXVII [illegible] MDCCL.
in [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] necessitatibus [illegible].

[illegible] maiestatem [illegible] rationibus [illegible] multiplicium [illegible] in [illegible]
[illegible]

[illegible] dulcedine [illegible]. Ipse enim [illegible] quae [illegible]
[illegible]
die XVI [illegible] quas [illegible]

[illegible] [illegible] Nostri [illegible] [illegible] [illegible] Oratoris [illegible] [illegible]

[illegible] praefato [illegible] [illegible] [illegible]

XXXI [illegible] [illegible] et [illegible] quas [illegible] Nostro [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

VI [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] et [illegible] Cardinales die VI. [illegible] [illegible]

[illegible] nostram [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quas [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] inierint [illegible] et [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] tractatibus, et colloquijs [illegible] [illegible] cujus

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] et observantia approbationis Nostrae [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] non [illegible] ea [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Nostrae [illegible] [illegible] interponere [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quae ea [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] ab ipsis [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] tenoris [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Majestas

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] singula-

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] quam [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Republica [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] tam ex una quam ex altera [illegible]

[illegible] studio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] controversia,

[illegible] ac utraque [illegible] peretis, ac [illegible]
[illegible] se [illegible] Sacra Caesarea [illegible], Bohemiae [illegible] Maiestas [illegible] Illustrissimum [illegible] Excellentissimum Dominum [illegible], [illegible] Comitem ab Ulfet suum Consiliarium status actualem intimum [illegible] et status Cancellarium supremum [illegible] Regni Bohemiae Haereditarii [illegible] Praefectum Dominum [illegible] Hostacovi Prodijz, Hotoolaniz, et Pulttsch [illegible] Equitem. [illegible] Serenissima vero Veneta Respublica [illegible] in Aula Caesarea [illegible] Oratorem [illegible] Illustrissimum ac Excellentissimum Dominum [illegible] Equitem plena facultate [illegible] collatis [illegible] [illegible] colloquijs de sequentibus [illegible] inter se convenere [illegible].

Articulus Primus

[illegible] Caesarea [illegible] Maiestas tum sanctitati suae tum Serenissimae Venetae Reipublicae [illegible] relinquit [illegible] [illegible] Aquileiensis Patriarchatus duo [illegible] [illegible] ex parte Imperij alter [illegible] Patriarchatus [illegible] praefato [illegible] instituere [illegible], quorum primus [illegible], alter [illegible] [illegible] sub [illegible], ut inter [illegible] Venetam [illegible] quod [illegible] [illegible] institutorum [illegible] Episcopus seu Archiepiscopus ijsdem [illegible] [illegible] consultationibus.

Articulus secundus.

Ne [illegible] quaat, [illegible] Aquileiensis Patriarchatus [illegible]

partium proprio sanctitatis suae examine [illegible] conspectu
intelligatur. Dijectum inter eosdem conuentum est sub hac
ipsa examinatione non solum ipsius Patriarchatus abolitionem
sed etiam omnium tituli dignitatum, Canonicatuum, et
Beneficiorum intelligi debere; ita ut nemini ut nullum imposte-
rum sibi Canonicatum seu adnexa quadam Aquilejensi quà
Patriarchali Ecclesiae dignitate, sive tribus se talem nuncupare
audeat, tàm qui ex parte Imperii sunt, Dominiis, et ut ex
parte Serenissimae Reipublicae [illegible] in posterum nunquam futuro

Articulus tertius

Sua Caesarea Regiaque Majestas consentit, ut Eminentissi-
mus Dominus Cardinalis Delphinus, quàm diu vixerit nomen titu-
lum, et honores Patriarchae retineat, eo tamen pacto, ut ex-
[illegible] Romae, aut Sancti Romani Im-
[illegible] ante [illegible] concordiae [illegible]
[illegible] fuerint nullum vel minimum praejudicium illatum
iri quod dum in actionibus suis praefato Eminentissimo Do-
mino Cardinali concessum esse censeatur. Mortuo autem eodem
nomen [illegible], et titulus Patriarchae ijs in terris quae Aquile-
jensis [illegible] Ecclesiae [illegible], [illegible] habebit.

Articulus Quartus

Sua Caesarea Regiaque Majestas pro se, suisque heredi-
bus et successoribus, et Serenissima Veneta Respublica se se
quam solemniter aequali tam ex una quam ex altera par-
te ratione obstringunt, quod nullis unquam futuris tempo-
ribus ultra supra memoratas concordiae leges, nullo me-
diis contra easdem in iis, quae [illegible] [illegible]
[illegible], quocunque demum modo, seu directe, seu indirecte

convenirent quidquam à v . sede Patriarcali expetere aut, si
oblatum fuerit accipere sed unice praesentis concordiae legibus
stare velint.

Articulus Quintus

Sacra Caesarea Regiaque Majestas pro se, suisque Haeredibus et
successoribus, quo firmiori potest meliore, et firmiori modo, quaecumque
iam in attentionem suo nomine fuerint declarata, denuo
confirmat, neque quod nunquam ipsi in mentem venerit, ab
Aquileia, praesertim, aut ex causa earum, quae circa Aquileiensem
Patriarchatum ventilatae, neque fuerint ...
nam terrae palmam in territorio, quod Venetorum ...
Reipublicae subest, sibi aut suis vindicare, aut in posterum ad
rogare, directim vel indirecte ijs, quae inde deduci possent,
titulis, aut praetensionibus quibuscumque.

Articulus Sextus.

Pro tollendis omni difficultatum ansa, reddituus qui ad Aquileiensem
Ecclesiam hactenus spectaverunt, ita separentur ut qui ex
terris Austriacis proveniunt, constituendo ibidem loco Ar
chiepiscopo, eiusque subiectis Canonicis; qui vero, qui ex Ve
neto territorio pro tempore Archiepiscopo, et ... de
gentibus Canonicis ex aequo ... et si ... super
sint alia rerum ... Aquileiensem olim Patriarchatum
respicientia, de ijs ex aequo et bono inter sacram
Caesaream, et Regiam Majestatem, et Serenissimam Vene
tam Rempublicam, ad instar eorum, quae quoad limites
ob... ... fuerint, pro utriusque commodo ami
cabiliter via terminentur:

Articulus septimus.

Si quae hinc inde durante controversia specialiter ex Aquilejensi Ecclesia ablata fuerint bona et res quam totius restituantur et super iis ad sensum praecedentis articuli ex aequo et bono omnia terminentur.

Articulus Octavus

Ad normam praesentis conventionis tam ex parte Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis quam ex parte Serenissimae [illegible] [illegible] solennitatem [illegible] usitato et decente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Quibus annuere ita Sanctitas sua [illegible] [illegible] studio utrinque promovendo complementum quam totius [illegible]

[illegible] ex communi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ultra montes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in eorundem examine [illegible]

[illegible] nihil omittatur [illegible] Annalibus habeat [illegible]

[illegible]t omnia in [illegible] singularibus relata sunt de [illegible]-
bus dissensionibus [illegible] [illegible], quae inter Archiepiscop[illegible]
[illegible] ejusdem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
modo [illegible] [illegible] [illegible] eorundem [illegible] [illegible]
concordia, cum Patriarchatus, quae subsisteret, [illegible] [illegible]
remaneret, ipsius [illegible] [illegible] Aquilejensis [illegible] statum
tum pro [illegible] habentem, et [illegible] conditionem [illegible]
[illegible] tempore [illegible] [illegible], et [illegible]-
rum Patriarcham [illegible] [illegible] [illegible], quae in ipsa resident,
nec [illegible] [illegible] in ea [illegible] fore videndum
esset. Considerantes [illegible] quibus cautelis [illegible] [illegible]
[illegible] ab Apostolica sede procedi opus fuerit in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] oratione et provisione ad evitandas dissensiones ac
dissentiones, bellorumque tumultus, qui inter [illegible] [illegible]-
[illegible] ex occasione accendi potuissent, quodque jam diutius [illegible]-
[illegible] sollicitudinem Nostram magis angebat [illegible] [illegible]
[illegible] nec [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] externe, [illegible]
[illegible], et a Veneto Dominio ditionarum, quarum regimen jam
[illegible] ob inextricabiles rerum [illegible] difficultates haud fa-
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a Patriarchis
[illegible] ad hanc Apostolicam Sedem facti fuerunt, dum statum
Ecclesiarum eidem Apostolicae sedi statutis temporibus de more re-
ferrent, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
ditarum animarum calamitates [illegible], relatores et

quae licet tum a Praedecessoribus Nostris Romanis Pontificibus, tum a
Nos ipsos saepè pervenerint, animo ac urebat maximè, cum frus-
trà iidem Praedecessores Nostri Pontifices sollicitudinis officia
ad hujusmodi calamitates sublevandas hucusque interposuerant;
quot etiam ad hanc diem inutiliter excogitata fuerint reme-
dia, quae vel optatam executionem, vel speratum fructum ne-
quaquam obtinere, vel plenam veteris ordinis reintegrationem
producere non potuerunt, vel denique temporaneam dum-
taxat attulerunt utilitatem; quum tibi et ideo excogita-
ta fuerint, et adhibita, ut viam sternerent ad firmum
tandem et stabilem rerum statum, memoratis de ordinationibus
perpetuò tollendis inserviendum.
His omnibus maturâ consideratione perpensis, iisdemque conven-
tionis capitibus attentè perpensis, implorato Sancti Spiritus di-
vini luminis adjutorio, ac requisitis, auditisque super his
nonnullorum venerabilium fratrum Nostrorum S. R. E.
Cardinalium sententiis, de eorum consilio, et assensu, postu-
lationibus hujusmodi pro parte dictae Charissimae in Christo
filiae Nostrae Mariae Theresiae Hungariae, et Bohemiae Reginae
illustris in Romanorum Imperatricem electae, necnon di-
lectorum filiorum Nobilium Virorum Ducis, et Reipublicae
Venetiarum Nobis ut praefertur exhibitis, in omnibus, et
per omnia plenissimè annuentes, non modò praeinserta
omnia, et singula conventionis capita, utpote ad publicum
omnium et felix animarum regimen tendentia, praesentium
litterarum tenore laudamus, et approbamus; verum etiam
per easdem praesentes ad ea exequenda, et statuenda,
quae pertinent ad omnimodam atque ac perpetuam suppressio-
nem Patriarchatus Aquilejensis, nec non ad erectionem

duorum Archiepiscoporum quibus omnino eundem inferiorem
velimus, ut interea Dilecto Filio Nostro Danieli S. R. E. Presby-
tero Cardinali Delphino nuncupato, dum vixerit, Patriarchae
titulo procedere volentes, aliorum vero capitum inter
praefatas partes, ut supra dictum est, conventorum ac re-
spective a nobis approbatorum, executionem per alias Nos-
tras Apostolicas Litteras supplendam statuentes atque reservantes
de Apostolicae potestatis Nostrae plenitudine, qua nobis datum est
[illegible] concurrentibus Causis Ecclesias Patriarchales [illegible]
[illegible] erigere, transferre, supprimere, et extinguere, uni[illegible]
[illegible] dividere, ac separare, [illegible] in termino ex-
[illegible] motu [illegible] ac praesen-
tium Litterarum tenore [illegible]
Ecclesiam Patriarchalem Cathedram, dignitatem, sedem,
titulum, ac denominationem atque Patriarchalem Me-
tropoliticum ac Dioecesanum jus eidem Ecclesiae, et Sedi hac-
tenus adnexum, nec non ipsius Ecclesiae Capitulum, dignita-
tes, Canonicatus, atque praebendas, ita ut deinceps Patriar-
chalis, Archiepiscopalis, aut Cathedralis Ecclesia ibique
Capitulum minime existat, nec ibi Aquilejensis
Patriarcha, Archiepiscopus, seu Episcopus, vel ibi Ecclesiae
dignitates, aut Canonicus denominari possit, perpetuo om-
nino et in totum supprimimus aut extinguimus.
Ut autem Animarum Christi fidelium in locis hactenus Aqui-
lejensi Patriarchatui, verum ut praefertur suppressi, et
extincti, spirituali in jurisdictione subjectis, atque in tem-
poralibus tam Venetae Reipublicae, quam Austriacae familiae

Veneto pareat Dominio degentium, Ecclesiastico regimini ac
Fidelium non desint, simili motu, scientia, et plenitudine pote-
statis per easdem praesentes ex nunc in Civitate Utinensi unam
Archiepiscopalem Cathedram, et sedem Episcopatum Utinen-
sem nuncupandum cum omnibus, et singulis iuribus etiam
Metropoliticis, ceterisque praeeminentiis, et praerogativis aliis
Episcopalibus Ecclesiis de iure, usu, et consuetudine compe-
tentibus perpetuo erigimus, et constituimus, Eiusdem Ar-
chiepiscopatui pro peculiari eius Dioecesi totalem illius regi-
minis tractum, qui temporali Reipublicae Venetae Dominio subi-
ectus, et hactenus pro tempore existente Patriarcha Pa-
triarchalis Ecclesiae Aquileiensis per nos, ut praefertur, suppres-
sae et extinctae, Dioecesano iure obtinebatur, et respective
regebatur, tribuimus, et assignamus, nec non in suffraganeos
eos omnes, et singulos Episcopos earum Cathedralium Ecclesiarum
in praefatae Reipublicae Venetae Dominio consistunt, quaeque ad
hunc diem eidem Patriarchatui Aquileiensi, uti nos, ut
praefertur, suppresso, et extincto, subiecti fuerunt, subii-
cimus, atque supponimus prout latius, aut distinctius per
alias Nostras Apostolicas Litteras super erectione huius-
modi Utinensis Ecclesiae Episcopalis, specialibus, ut praefertur
iuribus et praerogativis eius infrascriptae Goritiensi Epis-
copali pariter Ecclesiae insigniendae, peculiariter expedi-
endas statuetur et explicabitur.

Simili quoque modo ex nunc in Civitate Goritiensi alteram
Episcopalem Cathedram, et Sedem, Archiepiscopatum Go-
ritiensem nuncupandum cum omnibus et singulis praedictis
iuribus, etiam Metropoliticis, ceterisque, praeeminentiis, et

praerog.

in [illegible] [illegible] excessivis, [illegible] atque [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] saeculorum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] inter [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] Nobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] etiam [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nos [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] hac [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible], [illegible] nominandi Nobis, et [illegible]
[illegible] [illegible] pro tempore [illegible] personam [illegible] [illegible],
[illegible] successores Nostros [illegible] eandem [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] tempore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], et [illegible] [illegible] [illegible] aliam [illegible]
[illegible]. Et [illegible] etiam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
quoties [illegible] [illegible] [illegible] Danieli Cardinali [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] etiam [illegible] alio [illegible] modo
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] contigerit, [illegible]
nominandi Nobis et [illegible] [illegible] pro tempore [illegible]
personam [illegible] etiam [illegible] et [illegible] [illegible]
successores Nostros pro tempore ad eundem [illegible]

Utinensem nominandam, eique respicientem etiam perpetuo
respective concedimus, et impertimur prout quibus per alias
litteras in forma Brevis super utriusque Juris nominandi hu-
jusmodi concessione similiter respective expediendas [illegible]
[illegible] statuimus et indulgemus.
Praefato autem dilecto filio Nostro Danieli Cardinali Delphino nuncu-
pato ob personalium ipsius meritorum magnitudinem, ut non ob-
stante Patriarchatus suppressione et extinctione per nos ut praefer-
tur facti, is nihilominus quoad vixerit [illegible]
cum Patriarchae titulum et denominationem retinere atque ge-
re possit et valeat, ita tamen ut ejusdem in dicto Archiepisco-
patu Utinensi successores non alio, quam ~~tit~~ Utinensium Archiepis-
coporum titulo denominari possint ac debeant, earundem prae-
sentium tenore concedimus, et indulgemus.
Aquilejensis porro Civitas quondam magnitudine, et opulentia
[illegible] insignis quantum ab antiquo splendore prolapsa, tamquam
ad deteriorem conditionem reducta sit omnibus notum est, atque
compertum. Illius autem incolarum cura Parochialis inter duas Eccle-
sias dictae Civitatis dependet, quarum est ipsa quae hactenus
Patriarchalis jam exstitit Ecclesia in honorem Beatissimae Mariae
Virginis Omnipotenti Deo dicata, cujus quidem animarum Parochi-
anorum cura per ipsius Ecclesiae Capitulum [illegible] exsistentem
exerceri consuevit. Altera vero Ecclesia Parochialis S. Joannis in
Foro, sive in Platea nuncupata cujus Rector, seu Presbyter Curatus
a Communitate, et hominibus dictae Civitatis ut accepimus eligi,
nominari ac Ordinario loci praesentari solitus erga Parochianos
Ecclesiae hujusmodi curam exercet. Cum itaque Civitas Aquileja-
e sub temporali Austriacorum ditione constituta sit, ideoque
illius spirituale Regimen iuxta [illegible] ad futurum Goritiensem

Archiepiscoporum pertinere, idemque futurus Archiepiscopus ordinarius
et Dioecesano iure suam Ecclesiam et iurisdictionem in eadem Civitate
exercere debeat. Nos in prima dicta Ecclesia, cujus Patriarchalem
qualitatem, nec non Cathedralitatis, aliaque praedicta iura eam re-
supprimimus, et extinguimus, ea nemque etiam Parochialitatem illius-
que curam Parochialem earumque serie supprimimus et extin-
guimus; ac illius sic suppressae et extinctae animarum Parochiano-
rum curam ad dictam Parochialem Ecclesiam S. Ioannis in Pro-
sua in Platea nuncupatam transferimus, illique subjicimus, et
cum omnibus et singulis Parochialibus iuribus respective appli-
camus, et incorporamus, ita ut ea in posterum illius Rector
seu Prior curam animarum singulorum Fidelium tam dictae
Parochiae, quam etiam alterius in suppressa Patriarchali dicta Eccle-
sia ad hunc diem existentis, Parochiarum curam et regimen
gerat. Denique, eadem cum omnibus suis Parochianis nec non tandem
universo Aquilejensis civitatis clero praedicto futuro Goritiensi
Archiepiscopo ordinario iure subiecta existat.

Cum vero haec Apostolica Sancta Sedes insignioribus quibusdam Basi-
licis libertatis et exemptionis, ac immediate eidem Apostolicae Sedi sub-
jectionis privilegia impertiri consueverit; Nos dictam Aquilejensem
quondam Patriarchalem Ecclesiam hujusmodi libertatis insignibus
decorare volentes dicta potestatis plenitudine, eandem a futuri
et pro tempore existentis Archiepiscopi Goritiensis, et cujuscum-
que alterius Archiepiscopi, seu Episcopi jurisdictione in omnibus et
per omnia per easdem praesentes eximimus et liberamus ac per-
petuis futuris temporibus exemptam et liberam, Nobisque et
successoribus Nostris Romanis Pontificibus et huic Apostolicae Sedi
immediate subjectam esse, et fore decernimus. Ne autem ob
nimiam praedictae civitatis Aquilejensis a Romana urbe distantiam

dicantiam ipsa Basilica recessans assistens, praedicto careat
Apostolico delegato in dicta civitate constituto, qui ad aliquot Mo-
nialium monasterij Privilegiorum quorumdam Apostolica auctoritate
et independenter ab Ordinarij jurisdictione committum dignoscitur,
ejusque futuris successoribus, ac quidem supposito nunc semper ex
personis eorundem Cyprianorum Principum subditis eligendis
fore statuimus, Nostra et Apostolicae sedis vices committimus,
et demandamus ut ipse nunc existens delegatus ejusque successo-
res hujusmodi tanquam Apostolici ad hoc etiam delegati nostrique
et ejusdem Apostolicae Sedis nomine et auctoritate cum decreta
a Nobis et successoribus nostris dependentia dictam Ecclesiam
Basilicam omnium Patriarcharum ac Archiepiscopi Constantij, et alte-
rius Archiepiscopi jurisdictione exemptam, Nobisque et Apostolicae
Sedi ut praefertur immediate subjectam studeant salubriter re-
gere, feliciter regnare et pariter conservare.

Praesentes autem litteras, et in iis contenta et statuta quaecumque etiam
ex eo quod quilibet in praemissis seu in eorum aliquo jus aut interesse
habentes vel habere praetendentes, etiam quomodolibet in futuris cu-
jusvis status, ordinis, praeeminentiae, et Ecclesiasticae vel mundanae digni-
tatis, sint etiam specifica, et individua mentione et expres-
sione digni, illis non consenserint, sed quod aliqui ex ipsis minime
vocati vel etiam nullimode, aut non satis auditi fuerint, aut
alia qualibet etiam laesionis vel alia invidia, et privilegia-
ta causa, colore, praetextu et capite etiam in corpore juris
clauso nullo umquam tempore de subreptionis vel obreptio-
nis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse
habentium consensu, causae alioque ~~vitio~~ quolibet defectu quantum-
vis magno, inexcogitato et substantiali, nec etiam ex eo quod
in praemissis solemnitates et quaecumque alia forsan servanda

et adimplenda, minimè servata, et adimpleta, seu causae propter
quas praesentes emanaverint non satis adductae, verificatae,
et justificatae fuerint notari impugnari aut in controversiam
vocari, seu adversus eas restitutionis in integrum, aperitionis
oris, aut aliud quodcunque juris facti vel justitiae remedium -
impetrari posse. Sed tanquam ex Pontificiae providentiae of-
ficio, et motu proprio, certâ scientiâ, deque Apostolicae potesta-
tis plenitudine nostra factas et emanatas, omnimoda rei
rectae firmitate validas, et efficaces existere, et fore, suosque
plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac per om-
nes et singulos, ad quos spectat, et quomodolibet spectabit in
futurum inviolabiliter observari omnibusque etiam et
singulis, quorum favorem concernunt, plenissimè suffraga-
ri. Et si secus super his à quoquam, quavis authoritate
scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum et prorsus
inane esse, et fore pari auctoritate volumus atque decernimus
Non obstantibus de jure quaesito non tollendo, de suppressionibus
committendis ad partes vocatis quorum interest, et aliis quae Nos-
tri, et Cancellariae Apostolicae regulis, nec non dictae Ecclesiae olim
Patriarchalis, per nos, ut praefertur, suppressae, et extinctae, e-
rectiones, et fundationes omnibusque, ac singulis Apostolicis
et in synodalibus quoque provincialibus, et universalibus
Conciliis editis, vel edendis specialibus, vel generalibus Consti-
tutionibus, et ordinationibus, necnon ejus Ecclesiae olim
Patriarchalis, per nos, ut praefertur, suppressae, et extinctae,
etiam confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia
roboratis statutis, et consuetudinibus etiam immemorabilibus.

Privilegijs quoque, indultis, concessionibus, et donationibus eidem Clerus, ut praefertur, expresse et distincte, aut quibusvis aliis personis, quacunque Ecclesiastica, aut mundana dignitate ful gentibus, quantumvis, specifica, et individua mentione dignis, et Romanorum Pontificum Praedecessorum Nostrorum, Im peratorum, Regum, patriarcharum, et aliorum superiorum Prin cipum authoritate, et liberalitate, sed ad alicujus ex supra expressis instantiam, intuitum, et contemplationem sub quibus cunque formis, et verborum tenoribus, etiam motu simili, et de Apostolicae potestatis plenitudine, seu Consistorialiter in con trarium praemissorum concessis, et emanatis, et longissimi, et im memorabilis temporis usu possessione, seu quasi exercitis atque praescriptis. Quibus omnibus, et singulis etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus, et formis specialis, specifica, et individua men tio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata inserti forent, presentibus pro expressis ha bentes ad praemissorum omnium, et singulorum effectum la titime, ac plenissime ac specialiter, et expresse ex certa sci entia, motuque, et potestatis plenitudine paribus derogamus, et derogatum esse volumus, caeterisque contrarijs quibuscunque. Volumus etiam, ut ipsarum praesentium transumptis etiam im pressis manu alicujus Notarij Publici subscriptis, et sigillo alicujus personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis ea dem prorsus fides ubique adhibeatur, quae ipsis praesentibus ad hiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostræ approbationis, suppressionis, extinctionis, duplicis erectionis, constitutionis, concessionis, impositionis, exemptionis, liberalitatis, subjectionis, commissionis, mandati, decreti, derogationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac B. B. Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum..

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicæ 175i. prima pridie nonas Julij, Pontificatus Nostri anno undecimo

Ego Benedictus Catholicæ Ecclesiæ Episcopus.

Ego Thomas Episcopus Ostiensis Card. Decanus S. Romanae Ecclesiae Vicecancellarius
Ego Hanibal Episcopus Portuensis Card. S. Clementis Albanus.
Ego Petrus Aloisius Albanensis Card. Caraffa.
Ego Antonius Xaverius Sabinensis Card. de Ilcio.
Ego Joannes Antonius Episcopus Tusculanus Card. Guadagni.
Ego Nicolaus Maria titulo S. Petri ad Vincula Presbyter Card. Lercari.
Ego Franciscus titulo S. Mariae Transtiberim Presb. Card. Burghesius.
Ego Dominicus titulo SS. Duodecim App. Presb. Card. Rivera.
Ego Pompejus titulo S. Eusebij Presb. Card. Aldrovandus.
Ego Josephus titulo S. Pudentianae Presb. Card. Spinellus.
Ego Carolus titulo S. Mariae in Ara Coeli Presb. Card. Rezzonicus.
Ego Dominicus titulo S. Bernardi ad Thermas Presb. Card. Passioneus.
Ego Carolus titulo S. Anastasiae Presb. Card. Sacripantes.
Ego Silvius titulo S. Calixti Presb. Valenti Card. S. R. E. Camerarius.
Ego Joachim titulo S. Caeciliae Presb. Card. Portucarerro.
Ego Camillus titulo SS. Joannis et Pauli Presb. Card. Paulutius.
Ego Carolus titulo S. Mariae de Pace Presb. Card. Cavalchinus.
Ego Jacobus titulo S. Hieronimi Illiricorum Presb. Card. Oddi.
Ego Franciscus titulo S. Mariae de Populo Presb. Card. Riccius.
Ego Antonius titulo S. Silvestri in capite Presb. Card. Ruffus.
Ego Philippus titulo S. Stephani in Monte Coelio Presb. Card. de Montibus.
Ego Fortunatus titulo S. Mathaei in Merulana Presb. Card. Tamburinus.

Ego Joachim titulo S. Crucis in Hierusalem Presb. Card. Besutius Major Poenitentiarius

Ego Joannes Baptista titulo S. Honuphrii Presb. Card. Mesmerus.

Ego Marius titulo S. Marcelli Presb. Card. Mellinus

Ego Henricus titulo S. Mariae in Porticu Presb. Card. Dux Eboracensis.

Ego Alexander titulo S. Mariae in via Lata Diac. Card. Albanus.

Ego Alexander titulo S. Eustachii Diaconus Card. Corsinus.

Ego Hieronymus S. Angeli in Foro piscium Diac. Card. Columna.

Ego Prosper S. Georgii in Velabro Diac. Card. Columna de Sciarra

Ego Alexander S. Mariae in Aquiro Diac. Card. Tanarus.

Ego Hieronymus S. Adriani Diac. Card. Bardi.

Ego Dominicus titulo SS. Viti et Modesti Diac. Card. Ursinus.

Passioneus I. Datarius

Visa.

De Curia I. C. Boschi

Loco ✝ Plumbi

I. B. Eugenius.

Anno a Nativitate Millesimo septingentesimo quinquagesimo primo, Inditione decima quarta, die vero decima septima mensis Iulii, Pontificatus autem Sanctiss. in Xto Patris, et Dom: Nostri Benedicti divina Providentia Papæ XIV. anno undecimo. Supradicta constitutio affixa, et publicata fuit ad Valvas Basilicæ Lateranensis, et Principis Apostolorum; et Cancellariæ Apostolicæ, Curiæque Generalis in monte Citatorio et in Acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis, et consuetis Urbis per me Franciscum Bartolotti Apost. Cursorem.

Antonius Bessani Magister Curs.

VI

1769, 11 marzo in Pregadi

Quel grado di merito, che devesi alla estraordi
naria deputatione ad Pios causas per gl'indefessi
studj, e per le aplicationi sue nelle gravi materie
ad essa precisamente da Publici decreti demandate
questo Consiglio lo spiega in ora nell'accogliere con
agradimento la intesa relatione de fatti, e deti titoli,
che hanno datto motivo al Capitolo della Insigne Col-
legiata di Cividal del Friuli per presentarsi ricorrente
con li due memoriali l'uno accompagnato con lette-
re 21, 9bre di quel Publico Rapresentante l'altro alla Signo-
ria Nostra rassegnato sotto il giorno 21 Febr.º Caduto
il primo ad ottenere la riconferma del proprio
diritto capitolare statuto per forsi uso da quei canonici.
il secondo affine di poter rientrare
della capo-rinagione
nell'antico diritto quanto alla electione de canonici,
giusto lo statuto medesimo, e la primitiva costumanza
per più secoli esercitata dal Capitolo istesso sopra
l'uno e l'altro articolo fondatam. risulta qual sie la
speciosa origine degli esibito monumenti da quali
autorità derivavano, quali le pratiche, e d'onde poi
nasque il pregiudicio, sopra cui attualmente s'impe-
tra dalla Publica maturità la conveniente correttio-
ne. Evidente dunque riconoscendosi il statuario
Gius del Capitolo nella propria dignità, e nelle prerogative

sue originarie qualificato in ogni tempo da sommi Pontefici, e da sovrani, sicome dal senato con distinte dichiarationi che autorizano le facoltà sue, il senato med.mo trovò di tutto equità (illustrato più la materia dalle esatte mature informationi degli eccellentissimi deputati anche in punto di Publico massime dedotto da remote e recenti deliberationi) di accogliere perciò il sentimento di esso mag.to stabilindo: che innerentemente al Capitolare statuto possino il decano e li canonici Ricorrenti riassumere l'Indumento uniforme alla cappa magna, e del Rocchetto, onde giusta l'antica pratica, e le odierne costumanze compariscano investiti di quello originario esterno diviso, che è competente al decoro di così distinto corpo

Fondato poi alle statuto medemo 1366 confermato dalli Pontefici Pio 2.do Paolo 4.to ed alle deliberationi nostre 1445 il Ius del capitolo di elegersi li sogetti alli vacanti canonicati nel riconfermarseli tale conosciuto diritto, dovrà esso conseguentemente tanto nell'attuale vacanza quanto in ogni altro avenire, rientrando nella facoltà propria liberam.te usarne della medema negli otto mesi, che per sola abusiva introducione avansi a se riservati dalla Curia Romana con le temporanee Regole di quella cancelaria

Queste elecioni del Capitolo devrano per altro sottoporsi alla conferma di Monsignor Arcivescovo di Udene, come diocesano insignito di singolari prerogative, e distinto

da particolari riguardi, a cui dovrà restare la libera collazione negli altri quattro mesi dell'anno di tutti li canonicati, che si rendessero vacanti, senza pregiudicio di quelle ragioni, che nel attuale oscurità del titolo Arcivescovile potessero anche in tal parte successivamente risultare

In conseguenza della presente deliberatione sarà dalla zelante cura, e vigilanza del dilettis.mo Savio Nostro del conseglio soprointend. alla revisione de Brevi esclu-dere dal licenciamento tutte le carte, che in qualunque modo facessero effetto contrario ordinandone la riposi-cione, e custodia nella filza delle carte ritenute.

Omissis

Al Proveditor di Cividal del Friuli

Sopra li giusti ricorsi del Cap.º di cod.ta Insigne Collegiata la equità del senato diviene alla deliberatione, che vi si unisce in copia

di essa partecipandone il Capitolo med.mo, che si riguarda con predilecione, ordinarete pure l'esatto Registro in cod. Cancell.° Pretorio, e capitolare, assicurando così con la inteligenza della Pub.ca volontà quel esatto cos-tante adempimento, ch'è dovuto, ed atteso

Al Proveditor Gen.le di Udene

Dalle deliberationi di questo giorno, che vi si spedis-cono in copia riguardanti il Capitolo della Collegiata

di Cividal del Friuli sarà dello benemerito esattezza vostro facendone inteso coll detto Monsig. Arcivescovo, eccitandolo ad ordinarne anche il Registro nella sua Arcivescovile Cancelleria, si come voi dovete seguire nello Pretorio per l'inviolabile costante adempimento